

16 May 2021	06	Integrated new Model following the merger	General Counsel & Compliance F.Corsi	IMS E. Ricciardi	CEO on behalf of Board of Directors of STS A.De Benedictis
16 Oct. 2020	05	Updating principally due to (i) introduce the new crimes (ii) and following de-listing and organizational changes	General Counsel & Compliance F. Corsi	IMS E. Ricciardi	CEO on behalf of Board of Directors of STS A.De Benedictis
28 Lug. 2017	04	Updating principally due to (i) introduce the new crime of "Illegal employment", introduced in L. 186/2014 (ii) and others minor updates	General Counsel & Compliance F. Corsi	IMS E. Ricciardi Organization M. Rossi	CEO on behalf of Board of Directors of STS A. Barr
25 Feb. 2016	04	Updating principally due to introduce the new crime of "self money-laundering", introduced in L. 186/2014 and others minor updates	General Counsel & Compliance F. Corsi	SQ&I M. Fumagalli O&EC F. Romano	CEO on behalf of Board of Directors of ASTS S. Siragusa
Nov 2015	03-01	Change of logotype	IMS E. Ricciardi		
16th December 2014	03	Updating principally due to more detailing some risk areas	S. Siragusa CEO		TQM H. Lemarechal

INDICE

PARTE GENERALE	7
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE	8
1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE	8
1.2 SANZIONI.....	20
1.3 DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO.....	22
1.4 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E VERIFICA DI ADEGUATEZZA DEL MODELLO DA PARTE DEL GIUDICE.....	22
1.5 CONDIZIONI CHE DETERMINANO L'ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	23
2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	24
3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI HITACHI RAIL STS	25
3.1 OBIETTIVI E MISSION AZIENDALE	26
3.2 MODELLO DI GOVERNANCE.....	26
3.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO.....	27
3.4. MOTIVAZIONI DI HITACHI RAIL STS NELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS 231/01.....	27
3.4.1 Finalità del modello.....	27
3.4.2 Il processo di predisposizione del Modello.....	29
3.5 STRUTTURA DEL DOCUMENTO.....	28
3.6 ADOZIONE E GESTIONE DEL MODELLO NEL GRUPPO HITACHI RAIL STS	35
3.7 ELEMENTI DEL MODELLO.....	36
3.8 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO	40
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	41
4.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	41
4.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	41
4.3 INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI.....	45
4.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	Error! Bookmark not defined.
4.4.1 Flussi informativi ad hoc	Error! Bookmark not defined.
4.4.2 Flussi informativi periodici.....	Error! Bookmark not defined.
4.4.3 Disciplina in materia di whistleblowing.....	Error! Bookmark not defined.
4.4.4 Raccolta, conservazione e accesso all'archivio dell'O.d.V.....	45
5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO	45
5.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	45
5.2 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS	46
6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	47
6.1 PRINCIPI GENERALI.....	47
6.2 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI	48
6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI.....	49
6.4 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI, PARTNER, CONTROPARTI ED ALTRI SOGGETTI ESTERNI	49

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	2/288

6.5 PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	50
7. ATTIVITA' DI VERIFICA SU APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO	53

PARTE SPECIALE "A"	55
REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	55
A.1 PREMESSA.....	56
A.2 AREE A RISCHIO.....	57
A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	65
A.4 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI INTERNI NELLE SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO E SCHEDE DI EVIDENZA	Error! Bookmark not defined.
A.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.d.V.....	84
PARTE SPECIALE "A1"	86
REATI COMMESSI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	86
A1.1 PREMESSA.....	86
A1.2 AREE A RISCHIO.....	87
A1.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.....	88
A1.4 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.d.V.	89
PARTE SPECIALE "B"	90
REATI SOCIETARI	90
B.1. PREMESSA.....	91
B.2. AREE A RISCHIO.....	92
B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.....	94
B.4. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.d.V.....	102
PARTE SPECIALE "B 1"	104
CORRUZIONE TRA PRIVATI	104
B1.1 PREMESSA.....	105
B1.2 AREE A RISCHIO.....	105
B2.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	114
B1.4 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI INTERNI NELLE SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO E SCHEDE DI EVIDENZA	118
B1.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.D.V.....	119
PARTE SPECIALE "C"	121
REATI COLPOSI DI OMICIDIO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.....	121
C.1 PREMESSA.....	122
C.2 I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI IN HITACHI RAILSTS S.P.A.	123
C.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	124
C.3.1 Il sistema organizzativo.....	126
C.3.2 La formazione, la comunicazione e l'addestramento.....	131
C.4 I PRINCIPI ISPIRATORI DEI PROTOCOLLI PROCEDURALI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO	131

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	3/288

C.4.1 Protocolli procedurali.....	135
C.5. ATTIVITA' DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELL'O.d.V.	136
C.6. SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DI HITACHI RAIL STS AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 81/2008.....	137
C.6.2. Definizioni dei compiti.....	142
PARTE SPECIALE "C 1"	148
REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE E DI RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITU' O IN SERVITU'	148
C1.1 PREMESSA.....	149
C1.2 AREE A RISCHIO.....	150
C1.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.....	150
C1.4 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.D.V.	151
PARTE SPECIALE "D"	153
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO	153
D.1 PREMESSA.....	154
D.2 AREE A RISCHIO.....	154
D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.....	157
D.4 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.D.V.	159
PARTE SPECIALE "E"	161
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	161
E.1. PREMESSA.....	162
E.2. AREE A RISCHIO.....	163
E.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.....	166
E.4 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.D.V.	170
PARTE SPECIALE "F"	171
REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	171
F.1 PREMESSA.....	172
F.2 AREE DI RISCHIO.....	173
F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO.....	173
F.4 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.D.V.	175
PARTE SPECIALE "G"	177
REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME AMBIENTALI.....	177
G.1 PREMESSA	178
G.2 IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE.....	180
G.3 I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI IN HITACHI RAIL STS S.P.A.....	182
G.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	182
G.5 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO.....	184
G.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.D.V.	188
PARTE SPECIALE "H"	190

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	4/288

REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA.....	190
H.1 PREMESSA.....	191
H.2 AREE A RISCHIO.....	191
H.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	192
A.4 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.D.V.....	193
PARTE SPECIALE "I"	195
REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO E REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	
.....	195
I.1 PREMESSA.....	196
I.2 AREE A RISCHIO.....	197
I.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	198
I.4 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.D.V.....	201
PARTE SPECIALE "L"	202
REATI TRIBUTARI	202
L.1 PREMESSA.....	203
PARTE SPECIALE "M"	207
REATI DI CONTRABBANDO	207
M.1 PREMESSA.....	208
M.2 AREE A RISCHIO.....	209
M.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	209
M.4 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.D.V.....	210
 ALLEGATO A: FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO AI SENSI DEL D.LGS.	
231/2001	211
A. REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	211
A1. REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	219
B. REATI SOCIETARI	222
B1. CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	232
C. REATI COLPOSI DI OMICIDIO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
.....	234
C1. REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE E DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE.....	235
D. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI ILLECITA PROVENIENZA ED AUTORICICAGGIO.....	241
E. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE	246
F. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZAZATA.....	254
G. REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME AMBIENTALI.....	260
H. REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA.....	274
I. REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO	275

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	5/288

<i>L. REATI DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI ED I DELITTI DI RAZZISMO E XENOFobia</i>	278
<i>M. REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE E DI ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSE</i>	280
<i>N. REATI TRIBUTARI</i>	280
<i>M. CONTRABBANDO</i>	283

ALLEGATO B: ELENCO DELLE PROCEDURE AZIENDALI RICHIAMATE NEI PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO DELLE PARTI SPECIALI DEL MODELLO.ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

Allegati del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- A. Fattispecie di reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- B. Elenco delle procedure aziendali richiamate nei principi generali di comportamento delle Parti speciali del Modello

Documenti presenti nella intranet aziendale:

- Codice Etico di Gruppo (vedi nella intranet aziendale);
- Group Anti-Corruption Manual;
- Whistleblowing Policy;
- STS Organizational Chart (nella intranet aziendale COSMO) che riporta la struttura organizzativa del Gruppo Hitachi Rail STS;
- Delegation Matrix (vedi nella intranet aziendale), che riporta l'articolazione dei poteri e il sistema delle deleghe dei dirigenti di Hitachi Rail STS S.p.A.;
- Delegation Matrix (vedi nella intranet aziendale), che riporta la delega del datore di lavoro e di altri ruoli rilevanti in materia di sicurezza sul lavoro ed ambiente di Hitachi Rail STS S.p.A.;
- Evidential Paper (vedi negli archivi aziendali) , ovvero Scheda di Evidenza per indicare i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	6/288

PARTE GENERALE

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	7/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved - The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, emesso sulla base della legge di Delega al Governo del 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, adeguando la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia, ed in particolare a:

- la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;
- la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale a carico di società ed associazioni con o senza personalità giuridica (di seguito denominate "Enti"), per reati commessi, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità della persona giuridica si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

La responsabilità dell'Ente comunque permane autonomamente anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia stata identificata o non risulti punibile.

Non tutti i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sono però fonte di responsabilità a sensi del Decreto 231, ma soltanto quelli tassativamente elencati. Questo elenco, detto anche Catalogo dei reati presupposto, dal comprendere inizialmente pochi reati prevalentemente contro la Pubblica Amministrazione, è stato implementato nel corso degli anni e, ad oggi, comprende le seguenti tipologie di illecito:

- i) reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione;
- ii) delitti informatici e trattamento illecito di dati;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	8/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved - The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

- iii) reati di criminalità organizzata;
- iv) reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- v) reati contro l'industria ed il commercio;
- vi) reati societari;
- vii) reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- viii) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- ix) delitti contro la personalità individuale;
- x) reati ed illeciti amministrativi in materia di market abuse;
- xi) reati colposi di omicidio o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- xii) reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- xiii) delitti in materia di violazioni del diritto d'autore;
- xiv) reati di intralcio alla giustizia;
- xv) reati commessi in violazione delle norme ambientali;
- xvi) reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- xvii) delitti di razzismo e xenofobia;
- xviii) reati transazionali;
- xix) reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse;
- xx) reati fiscali;
- xxi) delitti in materia di contrabbando.

All'esito dell'analisi delle attività svolte dalla Società, si ritiene che l'attività svolta da Hitachi Rail STS sia potenzialmente esposta al rischio di commissione degli reati riportati sub i), ii), iii), iv) limitatamente alla fattispecie prevista dall'art. 473 c.p., v) vi), vii), ix), x), xi) xii) xiii) xiv), xv), e xvi), xx) xxi), in relazione ai quali si è pertanto proceduto ad un'analisi più dettagliata nelle Parti Speciali del Modello.

Per quanto concerne i reati transazionali riportati sub xviii), le fattispecie di reato rilevanti sono individuate dall'art. 10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" che ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ad alcuni reati, ove sussista il carattere

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	9/288

di transnazionalità della condotta criminosa. A seguito delle modifiche apportate all'art. 10 dal D.Lgs. 231/2007, i reati transnazionali presupposto della responsabilità amministrativa degli enti sono, ad oggi, i seguenti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1979);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990);
- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 286/1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Poiché i reati di cui agli articoli 416 c.p., 416-bis c.p., 74 DPR 309/1990, 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 286/1998 sono fattispecie di reato già rilevanti ai sensi dell'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001 anche se prive del carattere della transnazionalità, nella Parte Speciale "F" del Modello dedicata ai reati di criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del Decreto si è tenuto conto della possibilità che tali reati possano essere commessi anche in modalità transnazionale; nella predisposizione della medesima Parte Speciale si è altresì tenuto conto del reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/1979) che è fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 solo se commesso in modalità transnazionale.

Poiché il reato di cui all'art. 377-bis c.p. è fattispecie di reato già rilevante ai sensi dell'art. 25-decies D.Lgs. 231/2001 anche se priva del carattere della transnazionalità, nella Parte Speciale "H" del Modello dedicata ai reati di intralcio alla giustizia di cui all'art. 25-decies del Decreto si è tenuto conto della possibilità che tale reato possa essere commesso anche in modalità transnazionale; nella predisposizione della medesima Parte Speciale si è altresì tenuto conto del reato di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) che è fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 solo se commesso in modalità transnazionale.

In materia di reati transnazionali è da ricordare che il D.Lgs 231/2007, nell'introdurre nel Decreto l'art. 25-octies che prevede la responsabilità degli enti per i reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ha disposto l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 10 della l. n. 146 del 2006 in materia di contrasto al crimine organizzato transnazionale. Tale norma prevedeva a carico degli enti la responsabilità e le sanzioni ai sensi del Decreto per i medesimi reati soltanto nell'ipotesi in cui ricorressero le peculiari condizioni poste dall'art. 3 della medesima legge con riguardo alla definizione di reato transnazionale. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 25-octies, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti commessi nel suo interesse o vantaggio, anche se posti in essere in ambito "nazionale".

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	10/288

Per quanto concerne le altre tipologie di reati, per i quali si ritiene ampiamente improbabile la loro commissione nell'interesse o a vantaggio della Società (tipologie di illeciti di cui ai punti viii e xvii che precedono), il complesso di presidi – organizzativi, procedurali ed etici – adottato in quanto volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, é idoneo a minimizzare il rischio di commissione anche di tali reati. Anche queste fattispecie di reato vengono comunque descritte nell'allegato A del Modello (Allegato A: Fattispecie di reati presupposto ai sensi dell'art. 231/2001).

Attualmente i reati che costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto 231 sono:

1. Reati commessi in danno della la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001)

- truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- corruzione modificato dalla L.190/2012 in "corruzione" e "corruzione per l'esercizio della funzione" (artt. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (322 c. p.);
- corruzione in atti giudiziari (319-ter c.p.);
- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee o dei funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986);
- peculato (art. 314 c.p.);

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	11/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved - The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24-bis) – introdotto con la Legge n. 48/2008:

- falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- omissione di informazioni in ordine al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11 L.133/2019)

3. Reati di criminalità organizzata (Art. 24-ter) – introdotto con la Legge n. 94/2009 e modificato con la L. 69/2015:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter) articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62;
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	12/288

- associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale).

4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 bis) – modificato con la Legge n. 99/2009:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 commi 1 e 2 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi industriali ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

5. Reati contro l'industria ed il commercio (Art. 25-bis.1) – introdotto con la Legge n. 99/2009:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frodi nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	13/288

- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

6. Reati societari (Art. 25-ter) – introdotto con il D. Lgs. 61/2002 modificato dalla L.69/2015:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 173 bis TUF D.Lgs. 24.2.1998 n. 58);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 D.Lgs. 39/2010);
- impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- agiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).

7. Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater) – introdotto con la Legge n. 7/2003:

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	14/288

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (artl 270 bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999.

8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater 1) – introdotto con la Legge n. 7/2006:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

9. Reati contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies) – introdotto con la Legge n. 228/2003:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis commi 1 e 2 c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	15/288

- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

10. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies) – introdotto con la Legge n. 62/2005:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF D. Lgs. 24.2.1998 n. 58);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF D. Lgs. 24.2.1998 n. 58).

11. Reati colposi di omicidio o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies) – introdotto con la Legge n. 123/2007:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma terzo c.p.).

12. Reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio impiego di beni di provenienza illecita (Art. 25-octies) introdotto con la Legge n. 231/2007 e modificato con la L.186/2014:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648.ter c.p.)
- autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

13. Reati in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies) – introdotto con la Legge n. 99/2009:

- previsti e puniti dagli artt. 171 comma 1 lett. a) bis e comma 3, art. 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 633 del 1941.

14. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 25-decies) – introdotto con la Legge n. 116/2009:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	16/288

15. Reati ambientali (art. 25-undecies) – introdotti con il D.L.vo 121/2011 e con la L. 68/2015:

I reati specifici sono ricompresi nei seguenti testi normativi:

a) Codice Penale:

- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.);

b) D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia di ambiente”:

- art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13;
- art. 256 commi 1, 3 primo e secondo periodo, 4, 5 e 6 primo periodo;
- art. 257 commi 1 e 2
- art. 258 comma 4 secondo periodo;
- art. 259 comma 1;
- art. 260 (oggi art. 452 quaterdecies c.p.);
- art. 260 bis commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8;
- art. 279 comma 5;

c) L. 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione:

- art. 1, commi 1 e 2;
- art. 2 commi 1 e 2;
- art. 6, comma 4;
- art. 3-bis comma 1;

d) L. 549/1993 sulla tutela dell'ozono atmosferico

- art. 3 comma 6:

e) D.Lgs. 202/2007 sull'inquinamento provocato dalle navi

- art. 8 commi 1 e 2;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	17/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved – The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

- art. 9 commi 1 e 2.

Rileva, infine, l'art. 256-bis D.Lgs. 152/2006 che, pur non essendo inserito tra i reati presupposto in materia di ambiente richiamati dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001 ai titolari di imprese o ai responsabili di attività per la combustione illecita di rifiuti commessa nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

16. Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 – duodecies) – introdotti con il D.Lgs. 109/2012;

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12 bis D.Lgs. 286/1998);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs. 286/1998)

17. Delitti di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies) – introdotti con la L. n. 167/2017:

- Delitti di cui all'art. 3, comma 3-bis, della Legge 654/1975 (oggi art. 604-bis c.p. "propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa)

18. Reati transazionali (art. 10 Legge n. 146/2006):

La responsabilità amministrativa dell'ente è prevista anche per le seguenti fattispecie di reato se commessi in modalità transazionale:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.L.vo 286/1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	18/288

- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

19. Reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommesse -art. 25 quaterdecies- introdotto con la L. 39/2019:

- frode sportiva (art. 1 L. 401/1989).

20. Reati tributari -art. 25 quinquiesdecies- introdotti con la L. 157/2019:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto (art.2, comma 1 D.Lvo74/2000) ;
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 2, comma 2-bis, D.Lvo74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3, D.Lvo74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8 comma 1 D.Lvo74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, (art. 8, comma 2-bis, D.Lvo74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10 D.Lvo74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art.11 D.Lvo74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4 D.Lvo74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lvo74/2000);
- compensazione indebita (art. 10 quater D.Lvo74/2000).

21. Reato di contrabbando -art. 25 sexiesdecies - introdotto con il D.L.vo 75/2020.

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto, estendendo la responsabilità dell'Ente a nuove tipologie, delle quali sarà cura della Società valutare il potenziale impatto sotto il profilo ex D. Lgs. 231/01.

Si evidenzia infine che potrebbero essere connessi, all'associazione per delinquere (416 c.p.) reati non compresi tra reati presupposto per l'applicazione delle sanzioni del Dlgs. 231/2001. Casi esemplificativo può essere l'associazione per delinquere costituita al fine di commettere reati di turbativa di gara (353 c.p.) Ne consegue la necessità di vigilanza e cautela per la

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	19/288

regolarità di tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e, in generale, con le controparti della Società, indipendentemente dai reati che in linea teorica potrebbero essere commessi.

1.2 SANZIONI

Le sanzioni che il Dlgs. 231/2001 prevede a carico della Società illeciti amministrativi dipendenti da reato per il caso di accertamento della responsabilità sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, ad eccezione dell'ipotesi indicata dall'art. 25, comma 5, del Decreto per cui nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p. (concussione), 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio), 319 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p. (circostanze aggravanti) quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter c.p. (corruzione in atti giudiziari), 319-quater c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità), 321 c.p. (pene per il corruttore) e 322 commi 2 e 4 (istigazione alla corruzione) è previsto che le sanzioni interdittive hanno una durata:

- non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto che precede.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	20/288

Tuttavia, lo stesso art. 25 del Decreto al comma 6 prevede un'ipotesi attenuata, e cioè che le sanzioni abbiano la durata ordinaria non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso:
 - da soggetti in posizione apicale, ovvero
 - da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
 - in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità dell'Ente (art. 23).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 516,44 ed un massimo di Euro 3.098,74. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità, pervalori

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	21/288

equivalenti e ciò quasi sempre costituisce la sanzione più pesante, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

1.3 DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL'ESTERO

L'Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi all'estero.

Nelle ipotesi di commissione dei delitti previsti dal Decreto nella forma del tentativo, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Gli Enti che hanno la sede principale in Italia rispondono anche dei reati commessi all'estero a condizione che contro di essi non proceda lo Stato estero. Secondo l'art. 6 del Codice penale si considera commesso in Italia "quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte ovvero si è ivi verificato l'evento".

1.4 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO E VERIFICA DI ADEGUATEZZA DEL MODELLO DA PARTE DEL GIUDICE

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale che, quando è possibile, è lo stesso procedimento penale con il quale si procede contro la persona fisica che ha commesso il reato.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'Ente alla commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma". Il giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	22/288

1.5 CONDIZIONI CHE DETERMINANO L'ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l'art. 6 prevede l'esonero da responsabilità qualora l'Ente stesso dimostri che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente (di seguito l'Organismo di Vigilanza o "O.d.V"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V.

Per quanto concerne i dipendenti, l'art. 7 prevede l'esonero dalla responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e ad individuare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- prevedere specifici protocolli (inclusi nel sistema di procedure o istruzioni aziendali) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità. Con riferimento ai reati ed illeciti

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	23/288

amministrativi in materia di *market abuse*, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la Consob.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle *Linee Guida* emanate da Confindustria (di seguito le "Linee Guida")...

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Il sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria prevede l'adozione di:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazioni al personale e sua formazione;
- sistema disciplinare

Il sistema di controllo deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dell'O.d.V. i cui principali requisiti siano:
- autonomia ed indipendenza;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	24/288

- professionalità;
- continuità di azione;
- obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio”, di fornire informazioni all'O.d.V., anche su base strutturata al fine di segnalare anomalie e/o criticità riscontrate di cui si è a conoscenza (in quest'ultimo caso l'obbligo è esteso a tutti i dipendenti senza seguire linee gerarchiche);
- possibilità di attuare in seno ai gruppi di società, soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le risorse operative da dedicare alla vigilanza anche nelle società del gruppo stesso a condizione che:
- in ogni controllata sia istituito l'O.d.V.;
- sia possibile per l'O.d.V. della controllata avvalersi delle risorse operative della capogruppo dedicate alla vigilanza sulla base di un predefinito rapporto contrattuale;
- i soggetti di cui si avvale l'O.d.V. della Capogruppo per lo svolgimento dei controlli, presso le altre società del Gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'O.d.V. di quest'ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno.

Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia la validità di un Modello che, essendo adottato tenendo conto delle peculiarità di un ente particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno carattere generale.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DA PARTE DI HITACHI RAIL STS

La Società Hitachi Rail STS S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs.231/2001 fin dall'entrata in vigore della norma, provvedendo ai necessari adeguamenti in occasione di mutamenti del quadro normativo o giurisprudenziale e degli assetti societari. In particolare il presente Modello è conseguente all'operazione di fusione per incorporazione della Società Hitachi HRI da parte della Società Hitachi Rail STS.

Entrambe le Società avevano adottato ciascuna il proprio Modello, idoneo a prevenire i reati contemplati dal Decreto, condizione per la quale i presidi di prevenzione da tempo attivati nei rispettivi ambiti nella forma di procedure, ordini di servizio o istruzioni al personale, non hanno dovuto essere sottoposti a revisioni radicali per conservare la loro efficacia di prevenzione.

Tuttavia, mentre la Società ha confermato tutte le procedure, disposizioni di servizio e documenti di sicurezza vigenti al momento della fusione presso le rispettive aree, contemporaneamente ha avviato processi di adeguamento e standardizzazione in modo che a problemi analoghi vengano date in tutte le realtà, risposte simmetriche.

La Società Hitachi Rail ha adottato il presente modello nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2021.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	25/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS S.p.A., 2010-2013, all rights reserved - The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS S.p.A.

3.1 OBIETTIVI E MISSION AZIENDALE

Hitachi Rail STS é una società industriale con unico azionista e soggetto alla direzione e coordinamento di Hitachi, Ltd. , ed è leader nel settore dell'alta tecnologia per il trasporto ferroviario e metropolitano. La Società opera nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e servizi di segnalamento, supervisione del traffico ferroviario e metropolitano, anche come lead contractor, e nella costruzione di materiale rotabile e servizi di assistenza e manutenzione post-vendita.

La Società Hitachi Rail STS S.p.A. ha sede in Genova via Paolo Mantovani 3 e stabilimenti in Genova, Pistoia, Napoli, e Reggio Calabria e Madrid. E' presente con branch e cantieri in vari Paesi del mondo.

Hitachi Rail STS è sottoposta a continue modifiche societarie dettate dal business nel quale è inserita e per questo la sua organizzazione è complessa e sempre in evoluzione.

Sulla scorta di ciò, ai fini dell'applicazione del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si tiene conto dell'organizzazione di volta in volta riportata nella intranet aziendale (COSMO) e consultabile sul seguente link: <http://cosmo.hitachirail.com/en/global-rail/Pages/One-Hitachi-Rail.aspx>.

3.2 MODELLO DI GOVERNANCE

La *corporate governance* adottata da Hitachi Rail STS, già elaborata sulla base dei principi fissati dal Codice di Autodisciplina adottato da Borsa italiana nonché dalla *best practice* internazionale, è stata semplificata a seguito dell'acquisizione totale da parte di Hitachi e del conseguente delisting, avvenuto il 30.01.2019. Alcune semplificazioni sono state immediatamente operative, non essendo, ad esempio, la Società più soggetta alle normative in materia di Parti Correlate (i.e. Procedura per le Operazioni con Parti Correlate) e di abusi di mercato (i.e. Procedura per la Gestione delle Informazioni Privilegiate e Procedura di Internal Dealing). Anche i Comitati endoconsiliari sono stati successivamente aboliti.

Nella revisione del modello di governance, la Società è stata quindi tenuta a recepire la governance della Capogruppo Hitachi, Ltd. ed in particolare quella implementata nell'ambito della Railway Systems Business Unit di Hitachi. La Corporate Governance attuale, elaborata sempre sulla base della best practice internazionale, si fonda sul ruolo centrale del **Consiglio di Amministrazione**, che dirige l'azienda e persegue l'obiettivo primario della creazione del valore per l'azionista, operando attivamente per la definizione delle strategie industriali e intervenendo direttamente in tutte le decisioni relative alle materie anche gestionali più rilevanti, riservate alla sua esclusiva competenza.

La corporate governance di Hitachi Rail STS, basata sul modello tradizionale, è conforme a quanto previsto dalla normativa in materia societaria ed è così articolata:

- Assemblea degli azionisti, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	26/288

- Consiglio di amministrazione, investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla Legge e dallo Statuto – all'Assemblea. Il Consiglio è composto dall' Amministratore Delegato e da due Consiglieri Delegati;
- Collegio sindacale, cui spetta il compito di vigilare: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle Società controllate in relazione alle informazioni da fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione; e) sul processo di informativa finanziaria, nonché sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio; f) sulla revisione legale dei conti e l'indipendenza della società di revisione; g) sulla conformità delle procedure adottate in materia di operazioni con parti correlate;
- Società di revisione, l'attività di revisione contabile viene svolta, come previsto dalla vigente normativa, da una società di revisione iscritta nell'albo speciale, all'uopo incaricata dall'Assemblea degli azionisti.

3.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO

La struttura organizzativa della Società è ispirata al principio della separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo.

La struttura organizzativa aziendale, definita sulla base di Disposizioni organizzative e Comunicazioni di servizio, è articolata secondo quanto stabilito dalla disposizione organizzativa (ORA: Organizational Announcements).

I documenti organizzativi che descrivono lo scopo e le principali aree di responsabilità delle singole articolazioni della struttura organizzativa sono disponibili nelle relative sezioni dell'intranet aziendale.

3.4. MOTIVAZIONI DI HITACHI RAIL STS NELL'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS 231/01

Hitachi Rail STS, al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano per conto o nell'interesse della Società sia sempre conforme alle normative, alle regolamentazioni ed ai principi di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione di un Modello di Organizzazione e di Gestione in linea con le prescrizioni del Decreto e sulla base delle Linee Guida emanate da Confindustria.

Tale iniziativa, unitamente all'adozione del Codice Etico, è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	27/288

sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nell'interesse e a vantaggio di Hitachi Rail STS.

In particolare si considerano Destinatari del presente Modello e, come tali e nell'ambito delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti e in ogni decisione o azione relativa all'andamento della Società;
- i componenti del Collegio Sindacale, nel controllo e nella verifica della correttezza;
- i Dirigenti, nel dare concretezza alle attività di direzione della Società, nella gestione delle attività interne ed esterne;
- i dipendenti e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei;
- tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società.

3.4.1 Finalità del modello

Il Modello predisposto da Hitachi Rail STS si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che:

- individuano le aree/i processi di possibile rischio attività aziendale, vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- definiscono il sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati, nei quali sono tra l'altro ricompresi:
- il Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo della Società;
- il Manuale Anti-Corruzione al fine di fissare i principi, definire i ruoli e le responsabilità nonché individuare i principali elementi da implementare ai fini della gestione del rischio di corruzione all'interno del Gruppo Hitachi Rail STS;
- il sistema di deleghe, poteri di firma e di procure per la firma di atti aziendali che assicurino una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;
- procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative nelle aree a rischio;
- trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una appropriata segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	28/288

- un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere;
- un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure per rappresentare la Società verso l'esterno, che assicuri una chiara e coerente segregazione delle funzioni;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio;
- attribuiscono all'O.d.V il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di proporre l'aggiornamento.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:

- migliorare il sistema di Corporate Governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla eliminazione o minimizzazione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Hitachi Rail STS nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di Hitachi Rail STS che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni e/o la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che Hitachi Rail STS non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui Hitachi Rail STS intende attenersi e dunque in contrasto con l'interesse della stessa;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

3.4.2 Il processo di predisposizione del Modello

Hitachi Rail STS, in considerazione di quanto previsto dal Decreto, ha previsto un processo interno, in cui è parte attiva e propositiva l'Organismo di Vigilanza, finalizzato a garantire il costante aggiornamento del presente Modello.

Conseguentemente, la predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività, suddivise in differenti fasi, dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, che vengono qui di seguito descritte.

1) Mappatura delle attività a rischio

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	29/288

Obiettivo di questa fase è stata l'analisi del contesto aziendale, al fine di mappare tutte le aree di attività della Società e, tra queste, individuare i processi e le attività in cui potessero - in astratto - essere realizzati i reati previsti dal Decreto.

L'identificazione delle attività aziendali e dei processi/attività a rischio è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, principali processi aziendali, procure, disposizioni organizzative, ecc.), e la successiva effettuazione di una serie di interviste con i soggetti-chiave nell'ambito della struttura aziendale.

Il risultato di tale attività è stato rappresentato in un documento contenente la mappa di tutte le attività aziendali, con l'indicazione di quelle a rischio, che possono essere:

- aree a rischio-reato, vale a dire attività nel cui ambito possono ipoteticamente crearsi le occasioni per la realizzazione dei comportamenti illeciti previsti dal Decreto;
- processi "strumentali" alla realizzazione dei reati, vale a dire processi nel cui ambito, astrattamente, potrebbero crearsi condizioni atte ad agevolare la commissione di reati o funzionali alla loro realizzazione.

L'analisi delle possibili modalità attuative dei reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul lavoro è stata effettuata anche tenendo conto della valutazione dei rischi lavorativi effettuata secondo i criteri previsti dal D. Lgs. 81/08, tenendo altresì in considerazione le norme del British Standard OHSAS 18001:2007 e le Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

2) Analisi dei rischi potenziali

Con riferimento alla mappatura delle attività, effettuata sulla base dello specifico contesto in cui opera Hitachi Rail STS ed alla relativa rappresentazione dei processi/attività sensibili o a rischio, sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività aziendale, e per ciascun reato sono state individuate le possibili occasioni, le finalità e le modalità di commissione della condotta illecita.

Il risultato di tale attività è contenuto nella documentazione a supporto del *risk assessment*, in cui è rappresentata l'analisi dei rischi potenziali e dei relativi controlli, con riguardo alle possibili modalità attuative dei reati nello specifico contesto aziendale.

3) "As-is analysis"

Individuati i rischi potenziali, si è proceduto ad analizzare il sistema di controlli preventivi esistenti nei processi/attività a rischio, al fine di effettuare il successivo giudizio di idoneità dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di reato.

In tale fase, si è, pertanto, provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità o "tracciabilità" delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.) attraverso le informazioni fornite dalle strutture aziendali e l'analisi della documentazione da esse fornita.

Per quanto riguarda il rischio di possibili violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'analisi in esame deve necessariamente tenere conto della legislazione

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	30/288

prevenzionistica vigente e, in particolare, del D. Lgs. N. 81/08 e del British Standard OHSAS 18001:2007 e delle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

La normativa antinfortunistica, infatti, oltre a delineare i rischi potenzialmente rilevanti, tratteggia altresì un complesso di adempimenti cui il datore di lavoro è tenuto a conformarsi. La concreta adozione ed attuazione di detto sistema di presidi è stata, ai fini del presente Modello, integrata al fine di minimizzare il rischio di realizzazione di una condotta integrante gli estremi dei reati di omicidio o lesioni colpose commessi con violazione delle norme prevenzionistiche.

Per quanto concerne i reati ambientali ex art. 25 *undecies*, è stata effettuata una attività di analisi dei rischi di commissione dei reati ambientali al fine di valutare l'adeguatezza del sistema di controllo interno, in considerazione delle aree a rischio identificate, identificando i controlli esistenti ed eventuali carenze.

4) "Gap analysis"

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente con il Decreto, con le Linee Guida di Confindustria e con le migliori pratiche nazionali ed internazionali), la Società ha individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere.

5) Predisposizione del Modello

A seguito dell'emanazione del D. Lgs. 231/01 Hitachi Rail STS ha adottato il Codice Etico (12 dicembre 2005) ed il Modello Organizzativo (27 giugno 2006), provvedendo ad aggiornarne successivamente i contenuti, a seguito di modifiche operative, organizzative o legislative intervenute, nonché in relazione a specifiche esigenze riscontrate.

Con riferimento alle società controllate di diritto straniero, Hitachi Rail STS S.p.A., in conformità con l'Hitachi Global Compliance Program, ha diffuso il proprio Codice Etico, invitandole ad implementare il Codice di Condotta del Gruppo e ad adottare propri Codici Etici in linea con il Codice di Hitachi Rail STS S.p.A., opportunamente adeguati alle peculiarità locali. Le Società controllate sono responsabili di valutare l'eventuale necessità di integrare i valori e i principi espressamente correlati all'ambito di specifica operatività e all'effettiva esposizione ai rischi.

Le attività di *assessment*, al fine di dare concreta attuazione al Decreto e di operare una corretta e completa mappatura delle aree a rischio di commissione di eventuali reati, hanno previsto una ricognizione delle attività aziendali per l'individuazione delle aree in cui fosse ipotizzabile un rischio di reato, inteso come qualsiasi evento o comportamento che possa determinare e/o agevolare il verificarsi, anche in forma tentata, di taluno dei reati previsti dal Decreto nell'interesse della Società.

Tra le aree di attività a rischio sono state considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere un rilievo indiretto per la commissione di altri reati, risultando strumentali alla commissione degli stessi.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	31/288

Con riferimento a tutte le aree a rischio, nonché a quelle strumentali, sono stati altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che Hitachi Rail STS intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi.

Inoltre sono stati considerati i profili di rischio connessi alle ipotesi in cui esponenti aziendali concorrano con soggetti esterni alla Società, sia in forma occasionale e temporanea (c.d. concorso di persone), sia in forma organizzata e volta alla commissione di una serie indeterminata di illeciti (reati associativi). Inoltre, l'analisi ha avuto ad oggetto anche la possibilità che gli illeciti considerati possano essere commessi all'estero, ovvero con modalità transnazionale.

Al riguardo è stata condotta l'analisi della struttura organizzativa, delle missioni e delle responsabilità di tutte le strutture aziendali, al fine di pervenire a una preliminare individuazione delle potenziali aree a rischio.

Con riferimento alle aree a rischio come sopra individuate, si è quindi proceduto ad effettuare interviste ai responsabili delle relative strutture, con il duplice obiettivo di verificare e meglio definire l'ambito delle attività a rischio e di analizzare il sistema di controllo preventivo esistente, al fine di individuare, ove necessario, le opportune azioni migliorative.

Nell'ambito delle attività di risk assessment, sono state analizzate le seguenti componenti del sistema di controllo preventivo:

- sistema organizzativo;
- procedure operative;
- sistema autorizzativo;
- sistema di controllo di gestione;
- sistema di monitoraggio e di gestione della documentazione;
- principi etici formalizzati;
- sistema disciplinare;
- comunicazione al personale e sua formazione.

In particolare, l'analisi e la valutazione delle predette componenti si è articolata come segue.

Sistema organizzativo

La verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- esistenza della segregazione e contrapposizione di funzioni;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	32/288

- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte nelle disposizioni organizzative della Società.

Procedure operative

In tale ambito l'attenzione è stata rivolta alla verifica della esistenza di procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle strutture nelle aree a rischio, tenendo conto non soltanto delle fasi negoziali, ma anche di quelle di istruzione e formazione delle decisioni aziendali.

Sistema autorizzativo

L'analisi ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. L'accertamento è stato condotto sulla base dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne, alla luce dell'organigramma aziendale.

Sistema di controllo di gestione

In tale ambito si è analizzato il sistema di controllo di gestione vigente in Hitachi Rail STS, i soggetti coinvolti nel processo e la capacità del sistema di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

Monitoraggio e Gestione della documentazione

L'analisi ha riguardato l'esistenza di un idoneo sistema di monitoraggio costante dei processi per la verifica dei risultati e di eventuali non conformità, nonché l'esistenza di un idoneo sistema di gestione della documentazione tale da consentire la tracciabilità delle operazioni.

Principi etici formalizzati

In relazione alle singole attività a rischio reato previste nel D. Lgs. 231/01 dal legislatore, si è verificato il contenuto del Codice Etico, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2005 e successivamente aggiornato.

Sistema disciplinare

Le analisi svolte sono state finalizzate alla verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare attualmente vigente diretto a sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della Società – dirigenti e non – sia da parte di Amministratori, Sindaci e collaboratori esterni.

Comunicazione al personale e sua formazione

Le verifiche sono state rivolte ad accertare l'esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale. Considerata la necessità di iniziative dirette a dare attuazione al Decreto, è

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	33/288

stato implementato uno specifico piano volto alla comunicazione del Codice Etico e del Modello ed alla conseguente e mirata formazione del personale.

Attività svolte attraverso società di servizi

Le verifiche sul sistema di controllo hanno riguardato anche le attività svolte da società esterne.

Tali verifiche sono state condotte sulla base dei seguenti criteri:

- la formalizzazione delle prestazioni fornite in specifici contratti di servizi;
- la previsione di idonei presidi di controllo sull'attività in concreto espletata dalle società di servizi sulla base delle prestazioni contrattualmente definite;
- l'esistenza di procedure formalizzate/linee guida aziendali relative alla definizione dei contratti di servizi ed all'attuazione dei presidi di controllo, anche con riferimento ai criteri di determinazione dei corrispettivi ed alle modalità di autorizzazione dei pagamenti.

3.5 STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento (Modello) è costituito da una "Parte Generale" e dalle "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di reato considerate di possibile rischio per Hitachi Rail STS, contemplate nel Decreto e dello Statuto dell'Organismo di Vigilanza.

Nella "Parte Generale", dopo un richiamo ai principi del Decreto, vengono illustrate le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza, la formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale ed extra-aziendale, il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni dello stesso ed i principi di redazione del documento.

La Parti Speciali, predisposte per le diverse tipologie di reato di possibile rischio, indicano le aree di rischio e i relativi presidi di controllo. Tali Parti Speciali sono le seguenti:

La Parte Speciale "A" per i reati in danno della pubblica amministrazione (artt. 23, 24 e 25 del Decreto);

La Parte Speciale "A1" per i reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater del Decreto);

La Parte Speciale "B" per i reati societari (art. 25-ter, art. 25-sexies del Decreto);

La Parte Speciale "B1" per il reato di corruzione tra privati (art. 25-ter, comma 1 lett. s-bis del Decreto);

La Parte Speciale "C" per i reati colposi di omicidio e lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto);

La Parte Speciale "C1" per i reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 25-duodecies e art. 25-quinquies del Decreto);

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	34/288

La Parte Speciale “D” per i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di illecita provenienza (art. 25-octies del Decreto);

La Parte Speciale “E” relativa ai delitti informatici, di trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d’autore (artt. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto);

La Parte Speciale “F” relativa ai reati di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto);

La Parte Speciale “G”, relativa ai reati in violazione delle norme ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto) nonché al reato di combustione illecita di rifiuti;

La Parte Speciale “H” relativa ai reati di intralcio alla giustizia (art. 25-*decies* del Decreto ed art. 10, comma 9 della Legge n. 146/2006);

La Parte Speciale “I” relativa ai reati contro l’industria ed il commercio (art.25-*bis* 1 lett. f-*bis* ed art. 25-*bis* del Decreto) nonché al reato di cui all’art. 473 c.p..

La Parte Speciale “L” relativa ai reati fiscali (art. 25-*quiquiesdecies* del Decreto);

La Parte Speciale “M” relativa ai reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto).

Inoltre, costituisce parte integrante del Modello il Codice Etico, nel quale sono espressi i principi generali ed i valori cui deve essere ispirata l’attività di tutti coloro che a qualsiasi titolo operano per conto di Hitachi Rail STS.

3.6 ADOZIONE E GESTIONE DEL MODELLO NEL GRUPPO HITACHI RAIL STS

Nel caso Hitachi Rail STS si trovi a detenere partecipazioni di controllo diretto o indiretto in società di diritto italiano e le medesime siano consolidate, tali società si doteranno di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con le prescrizioni del Decreto.

Nel far ciò tali società provvederanno all’istituzione di un proprio Organismo di Vigilanza con il compito primario di esercitare i controlli sull’attuazione del Modello secondo le procedure in esso descritte e sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto.

L’Organismo di Vigilanza delle società controllate di diritto italiano che eventualmente la Capogruppo Hitachi Rail STS si trovasse a detenere:

1. si coordineranno con Hitachi Rail STS al fine di garantire l’adozione di un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo in linea con le prescrizioni del Decreto, con le Linee Guida di Confindustria e con i principi del presente Modello;
2. promuoveranno la trasmissione ad Hitachi Rail STS del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ed i suoi eventuali successivi aggiornamenti.

Le società di diritto non italiano controllate direttamente o indirettamente da Hitachi Rail STS e per le quali Hitachi Rail STS effettua il consolidamento (Società estere del Gruppo) adottano tutti quei provvedimenti organizzativi e strutturali che consentano di recepire correttamente e tempestivamente le disposizioni contenute nelle normative locali di recepimento delle Convenzioni internazionali di cui al precedente paragrafo 1.1.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	35/288

In ogni caso, tutte le Società estere del Gruppo armonizzano per quanto possibile i propri comportamenti ai principi di controllo contenuti nel presente Modello. Inoltre, le società estere adottano il Codice Etico della capogruppo Hitachi Rail STS S.p.A. specificando in un apposito paragrafo le procedure per l'adozione locale.

3.7 ELEMENTI DEL MODELLO

Come sopra accennato, le componenti del sistema di controllo preventivo che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono:

per quel che riguarda i reati dolosi:

- principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- sistema organizzativo formalizzato e chiaro;
- procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni presidi di controllo;
- poteri autorizzativi e di firma aggiornati e coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
- sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello, compreso il Codice Etico;
- sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Codice Etico e delle altre indicazioni del Modello.

per quel che riguarda i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e i reati consistenti nella violazione delle norme poste a tutela dell'ambiente:

- codice etico (o di comportamento) con riferimento ai reati considerati;
- una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda;
- formazione e addestramento di ciascun lavoratore/operatore aziendale che deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni;
- comunicazione, volta alla circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda per favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli;
- sistema di controllo, relativamente ai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente, integrato e congruente con la gestione complessiva dei processi aziendali;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	36/288

- sistema di monitoraggio, volto alla verifica dell'adeguatezza e dell'adozione delle misure di prevenzione e protezione;
- certificazioni ISO 14001 per l'ambiente e OHSAS 18001 per la sicurezza sul lavoro per tutte le unità produttive.

Qui di seguito vengono, quindi, descritti i principi di controllo su cui si fonda il Modello di Hitachi Rail STS, aventi caratteristiche applicabili a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto, mentre - fatto comunque salvo quanto prescritto nel presente paragrafo - si rinvia alle Parti Speciali per quanto concerne i protocolli aventi caratteristiche specifiche per ciascuna tipologia di reati.

Per quanto concerne il Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare ed il sistema di comunicazione e di formazione del personale, si rinvia ai successivi capitoli del Modello specificamente dedicati.

• Sistema Organizzativo

Il sistema organizzativo della società assicura la coerenza con le attività aziendali, la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, in applicazione di una appropriata segregazione delle funzioni,

Il Sistema organizzativo della Società (strutture/posizioni organizzative, missioni ed aree di responsabilità) viene definito attraverso l'emanazione di Disposizioni Organizzative e Comunicazioni di Servizio da parte dell' Amministratore Delegato, con il supporto della funzione *Human Resources*, la quale provvede periodicamente all'aggiornamento dell'organigramma della Società.

Tutti i documenti organizzativi sono disponibili in alcune pagine della intranet appositamente predisposte.

• Sistema Autorizzativo

Il Sistema Autorizzativo della Società è basato sui seguenti principi:

- definizione di ruoli, responsabilità e controlli nel processo di conferimento e revoca delle procure;
- monitoraggio delle procure esistenti e relativo aggiornamento;
- assegnazione e revoca di procure in coerenza con i ruoli ricoperti nell'organizzazione;
- chiara definizione dei poteri del delegato e dei limiti per l'esercizio delle procure, in coerenza con gli obiettivi aziendali;
- necessità di conferire procure per operare nei confronti di terzi, ed in particolare della Pubblica Amministrazione.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	37/288

In particolare, il sistema prevede l'attribuzione di:

- poteri di rappresentanza permanente, attribuibili tramite procure notarili registrate in relazione all'espletamento delle attività connesse alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione aziendale. Le procure che conferiscono poteri di rappresentanza permanente sono conferite unicamente dall'Amministratore Delegato;
- poteri relativi a singoli e/o più affari, conferiti con procure notarili o altre forme di delega in relazione al loro contenuto; l'attribuzione di tali poteri è regolata dalla prassi della Società, oltre che dalle leggi che definiscono le forme di rappresentanza, in coerenza con le tipologie dei singoli atti da stipulare.

Al fine di assicurare il costante aggiornamento e la coerenza tra il sistema autorizzativo dei poteri di firma e di rappresentanza aziendale e le responsabilità organizzative e gestionali definite, le Funzioni aziendali preposte si attivano al fine di garantire un costante aggiornamento del sistema dei poteri, in occasione:

- della revisione dell'assetto macro-organizzativo aziendale (costituzione/superamento di unità organizzative di primo livello, ecc.);
- di significative variazioni di responsabilità e avvicendamenti in posizione chiave in struttura;
- di uscita dall'organizzazione aziendale di soggetti muniti di poteri aziendali o di ingresso di soggetti che necessitano di poteri aziendali.

Il procedimento per il conferimento/revoca delle procure permanenti prevede che l'Ente *General Counsel & Compliance* tramite la funzione Corporate, sulla base della struttura organizzativa vigente e dei successivi aggiornamenti, elabori una proposta di conferimento/revoca delle procure all'Amministratore Delegato, sentita la funzione *Human Resources*. L'Ente *General Counsel & Compliance* tramite la funzione Corporate cura quindi le formalità notarili per il conferimento della procura e comunica il conferimento della stessa agli interessati, informando la funzione *Human Resources*. Analoga comunicazione è effettuata nel caso di revoca della procura.

• Procedure aziendali nelle aree a rischio

Le procedure interne applicabili anche con riguardo alle aree a rischio devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separazione, per quanto possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che la autorizza, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (cd. segregazione delle funzioni);
- evidenza documentale di ciascun passaggio rilevante del processo, incluso il controllo (cd. "tracciabilità");

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	38/288

- adeguato livello di formalizzazione.

L'attività della Società è disciplinata da disposizioni e comunicazioni organizzative, roles & mandates, descrizioni dei processi, procedure, istruzioni operative, nonché apposita modulistica.

- **Controllo di gestione e flussi finanziari**

Il sistema di controllo di gestione adottato da Hitachi Rail STS è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del Budget annuale, di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle riprevisioni.

Il sistema garantisce la:

- pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni in modo da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o da soggetti per quanto possibile distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare potenziali conflitti di interesse. È altresì richiesta la doppia firma da parte di dirigenti aziendali per l'impiego di liquidità.
- capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di reporting.
- la conservazione del patrimonio, con connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio,

- **Gestione della documentazione**

Tutta la documentazione, interna ed esterna, di Hitachi Rail STS viene gestita con modalità che disciplinano, a seconda dei casi, l'aggiornamento, la distribuzione, le registrazioni, l'archiviazione e la gestione della sicurezza di documenti e registrazioni, sulla base dei seguenti principi:

- definizione di ruoli e responsabilità nella predisposizione e veicolazione della documentazione e delle informazioni;
- definizione dei controlli di merito e forma sulla documentazione e le informazioni in entrata e uscita;
- definizione dei criteri di tracciabilità ed archiviazione della documentazione in entrata e in uscita.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	39/288

3.8 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a del Decreto) la sua adozione, l’attuazione, l’aggiornamento così come le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Hitachi Rail STS, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza.

In particolare, al Consiglio di Amministrazione competono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti materie:

- a) esame propedeutico e approvazione del Modello ovvero degli aggiornamenti, delle modifiche o delle integrazioni dello stesso, anche su proposta dell’OdV;
- b) valutazione delle eventuali criticità rilevanti ai fini del D.Lvo 231/01 e attuazione delle azioni correttive volte a rimuovere, sanare o mitigare dette criticità, anche su segnalazione dell’OdV;
- c) approvazione dello Statuto dell’OdV nonché delle sue modifiche o integrazioni;
- d) nomina, revoca e sostituzione dei componenti dell’OdV nonché determinazione dei relativi compensi;
- e) attribuzione all’OdV, su indicazione dello stesso, di una propria dotazione finanziaria da impegnarsi per i costi e le spese da sostenere nell’esercizio delle sue funzioni;
- f) applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare, nei casi in cui si prevede l’intervento del Consiglio di Amministrazione.

Ai fini dell’espletamento di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione si avvale del supporto delle strutture aziendali preposte così individuate: *Internal Audit*; *General Counsel & Compliance*, cui compete la responsabilità della Compliance di Gruppo, e *Human Resources & Organization*.

Le modifiche non sostanziali sono direttamente apportate nel Modello dall’Amministratore Delegato, salvo ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

In particolare è demandato al Consiglio di Amministrazione di Hitachi Rail STS, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente collegate all’ambito di applicazione del Decreto e presentino profili di rischio per la Società.

Tutte le modifiche e integrazioni di cui sopra, saranno tempestivamente comunicate alle diverse società controllate italiane per l’eventuale adeguamento dei rispettivi modelli di organizzazione gestione e controllo.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	40/288

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, occupandosi dell'Organismo di Vigilanza ne ha chiarito natura, caratteristiche e compiti indicando che:

- l'Organismo di Vigilanza è organismo dell'ente, ma dotato di poteri autonomi sia di iniziativa che di controllo;
- i suoi compiti sono di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché l'iniziativa del suo aggiornamento;
- l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo rende vano tutto il sistema di prevenzione posto in essere dall'ente.

Il Consiglio di Amministrazione di Hitachi Rail STS per assicurare autonomia, indipendenza e competenza dell'Organismo di Vigilanza ha approvato un apposito Statuto, facente parte come allegato del presente Modello, con il quale ha stabilito le regole per la nomina, la composizione e il funzionamento dell'Organismo, la durata in carica, la sospensione e sostituzione dei suoi Membri, le funzioni e i poteri, i report verso gli Organi societari e i vertici aziendali.

Per il dettaglio si rinvia allo Statuto stesso. Qui è sufficiente ribadire che lo Statuto stabilisce che l'Organismo abbia carattere plurisoggettivo e sia composto da membri esterni, uno dei quali in qualità di Presidente, individuati tra accademici e professionisti di comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche giuridiche, economiche e finanziarie e da almeno un membro interno individuato nella figura del responsabile *pro tempore* dell'Ente *Corporate Affairs Italy*.

A sua volta l'Organismo si è dotato di un apposito Regolamento, espressione della sua autonomia operativa e organizzativa, volto a disciplinare in particolare il funzionamento delle proprie attività.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all' Amministratore Delegato e al Consiglio di Amministrazione ed informa della sua attività il Collegio Sindacale.

4.2. FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I flussi informativi verso l'OdV sono di tre tipi:

- Flussi informativi periodici
- Flussi informativi ad hoc
- Segnalazioni

4.2.1 Flussi informativi periodici

I flussi informativi periodici consistono nelle informazioni inviate all'Organismo di Vigilanza dai responsabili delle funzioni aziendali individuati dalla Società di intesa con l'Organismo di

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	41/288

Vigilanza e secondo la periodicità da questo stabilita che attualmente è di sei mesi. I responsabili delle funzioni aziendali nella loro qualità di responsabili interni delle operazioni compiute dai loro Uffici nelle rispettive aree di competenza inviano un'informativa che comprende le notizie sulle attività svolte dai loro uffici che, o perché incidono sulla organizzazione aziendale, o per l'importanza economica delle operazioni o per altre circostanze che la caratterizzano possono presentare profili di rischio della commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto 231.

Le informazioni inviate hanno il fine di consentire all'OdV di orientare le proprie indagini e i propri approfondimenti volti a valutare il grado di idoneità ed efficacia del Modello alla prevenzione dei reati presupposto per l'applicazione del D.lgs. 231/2001 e il livello di concreta attuazione di quanto previsto dal Modello stesso.

Ciascuno dei responsabili di Direzione e di Funzione Aziendale risponderà per gli aspetti relativi alla sua area di competenza e per le persone che da lui dipendono, acquisendo presso i suoi uffici le informazioni necessarie e garantendone la correttezza.

Le informazioni trasmesse dovranno, per quanto di competenza, rispondere alle domande che seguono:

- Nome, Cognome, funzione e area di competenza aziendale;
- Formazione inerente il Modello di Organizzazione e Gestione ricevuta nel periodo da lui e dal personale che da lui dipende;
- Gradi di conoscenza acquisito circa il contenuto del Modello e l'efficacia dei presidi che sono previsti;
- Variazioni che possono incidere sulla efficacia del Modello intervenute nella struttura organizzativa aziendale, nella articolazione dei poteri e nel sistema di deleghe;
- L'indicazione dei rapporti intrattenuti dai loro uffici con soggetti della Pubblica Amministrazione indicando il nome dei funzionari, la loro collocazione nell'ambito della PA e l'oggetto dei loro rapporti;
- La richiesta o l'erogazione di finanziamenti pubblici, indicando in caso affermativo le causali e gli importi;
- I rapporti infragruppo per acquisto o cessione di beni o servizi o per operazioni finanziarie non di mercato, indicando importi e motivazioni;
- Le transazioni di natura commerciale o finanziaria con particolare riferimento alle operazioni effettuate in Paesi regolati da normativa finanziaria privilegiata;
- Le modifiche di protocolli, procedure e documenti di sicurezza con ripercussioni sui presidi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- Le modifiche del Sistema di Gestione Ambientale, dei protocolli, procedure e documenti in

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	42/288

- materia di tutela dell'ambiente;
- Gli esiti di monitoraggi e attività di verifica in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- Gli esiti di monitoraggi e attività di verifica in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento;
- I dati in merito a situazioni pericolose o ad accadimenti che possano essere sintomatici di debolezze o lacune nel sistema di prevenzione;
- Indicazione di ogni altra situazione od evento verificatosi nella propria area di competenza che possa assumere rilevanza per la concreta attuazione del Modello.

4.2.2 Flussi informativi ad hoc

I flussi informativi ad hoc comprendono le informazioni che i responsabili delle funzioni aziendali, individuati come al punto precedente, devono indirizzare all'OdV quando criticità attuali verificatesi nei loro uffici o apprese nell'esercizio della loro attività richiedono, per la loro gravità e importanza, di essere portate a conoscenza dell'OdV con immediatezza e senza rispettare la periodicità prestabilita. Fra le informazioni sono in ogni caso compresi:

- I provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità inerenti l'esistenza di procedimenti penali per reati presupposto per l'applicazione del D. 231/2001;
- Le richieste di assistenza legale inoltrate da amministratori, dipendenti o dirigenti per fatti rilevanti ai sensi del D. 231/2001;
- I risultati delle attività di verifica svolte dalla funzione di internal audit;
- I rapporti e le segnalazioni predisposti dalle funzioni aziendali, e le eventuali segnalazioni ricevute, comprese quelle in forma anonima, dalle quali emergono profili di criticità rispetto all'osservanza del D. 231/2001 o di quanto stabilito dal Modello;
- Le informazioni relative agli infortuni gravi verificatisi;
- Le informazioni relative agli episodi concernenti rischi o compromissioni gravi per l'ambiente;
- Le situazioni di particolare rilievo che presentino profili di rischio di commissione di reati presupposto per l'applicazione del D. 231/2001.

4.2.3 Segnalazioni e whistleblowing

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	43/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved - The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

Le segnalazioni sono le informazioni che i destinatari del Modello e i terzi ritengono di portare a conoscenza dell'OdV al di fuori o oltre quanto già previsto per i flussi informativi periodici o per i flussi informativi ad hoc che riguardano violazioni del Modello o altre anomalie che rappresentino un rischio di commissione di reati presupposto per l'applicazione del D. 231/2001.

Le segnalazioni, anche in forma anonima, ma circostanziate per quanto possibile, devono riguardare violazioni del Modello o anomalie o irregolarità di situazioni o comportamenti rilevanti ai sensi del D. 231/2001.

L'O.d.V valuta le segnalazioni ricevute, ivi comprese quelle in forma anonima, e le eventuali conseguenti iniziative a propria ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, e motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta.

Qualora sia noto il soggetto che invia la segnalazione, l'O.d.V agirà in modo da garantire il segnalante contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

Le segnalazioni potranno essere inviate:

- tramite il "canale informativo e dedicato di Gruppo utilizzabile attraverso il seguente link: hitachi.ethicspoint.com
- direttamente all'indirizzo dell'OdV: OdV@hitachirail.com

I consulenti, i collaboratori ed i partner commerciali, per quanto riguarda l'attività svolta con Hitachi Rail STS, possono effettuare la segnalazione attraverso i canali sopra indicati.

Le segnalazioni potranno altresì essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza tramite indirizzo di posta normale:

Responsabile Ente General Counsel & Compliance

*Hitachi Rail STS
via P. Mantovani n. 3-5
16151 Genova*

Anche in ottemperanza a quanto stabilito dalla L. 197/2017 in materia di whistleblowing alle segnalazioni possono accedere soltanto i componenti dell'Organismo di Vigilanza e i membri della sua Segreteria Tecnica.

Ai segnalanti è garantita la riservatezza dell'identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e delle persone e i segnalanti stessi sono in ogni caso tutelati contro qualunque forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	44/288

Le segnalazioni in malafede sono considerate violazioni gravi per l'applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare.

4.3 AZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'organismo di Vigilanza prende in considerazione ed esamina informazioni e le segnalazioni ricevute e prevede gli approfondimenti che ritiene necessari a suo insindacabile giudizio.

In questa fase di approfondimento può assumere tutte le indagini che ritiene necessarie, chiedere alle persone le informazioni necessarie, acquisire documentazione, avvalersi della collaborazione degli organi societari come internal audit, General Counsel & Compliance e Human Resources & Compliance, di altri organi societari o di consulenti esterni. Ogni attività dell'OdV viene verbalizzata e si conclude con una relazione, inviata alla Società, con la quale viene motivata:

- un'archiviazione quando ad avviso dell'OdV non è necessario assumere alcun provvedimento ulteriore;
- una raccomandazione quando è necessario un adeguamento del Modello, di una procedura o di un atto organizzativo;
- un suggerimento di azione disciplinare quando è stata individuata una violazione delle procedure o del Modello.

4.4 RACCOLTA, CONSERVAZIONE E ACCESSO ALL'ARCHIVIO DELL'O.D.V.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio, il cui accesso è consentito (nei termini riportati nel Regolamento dell'OdV) esclusivamente ai Membri dell'Organismo di Vigilanza e alla Segreteria Tecnica dell'Organismo.

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO AZIENDALE E ALL'ESTERNO

5.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Hitachi Rail STS promuove la conoscenza del Modello, del sistema normativo interno e dei loro relativi aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuire all'attuazione.

La Funzione Human Resources, in cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, gestisce la formazione del personale sui contenuti del Decreto e sull'attuazione del Modello attraverso uno specifico piano.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	45/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved - The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

In tale contesto, le azioni comunicative prevedono:

- inserimento del Modello e del Codice Etico nella intranet aziendale, nella specifica sezione dedicata e nella sezione Corporate Governance del sito internet della Società, anche nella versione in lingua inglese;
- disponibilità del Codice Etico per tutto il personale in forza e distribuzione ai nuovi assunti al momento dell'inserimento in azienda con firma attestante l'avvenuta ricezione e l'impegno alla conoscenza e rispetto delle relative prescrizioni;
- corso on-line permanente presso la intranet aziendale sui contenuti del Decreto, del Modello Organizzativo e del Codice Etico;
- sessioni di formazione specifica per il senior management;
- e-mail di aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello o al Codice Etico conseguenti ad intervenute modifiche normative e/o organizzative rilevanti ai fini del Decreto, anche con rinvio al corso on-line sull'intranet aziendale.

La partecipazione alle sessioni di formazione così come al corso on-line è obbligatoria e Hitachi Rail STS monitora costantemente che il percorso formativo sia fruito da tutto il personale. Inoltre, è effettuata una verifica dell'apprendimento mediante appositi questionari. La risposta corretta alle domande del questionario di verifica è condizione per ottenere il certificato di fruizione del corso.

La tracciabilità della partecipazione ai momenti formativi sulle disposizioni del Decreto è attuata attraverso la richiesta della firma di presenza nell'apposito modulo e, per quanto concerne le attività in modalità e-learning, attraverso l'attestato di fruizione del corso.

Eventuali sessioni formative di aggiornamento, oltre a specifici approfondimenti sul tema tenuti ai neoassunti nell'ambito del processo di inserimento nell'azienda, saranno effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice Etico o relative a sopravvenute normative rilevanti per l'attività della Società, ove l'Organismo di Vigilanza non ritenga sufficiente, in ragione della complessità della tematica, la semplice diffusione della modifica con le modalità sopra descritte.

5.2 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

Hitachi Rail STS promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Società.

L'informativa avviene, per i soggetti prima elencati, attraverso la circolarizzazione di una comunicazione ufficiale sull'esistenza del Modello e del Codice Etico, con invito alla consultazione sul sito internet della Società.

Hitachi Rail STS provvede ad inserire nei contratti con controparti commerciali, finanziarie e consulenti apposite clausole contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	46/288

6.SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

6.1 PRINCIPI GENERALI

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”* specificando che in tale sistema disciplinare devono essere previste sanzioni specifiche *“nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate”* (art. 6 comma 2-bis lett. d) e la Giurisprudenza ha più volte sentenziato nel senso di ritenere il sistema disciplinare un dei contenuti essenziali del Modello ex D.Lgs 231/2001.

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alle norme di legge in materia e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotte oggetto di sanzione le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello. Essendo quest'ultimo costituito anche dal complesso del corpo normativo che ne è parte integrante, ne deriva che per “violazione del Modello” deve intendersi anche la violazione di una o più procedure e/o dei principi del Codice Etico.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio e/o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidività dell'autore.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dalla Funzione Human Resources che ne riferisce all'O.d.V..

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	47/288

6.2 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI

6.2.1 Impiegati e Quadri

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili e dalla normativa di fonte collettiva applicabile.

In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento all'apparato disciplinare contemplato nel Contratto Collettivo.

In particolare, in conformità alle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori Metalmeccanici, si prevede che:

- incorre nei provvedimenti di RICHIAMO VERBALE, AMMONIZIONE SCRITTA, MULTA O SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE, secondo la gravità della violazione, il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti violazioni dei doveri del dipendente individuati dal CCNL (Sez. IV – Titolo VII – Art.9 – lettera l) pregiudizievoli per la disciplina e la morale dell'azienda;
- incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO CON PREAVVISO, il lavoratore che ponga in essere nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio infrazioni alle prescrizioni del presente Modello che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate al precedente punto, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso;
- incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto ovvero posto in essere in violazione delle prescrizioni del Modello tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, ravvisandosi in tale condotta una gravissima violazione tale da provocare all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale.

Il presente documento dettaglia, con particolare riferimento ai reati previsti dal Decreto, il codice disciplinare adottato in azienda e viene reso disponibile a tutti i dipendenti della Società attraverso i consueti mezzi di diffusione adottati in azienda.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'O.d.V. e dalla Funzione Human Resources.

6.2.2 Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle prescrizioni previste nel Modello e/o nel Codice Etico, o di adozione, nell'espletamento delle proprie attività di un comportamento non

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	48/288

conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali.

6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

Nel caso di violazione del Modello da parte di uno o più Amministratori e/o Sindaci di Hitachi Rail STS, l'O.d.V informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali – in base alle rispettive competenze - procederanno ad assumere una delle seguenti iniziative tendendo conto della gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto:

- dichiarazioni nei verbali delle adunanze,
- diffida formale,
- revoca dell'incarico e/o delega,
- richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno l'adozione di adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ivi compreso l'esercizio di azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità dell'amministratore nei confronti della Società e al ristoro dei danni patiti.

Tenuto conto che gli Amministratori di Hitachi Rail STS sono nominati dall'Assemblea degli Azionisti della Società, nell'ipotesi in cui si ravvisino violazioni del Modello tali da compromettere il rapporto di fiducia con l'esponente aziendale ovvero sussistano comunque gravi ragioni connesse alla tutela dell'interesse e/o dell'immagine della Società (ad esempio, applicazione di misure cautelari ovvero rinvio a giudizio di Amministratori in relazione alla commissione di reati da cui possa derivare la responsabilità amministrativa della Società), si procederà alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per deliberare in merito alla revoca del mandato.

6.4 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI, PARTNER, CONTROPARTI ED ALTRI SOGGETTI ESTERNI

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori, revisori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e nel Codice Etico potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale. La Funzione legale cura, con la collaborazione dell'O.d.V., l'elaborazione, l'aggiornamento e l'inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi negoziali o di partnership di tali specifiche clausole contrattuali che prevedranno, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	49/288

6.5 PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello e del Codice Etico si differenzia con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari quanto alla fase:

- della contestazione della violazione all'interessato;
- di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione potrà, in ogni caso, avere inizio a seguito della ricezione, da parte degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della comunicazione con cui l'O.d.V. segnala l'avvenuta violazione del Modello.

Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'O.d.V. ha l'obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell'ambito della propria attività.

Esaurita l'attività di verifica e di controllo, l'O.d.V. valuta, sulla base degli elementi in proprio possesso, la sussistenza delle condizioni per l'attivazione del procedimento disciplinare, provvedendo ad informare il Responsabile delle Risorse Umane, anche ai fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o regolamenti applicabili.

6.5.1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di Amministratore, il quale non sia legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, l'O.d.V. trasmette all'amministratore delegato, per il successivo invio al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'O.d.V., il Consiglio di Amministrazione convoca il membro indicato dall'O.d.V. per un'adunanza del Consiglio, da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	50/288

- comunicare all'interessato la data della adunanza, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali. La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione.

In occasione dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui sono invitati a partecipare anche i membri dell'O.d.V., vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta applicabile, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'O.d.V.

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell'Assemblea, a seconda dei casi, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'O.d.V., per le opportune verifiche.

Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale nei limiti consentiti dalle norme di legge applicabili.

In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà instaurato il procedimento previsto di seguito con riguardo ai Dirigenti/Dipendenti.

Qualora all'esito di tale procedimento sia comminata la sanzione del licenziamento, il Consiglio di Amministrazione convocherà senza indugio l'Assemblea dei Soci per deliberare la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

6.5.2. Il procedimento disciplinare nei confronti dei Dirigenti

La procedura di accertamento dell'illecito con riguardo ai Dirigenti è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'O.d.V. trasmette all'Amministratore Delegato ed al Responsabile della Funzione Human Resources & Organization, alla quale è assegnata la gestione dei dirigenti, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Entro cinque giorni dall'acquisizione della relazione dell'O.d.V., l'Amministratore Delegato convoca il Dirigente interessato mediante una comunicazione di contestazione contenente:

- l'indicazione della condotta constatata e l'oggetto di violazione ai sensi delle previsioni del Modello;
- l'avviso della data della audizione e la facoltà dell'interessato di formulare, anche in quella sede, eventuali considerazioni, sia scritte che verbali, sui fatti.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	51/288

A seguire l'Amministratore Delegato, di concerto con il Responsabile della Funzione Human Resources, definirà la posizione dell'interessato nonché l'implementazione del relativo procedimento sanzionatorio.

Se il soggetto per cui è stata attivata la procedura di contestazione ricopre il ruolo di Dirigente con attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione, e nel caso in cui l'attività di indagine ne comprovi il coinvolgimento ai sensi del D. Lgs. 231/01 è previsto che:

- il Consiglio di Amministrazione possa decidere nel merito della revoca delle deleghe attribuite in base alla natura dell'incarico;
- l' Amministratore Delegato possa attivarsi per la definizione della posizione del soggetto ed implementare il relativo procedimento sanzionatorio.

In termini generali, il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato, entro sei giorni dalla ricezione delle giustificazioni da parte del dirigente. Tale termine decorrerà dalla data in cui sono state rese le giustificazioni scritte ovvero, se successive, le giustificazioni orali. Nell'ambito dell'iter sopra descritto, è previsto che il Consiglio di Amministrazione della Società sia informato in entrambi i casi suddetti, in merito agli esiti delle verifiche interne ed al profilo sanzionatorio applicato.

L'O.d.V., cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, verifica la sua applicazione. Ferma restando la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria, il dirigente entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di licenziamento, può ricorrere al Collegio di Conciliazione e Arbitrato secondo le modalità previste dalla contrattazione applicabile. In caso di nomina del Collegio, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia di tale organo.

6.5.3. Il procedimento disciplinare nei confronti dei Dipendenti

Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti di Dipendenti avviene nel rispetto delle disposizioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e del CCNL.

In particolare, in caso di segnalazioni, l'O.d.V. trasmette al Responsabile della Funzione Human Resources una relazione contenente:

- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

La Società, tramite il Responsabile della Funzione Human Resources, e tempestivamente rispetto all'acquisizione della relazione, trasmette al Dipendente una comunicazione di contestazione scritta ex art. 7 dello Statuto dei Lavoratori contenente:

- l'indicazione puntuale della condotta constatata;
- le previsioni del Modello oggetto di violazione;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	52/288

- l'avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere l'intervento del rappresentante dell'associazione sindacale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato.

A seguito delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, il Responsabile della Funzione Human Resources assume provvedimenti in merito all'applicazione della sanzione, determinandone l'entità. Le sanzioni devono essere applicate entro sei giorni dal ricevimento delle giustificazioni. Il relativo provvedimento è comunicato altresì all'O.d.V. che verifica inoltre l'effettiva applicazione della sanzione irrogata.

Il Dipendente, ferma restando la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria, può, nei venti giorni successivi la ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla relativa pronuncia.

Nell'ambito dell'iter sopra descritto, è previsto che il Consiglio di Amministrazione della Società di Hitachi Rail STS sia informato in merito agli esiti delle verifiche interne ed al profilo sanzionatorio applicato nei confronti dei dipendenti.

6.5.4. Il procedimento nei confronti dei Terzi Destinatari del Modello

Al fine di consentire l'assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali indicate al par. 6.4, l'O.d.V. trasmette al responsabile della Funzione che gestisce il rapporto contrattuale e, per conoscenza, all'Amministratore Delegato, una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

La suddetta relazione, qualora il contratto sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società, dovrà essere trasmessa anche all'attenzione del medesimo e del Collegio Sindacale.

Il Responsabile della Funzione che gestisce il rapporto contrattuale, d'intesa con la Funzione Legale e sulla base delle eventuali determinazioni nel frattempo assunte dall'Amministratore Delegato nonché dal C.d.A e dal Collegio Sindacale nei casi previsti, invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta constatata, le previsioni del Modello oggetto di violazione nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali di cui si chiede l'applicazione.

7. ATTIVITA' DI VERIFICA SU APPLICAZIONE E ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il Consiglio di Amministrazione di Hitachi Rail STS d'intesa con l'OdV, sovraintende all'aggiornamento ed adeguamento del Modello nei casi in cui si renda necessario e/o

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	53/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved - The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

opportuno in ragione di intervenute modifiche del contesto normativo di riferimento, organizzative o dei protocolli interni della Società, ovvero di rilevate carenze del sistema normativo interno.

Le modifiche non sostanziali sono direttamente apportate nel Modello dall'Amministratore Delegato, salvo ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	54/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved - The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

PARTE SPECIALE “A”

Reati in danno della Pubblica Amministrazione

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	55/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved – The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

A.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale ha le seguenti finalità:

- definire i principi generali di comportamento e di controllo ai quali tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati ai quali riferisce la presente Parte Speciale,
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

I Destinatari del Modello sono, come definiti nella Parte Generale, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei ed in generale tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società.

In generale, tutti gli esponenti aziendali devono adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai seguenti documenti:

- il presente Modello;
- il Codice Etico;
- i ruoli e mandati come definiti nelle disposizioni organizzative;
- le procedure aziendali;
- le procure e le deleghe;
- ogni altro documenti che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Modello.

E' fatto comunque espresso divieto di adottare comportamenti contrari a quanto previsto da norme di legge.

I reati ai quali si riferisce la presente Parte Speciale sono quelli indicati agli artt. i seguenti ex art. 24 e 25 del Decreto, (si rinvia al relativo allegato del Modello per una descrizione dettagliata) e quindi:

- truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 ter, comma 1, c.p.);
- delitti contro la Pubblica amministrazione in concorso con Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio:
 - Concussione (art. 317 c.p.);
 - Corruzione:
 - o per l'esercizio della funzione (artt. 318- 320, 321);
 - o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319-320, 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	56/288

- concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale art. 2 L. 898/1986);
- peculato (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

A.2 AREE A RISCHIO

I reati della presente parte speciale trovano come presupposto rapporti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, siano essi pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. La definizione che il Codice penale (artt. 357 3 358) e la giurisprudenza penalistica danno alle due nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, da cui dipende poi l'applicazione dei reati contemplati dagli articoli 24 e 25 del D. 231/2001, è molto ampia e spesso controversa nella pratica, ma è espressa includendo:

- fra i pubblici ufficiali i pubblici dipendenti e i privati che formano, manifestano o certificano la volontà della Pubblica Amministrazione esercitando una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa
- fra gli incaricati di pubblico servizio i dipendenti pubblici o privati che esercitano un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma senza i poteri tipici di questa.

Quindi, se appare semplice e incontrovertibile per chiunque individuare come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio i dipendenti pubblici come ad esempio i funzionari di Polizia, i Magistrati, i funzionari delle Dogane o dell'Agenzia delle Entrate, delle ASL o dell'Inail e così via, più difficile può essere sapere che sono considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, i concessionari o direttori dei lavori di opere pubbliche, i funzionari di Aziende Municipalizzate, i funzionari di SACE, funzionari di Società Autostrade o di Ferrovie dello Stato, i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, taluni funzionari di Istituti bancari, i conducenti di mezzi di trasporto pubblico.

Va infine precisato che, sempre secondo il Codice penale, ai pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio italiani sono equiparati i Membri della Commissione europea, del Parlamento, della Corte di Giustizia della Comunità e tutti i soggetti che negli Stati membri dell'Unione europea o in altri Stati esteri esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio italiano.

Vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni o abbiano funzioni strumentali o facilitanti la realizzazione delle condotte illecite in esame. Apposito risk assesment è stato eseguito con riguardo a tali aree a rischio.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	57/288

Aree a rischio reato:

Sono considerate aree a rischio tutte quelle nelle quali si intrattengono rapporti con la P.A. ed in particolare quelle in cui si opera con:

- a.1) Rapporti con clienti pubblica amministrazione, nella gestione e coordinamento delle attività commerciali;
- a.2) Ricerca e negoziazione di commesse/contratti di vendita e di manutenzione con clienti pubblici e/o concessionari di pubblico servizio);
- a.3) Stipula, esecuzione e gestione dei contratti/commesse con i clienti/enti pubblici e/o concessionari di pubblico servizio;
- a.4) Selezione e gestione dei provider a supporto dell'attività commerciale e dei partner in A.T.I. (associazioni temporanee di impresa) e/o consorzi;
- a.5) Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle richieste di autorizzazioni, licenze, certificazioni, anche in occasione di verifiche ed ispezioni da parte delle amministrazioni pubbliche/ Autorità di Vigilanza competenti;
- a.6) Gestione dei rapporti e degli adempimenti previsti nell'ambito delle attività di richiesta e gestione di finanziamenti/contributi pubblici;
- a.7) Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali e rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- a.8) Finanza e Tesoreria;
- a.9) Gestione delle trasferte e dei rimborsi spese, delle spese di rappresentanza, ospitalità e omaggi, delle sponsorizzazioni ed erogazioni liberali ;
- a.10) Selezione, assunzione, gestione del personale
- a.11) Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze

Con riferimento alle suddette aree è di seguito riportata una descrizione delle attività sensibili, così come emerso nell'analisi del risk assessment.

a.1) Rapporti con clienti pubblica amministrazione, nella gestione e coordinamento delle attività commerciali

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	58/288

Le attività commerciali per lo sviluppo del business sono svolte dalle funzioni commerciali di business unit, da responsabili di business unit e dall'amministratore delegato, secondo le strategie commerciali definite in sede di predisposizione del piano strategico. Nelle funzioni commerciali sono presenti responsabili per area geografiche, che monitorano le opportunità commerciali nell'area di competenza. Tali attività comportano rapporti con i clienti e nei mercati esteri possono essere supportate da service provider. In questa fase sono anche definite le strategie di offerta, quali eventuali partner, subfornitori, soluzione tecnica e struttura contrattuale.

Con riguardo ai rapporti con clienti pubblica amministrazione nelle attività commerciali, le principali attività potenzialmente "a rischio" individuate per la commissione di illeciti sono le seguenti:

- *i) Gestione dei rapporti istituzionali con soggetti pubblici competenti nell'ambito delle attività di interesse aziendale.*
- *ii) Gestione dei rapporti commerciali nei confronti dei clienti (potenziali) appartenenti alla Pubblica Amministrazione (Italiana ed Estero) a soggetto da questi incaricati qualora la natura dell'incarico sia tali da assimilarli alla Pubblica Amministrazione.*
- *iii) Attività promozionale di carattere generale effettuato su clientela della società pubblica amministrazione.*
- *iv) Supporto e coordinamento nella definizione della strategia di offerta per clienti pubblica amministrazione o soggetto da questi incaricati qualora la natura dell'incarico sia tali da assimilarli alla Pubblica Amministrazione.*

I medesimi reati potrebbero essere commessi nei rapporti con un soggetto incaricato da cliente o attraverso un intermediario fra Hitachi Rail STS e la PA..

Nei rapporti con clienti e soggetti pubblici vi è anche il rischio di commissione del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato ogni qualvolta avvalendosi di falsa documentazione tecnica o commerciale, o altri artifici o raggiri si determinano condizioni negoziali che cagionano un danno al cliente pubblica amministrazione, indotto in errore, ed un ingiusto profitto per la società.

a.2) Ricerca e negoziazione di contratti di vendita e/o di manutenzione con clienti pubblici e/o concessionari di pubblico servizio

A seguito della decisione di perseguire una opportunità commerciale (decisione "go-notto go"), sono svolte le attività di offerta, precedute talvolta da una attività di pre-qualifica. In via preliminare si valuta la decisione di presentare offerta (decisione di "bid-not bid").

Secondo la procedura aziendale di bidding, è assegnato a tali attività di un gruppo di offerta, composto dai referenti delle funzioni aziendali interessate (es. project management, ingegneria ecc.) e coordinato da un riferimento della funzione di offerta entro la funzione commerciale. Tale gruppo di offerta esamina la documentazione di gara e predispone l'offerta. Durante questa fase potrebbero essere sottoposte richieste di chiarimento al cliente le cui

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	59/288

risposte sono in genere rese note a tutte gli offerenti. Dopo la presentazione dell'offerta potrebbe essere chiesta una offerta migliorativa (best and final offer). Alla aggiudicazione segue una fase di negoziazione finalizzata alla firma del contratto.

La citata procedura di offerta prevede fasi di riesame e di approvazione dell'offerta. L'offerta ed il contratto sono sottoscritti secondo il sistema delle procure aziendali.

In questa fase potrebbero esservi rapporti con il cliente od anche incaricati del cliente, o tra il cliente e incaricati dalla società, normalmente consulenti che assistono nella definizione delle specifiche di gara e nella valutazione delle offerte. Tali rapporti possono riguardare la presentazione dell' offerta od incontri per rispondere a richieste di chiarimenti.

Con riguardo ai rapporti con clienti nella ricerca e negoziazione di contratti, le principali attività potenzialmente "a rischio" individuate per la commissione di illeciti sono le seguenti:

- *i) Gestione delle attività di prequalifica della società per la partecipazione a gare o offerte.*
- *ii) Analisi dell'oggetto della gara o dell'offerta, comprese le specifiche ed i requisiti richiesti, e predisposizione della documentazione di gara.*
- *iii) Richiesta di chiarimenti su un bando di gara o una richiesta di offerta.*
- *iv) Partecipazione a negoziazioni per l'acquisizione di commesse o contratti e predisposizione della documentazione tecnica/economica necessaria all'acquisizione dell' ordine.*

In quest'area vi è il potenziale rischio di commissione di reato, al fine di ottenere un indebito beneficio per la società, quale ad esempio:

- definizione di condizioni e/o valutazioni in fase di pre-qualifica e/o valutazioni di offerta favorevoli alla società per favorirla in fase di selezione, pur in assenza dei requisiti necessari;
- risposte a richieste di informazioni in merito ad un bando di gara, che diano un vantaggio indebito alla società;
- valutazioni dell'offerta ricevuta e/o la definizione di condizioni di contratto favorevoli alla società pur in assenza dei requisiti necessari.

a.3) Stipula, esecuzione e gestione dei contratti con i clienti/enti pubblici o concessionari di pubblico servizio

La funzione Delivery, attraverso i project manager, è responsabile della gestione del contratto/commessa secondo la pianificazione, il budget ed i livelli di qualità attesi. Il Project manager coordina il gruppo di progetto, nel quale sono presenti i referenti delle funzioni aziendali coinvolti nella esecuzione del progetto (es. ingegneria, costruzione e messa in servizio ecc.). Anche la gestione del rapporto contrattuale è responsabilità del project

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	60/288

manager, eventualmente assistito da un assistente a ciò dedicato ed eventualmente per i temi più complessi dalla funzione legale.

Con riguardo ai rapporti con clienti pubblici nelle fasi di stipula, esecuzione e gestione dei contratti/commesse, le principali attività potenzialmente “a rischio” individuate per la commissione di illeciti sono le seguenti:

- *i) Definizione degli aspetti tecnico-economici connessi a varianti non previste dal contratto stipulato direttamente dalla società ovvero tramite ATI o Consorzio, e negoziazione di varianti e/o gestione di "claim" di commessa.*
- *ii) Gestione degli stati di avanzamento lavori e delle milestones contrattuali sia in termini di rapporti con il cliente e/o soggetti da questi incaricati sia di predisposizione della documentazione di supporto.*
- *iii) Gestione dei rapporti con i rappresentanti del cliente e/o soggetti da questi incaricati - tecnici interni, Commissioni di Collaudo, Direzione Lavori - e/o organismi pubblici es. Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviari - deputati alle verifiche previste dalla normativa di legge e/o contrattuale applicabile.*
- *iv) Partecipazione a riunioni con il cliente e/o soggetti da questi incaricati al fine di affrontare temi di rilievo con riferimento alla commessa/contratto.*
- *v) Gestione dei rapporti con il cliente e/o soggetti da questi incaricati in fase di audit sui progetti.*
- *vi) Gestione delle attività connesse alla gestione del credito per l'ottenimento del benestare al pagamento delle fatture attive dal cliente e/o soggetti da questi incaricati.*
- *vii) Gestione delle attività collaudo nelle varie fasi di esecuzione della commessa, es. factory acceptance test, verifiche di commissioni di collaudo, attivazioni parziali, ecc.*

a.4) Selezione e gestione dei provider a supporto dell'attività commerciale e dei partner in Associazioni Temporanee d'Impresa e/o Consorzi

Nei mercati esteri, la Società può avvalersi di provider a supporto commerciale attraverso contratti che prevedono lo svolgimento di specifici servizi di supporto commerciale e/o di ricerca di mercato e, ove necessario, di supporto tecnico e gestionale.

In occasione di gare indette da Enti pubblici e non, la Società, attraverso la costituzione di Associazioni Temporanee d'Impresa o Consorzi con altre società, partecipa alle fasi di predisposizione dell'offerta per l'aggiudicazione del contratto.

Con riguardo a quest'area, le principali attività potenzialmente “a rischio” individuate per la commissione di illeciti sono le seguenti:

- *promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso un provider a supporto dell'attività commerciale, al fine di ottenere indebiti favoritismi in relazione all'aggiudicazione di contratti (reato di corruzione);*

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	61/288

- promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso partner dell'associazione, al fine di ottenere indebiti favoritismi in relazione all'aggiudicazione di contratti (reato di corruzione);

Tenuto conto di questi rischi, la selezione e gestione del rapporto con provider e partner deve essere sottoposta a stringenti verifiche e monitoraggio.

a.5) Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle richieste di autorizzazioni, licenze, certificazioni, anche in occasione di verifiche ed ispezioni da parte delle amministrazioni pubbliche/Autorità di Vigilanza competenti

La società ha contatti e rapporti con la pubblica amministrazione (pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) in relazione alla richiesta e la gestione di autorizzazioni, licenze, concessioni amministrative, agli adempimenti in materia assistenziale e previdenziale, di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché agli adempimenti in materia tributaria, societaria e brevettale.

Inoltre, Hitachi Rail STS intrattiene rapporti con Autorità ed Organismi deputati, al presidio di peculiari profili connessi all'esercizio dell'attività imprenditoriale (Autorità Garante della privacy; Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, Camere di commercio), ovvero a specifici adempimenti di natura amministrativa (Registro delle imprese), ecc.

Con riguardo a quest'area, le principali attività potenzialmente "a rischio" individuate per la commissione di illeciti sono le seguenti:

- *i) Espletamento degli adempimenti e gestione dei rapporti con autorità quali Garante della Privacy, Garante delle Discipline della Concorrenza, enti attestatori SoA, Ministero delle Infrastrutture ed altri enti pubblici in riferimento all'ottenimento e al rinnovo della qualifica/attestazione di Contraente Generale.*
- *ii) Richiesta e gestione di autorizzazioni, permessi, concessioni, anche in sede di verifiche ed ispezioni in materia ad esempio di attivazione di cantiere, licenze edilizie, certificati di abitabilità, richiesta di Denuncia Inizio Attività-DIA, adempimenti relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente in rapporto con ASL, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro ecc.*
- *iii) Gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate, società incaricate delle attività di riscossione per conto di Enti Pubblici, Ministero delle Finanze, Amministrazione Finanziaria e Doganale) e la Guardia di Finanza anche in sede di verifiche ispettive e delle relative richieste di informazioni.*
- *iv) Gestione degli adempimenti e dei rapporti con i funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari (es. Tribunale, CCIAA, Ufficio del Registro, ecc.).*

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	62/288

- vi) Gestione dei rapporti con amministrazioni pubbliche quali INPS, INAIL, Direzione Provinciale del Lavoro, Ufficio per l'impiego, Regioni per le politiche di impiego ecc. per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento (ivi compresi gli adempimenti inerenti le assunzioni agevolate), anche in occasione di verifiche ed ispezioni;
- vi) Gestione delle attività connesse ai diritti, marchi e brevetti industriali, anche attraverso il supporto di consulenti esterni, nonché degli adempimenti verso la S.I.A.E. per i software registrati.

a.6) Gestione dei rapporti e degli adempimenti previsti nell'ambito delle attività di richiesta e gestione di finanziamenti/contributi pubblici

La società può accedere a finanziamenti/contributi pubblici, in varie modalità per la ricerca e sviluppo. Tali finanziamenti/contributi possono essere erogati da pubbliche amministrazioni italiane o dell'Unione Europea. La società potrebbe anche beneficiare di contributi alla formazione o per investimenti, in genere da parte di amministrazioni pubbliche nazionali.

I rapporti con la pubblica amministrazione finanziatrice o con soggetti da questi incaricati (es. la banca concessionaria) sono gestiti dalla funzione finanza, per gli aspetti amministrativi e dalla funzione Portfolio, Business Development & Innovation presso ciascuna BU per gli aspetti tecnici. La funzione Portfolio, Business Development & Innovation presso ciascuna BU istruisce la proposta tecnica- amministrativa, con il supporto delle altre funzioni aziendali. Alcuni progetti di ricerca potrebbero essere condotti in partnership con altre aziende e/o istituti di ricerca. La funzione Portfolio, Business Development & Innovation presso ciascuna BU ovvero la funzione Sviluppo in relazione ai temi coinvolti gestisce i rapporti con i partner.

I rendiconti dei costi sono predisposti dalla funzione Portfolio, Business Development & Innovation presso ciascuna BU con il supporto delle rilevanti funzioni e rivisti dalla amministrazione. Le attività svolte ed i costi sostenuti sono normalmente sottoposti ad una attività di verifica da parte dell'ente finanziatore oppure da un soggetto da questi incaricato (es. banca concessionaria, revisore contabile). I rapporti in sede di verifica con l'ente finanziatore o con il soggetto da questi incaricato sono gestiti dalla funzione Portfolio, Business Development & Innovation presso ciascuna BU, ovvero, in caso di banca concessionaria, dalla funzione finanza con il supporto della funzione Portfolio, Business Development & Innovation presso ciascuna BU.

a.7) Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali e rapporti con l'Autorità Giudiziaria

In tale ambito rientrano le attività inerenti al contenzioso gestito dalla Società, anche a livello internazionale, in sede amministrativa, penale o civile, ivi compresi gli arbitrati rituali.

Tali attività infatti comportano contatti, anche per interposta persona (ad esempio, legali esterni di fiducia della Società), con gli organi giudiziari o amministrativi, competenti ad istruire e decidere il contenzioso, nonché, eventualmente, con ausiliari dei medesimi, con organi di

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	63/288

polizia giudiziaria, cui compete lo svolgimento di attività di indagine delegate dall'Autorità giudiziaria. In tale ambito rientrano altresì i rapporti intrattenuti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi fase di procedimenti penali dinanzi all'Autorità Giudiziaria nazionale o internazionale.

Tale attività è seguita dalla funzione legale che per i procedimenti giudiziali si avvale del supporto di legali esterni, nominati con una procura specifica. Per quanto riguarda i contenziosi in materia giuslavoristica, tale attività è seguita dalla funzione Human Resources.

a.8) Finanza e Tesoreria

Con riguardo alla gestione dei flussi monetari, la funzione CFO è responsabile di tale gestione, compresa quella relativa ai conti correnti (apertura/chiusura), alle operazioni di incasso e pagamento - queste ultime come autorizzate dalle funzioni aziendali utilizzatrici dei servizi o dalle funzioni deputate al ricevimento ed alla verifica dei materiali/beni consegnati – la gestione della liquidità e delle operazioni di finanziamento, la gestione della piccola cassa.

L'attività in esame presenta profili di rischio in quanto possibile presupposto per la creazione di disponibilità economiche occulte da destinare alla corruzione di pubblici agenti in vista dell'ottenimento di vantaggi indebiti in favore della Società.

Particolare attenzione deve dunque essere anzitutto posta alla definizione delle politiche finanziarie, in modo che esse consentano di evidenziare la legittimità delle scelte di destinazione delle risorse sociali, anche in vista di una verifica successiva in ordine al loro effettivo utilizzo.

In tale ambito assume particolare rilievo il rapporto con le società controllate ai fini della concessione e gestione delle eventuali garanzie intragruppo, nonché della gestione della tesoreria di gruppo.

a.9) Gestione delle trasferte e dei rimborsi spese, delle spese di rappresentanza, ospitalità e omaggi, delle sponsorizzazioni ed erogazioni liberali

La gestione delle trasferte e dei rimborsi spese riguarda le spese sostenute da dipendenti (non dirigenti e dirigenti) in relazione a trasferte. Secondo le procedure ed i sistemi aziendali tali spese sono autorizzate sia in via preventiva alla richiesta di una trasferta, sia in via consuntiva, all'atto della liquidazione in base alla rendicontazione della stessa.

La gestione delle spese di rappresentanza, ospitalità ed omaggi riguarda le spese finalizzate al mantenimento ed allo sviluppo delle relazioni con i terzi, quali quelle relative a colazioni o incontri di lavoro, nonché l'accoglienza funzionale alla promozione dell'immagine o dei servizi resi dalla Società, in occasione di manifestazioni ed eventi aziendali. Gli omaggi sono gli oggetti, di modico valore, funzionali a diffondere e promuovere l'immagine o a sostenere le relazioni esterne della Società.

La gestione delle sponsorizzazioni, iniziative pubblicitarie ed erogazioni ad enti ed associazioni riguarda contratti, connessi ad un determinato evento, progetto o attività e stipulati della Società per la valorizzazione e la diffusione del nome, dell'immagine e del marchio aziendali

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	64/288

o per la promozione dell'attività aziendale, nonché le donazioni o altre erogazioni liberali o la fornitura di beni e servizi a soggetti non aventi scopo di lucro.

Le attività in esame presentano profili di rischio potendo rappresentare veicolo per occultare l'indebita erogazione a favore di pubblici agenti, operanti nei settori di interesse per la Società, di somme di denaro o benefici di qualsiasi natura in vista dell'ottenimento di indebiti favori, con conseguente possibile integrazione dei reati di corruzione. Analogamente può integrarsi anche il reato di istigazione alla corruzione.

a.10) Selezione, assunzione e gestione del personale

La funzione risorse umane assicura la definizione della struttura organizzativa ed i fabbisogni di risorse coerentemente con la strategia aziendale e le esigenze delle varie funzioni aziendali; assicura inoltre, sempre in coerenza con la strategia aziendale, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, il piano di merito, il supporto nello sviluppo delle competenze e le relazioni industriali con le organizzazioni sindacali ai vari livelli (aziendali, territoriali e nazionali).

L'area in esame presenta profili di rischio poiché la selezione, assunzione e gestione del personale (es. politiche di merito) potrebbe rappresentare il veicolo attraverso il quale ottenere vantaggi indebiti nell'ipotesi che coinvolgano una persona vicina ad un pubblico agente o, in un procedimento giudiziario, un magistrato, un cancelliere, un testimone.

a.11) Approvvigionamenti di beni, servizi e consulenze

L'area degli approvvigionamenti è strumentale alla commissione dei vari reati. Quanto ai reati che interessano questa parte speciale si segnalano, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- la selezione e l'impiego di fornitori o consulenti "vicini" o "graditi" a soggetti pubblici, pur in assenza dei necessari requisiti di competenza e professionalità, al fine di ottenere indebiti favori / favorire gli interessi della Società (es. stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione, ottenimento di autorizzazioni, ecc.);
- la definizione di compensi "gonfiati" o esorbitanti, cioè superiori a quelli di mercato o al valore della prestazione o consulenza realmente eseguita, con la finalità di creare disponibilità da utilizzarsi a fini corruttivi. Tale condotta appare più insidiosa nel caso delle consulenze in considerazione della natura immateriale della prestazione oggetto del contratto e quindi della difficoltà di identificare l'effettivo valore economico della prestazione resa. Analogamente per le motivazioni di cui sopra, potrebbero presentare un profilo di rischio anche gli acquisti infragruppo.

A3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	65/288

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico dei suddetti Destinatari – di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato considerate in questa parte speciale (artt. 23, 24, 25, del Decreto), anche nella forma del concorso;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e del Codice Etico;
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni in denaro a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o a persone a questi ultimi vicini al fine di ottenere indebiti benefici;
- distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalla normativa interna (si veda la procedura aziendale in materia di omaggi, ospitalità e spese di rappresentanza – cfr elenco procedure in allegato). E' comunque vietata qualsiasi forma di omaggio a funzionari pubblici italiani ed esteri, anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. Gli omaggi offerti o ricevuti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni aziendali, uso improprio delle spese di rappresentanza, ecc.) in favore di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- ricevere vantaggi di qualsiasi natura, eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque volti ad acquisire indebiti trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme di aiuti o contribuzioni, pagamenti o benefici materiali a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per influenzare o compensare un atto del loro ufficio ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla società; dare seguito a richieste indebite di denaro o altri benefici provenienti da qualunque persona. In tali casi, il dipendente deve informare tempestivamente il proprio superiore e sospendere ogni rapporto d'affari con il richiedente;
- firmare atti o documenti che abbiano rilevanza esterna alla società in assenza di poteri formalmente attribuiti od esorbitando dai poteri attribuiti;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	66/288

- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni, licenze, certificazioni, attestazioni, concessioni e simili;
- omettere informazioni dovute, al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici ufficiali in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;
- fornire, in qualsiasi modalità, informazioni non veritiere od incomplete alla Pubblica Amministrazione nazionale od estera;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- effettuare assunzioni di personale non necessarie o non meritocratiche al solo fine di ottenere indebiti benefici;
- riconoscere rimborsi spese di trasferta e di rappresentanza che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta o in assenza di idonea documentazione giustificativa;
- emettere richieste di acquisto che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della società e che non siano autorizzate in base alle deleghe conferite;
- assegnare contratti di fornitura o di subappalto a persone o società "vicine" o "gradite" a pubblici ufficiali al solo fine di ottenere un indebito beneficio;
- assegnare contratti di fornitura o di subappalto in assenza dei necessari requisiti di qualità, sicurezza e convenienza dell'operazione di acquisto;
- "indirizzare" illecitamente attraverso condotte corruttive le procedure di gara per l'affidamento di forniture al fine di far risultare aggiudicatario uno specifico soggetto, anche escludendo artificiosamente altri soggetti partecipanti;
- approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner commerciali e/o consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle prassi vigenti in ambito locale ed ai prezzi di mercato;
- erogare forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, abbiano invece la finalità di promuovere o favorire interessi della società;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	67/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved - The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

- mettere in atto comportamenti atti a scoraggiare la partecipazione degli altri offerenti, in caso di gare pubbliche, ovvero ad acquisire informazioni utili a ottenere illecitamente un vantaggio competitivo da parte della società a danno dei concorrenti;
- esibire, nella partecipazione a gare pubbliche, documenti falsi o alterati, in tutto o in parte;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre i clienti in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni dei clienti;
- riconoscere eventuali sconti, stralci di crediti e/o piani di rientro al fine di ottenere indebiti vantaggi nell'ambito dei rapporti con clienti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni;
- assegnare incarichi di consulenza/ mandati a persone o società che non presentino requisiti di onorabilità, professionalità e affidabilità; utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento e incasso al di fuori dei casi consentiti dai regolamenti e dalle procedure aziendali o comunque in modo improprio;
- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare quelli eventualmente aperti presso paesi esteri;
- disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali *black list* internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;
- affidare lavori, servizi e forniture e disporre i relativi pagamenti senza rispettare i requisiti di forma e tracciabilità richiesti dalle normative vigenti in materia di contratti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili;

Con riguardo ai **rapporti con clienti Pubblica Amministrazione, nella gestione e coordinamento delle attività commerciali (a.1) e nella ricerca e negoziazione di commesse/contratti di vendita (a.2)**, la Società si conforma ai principi di controllo di seguito descritti (si veda la procedura aziendale di "Bidding" – cfr elenco procedure in allegato). Tali principi di controllo si applicano anche nei rapporti con soggetti incaricati dal cliente, quali consulenti che assistono nella definizione delle specifiche di gara e nella valutazione dell'offerta:

- rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, dal sistema autorizzativo e dal sistema delle deleghe nei rapporti con i clienti o soggetti da questi incaricati;
- rispetto dei principi di correttezza, trasparenza ed integrità nel rapporto con i clienti o soggetti da questi preposti;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	68/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved - The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

- osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti, dei principi etici, e delle procedure esistenti;
- tracciabilità delle decisioni prese e degli atti eseguiti con riguardo ai rapporti con il cliente o soggetti da questi preposti, conservando adeguata evidenza documentale;
- trasparenza e correttezza nel fornire informazioni e dati ai clienti o a soggetti da questi preposti, al fine di garantirne la completezza e veridicità;
- una pluralità di funzioni aziendali è coinvolta nella fase di offerta attraverso i propri rappresentanti nel gruppo di offerta;
- la documentazione di offerta (tecnica e commerciale) da inviare al cliente è soggetta a attività di riesame ed approvazione secondo la procedura aziendale in materia di "Bidding";
- le offerte presentate devono essere sottoscritte da soggetto dotato di idonea procura. Tale procura deve essere conferita in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite al soggetto delegato;
- i suddetti soggetti devono esercitare i poteri loro conferiti, rispettandone l'ampiezza ed osservando le modalità operative di cui alle procedure aziendali. In particolare, devono essere comunque rispettati i livelli autorizzativi interni previsti dalle procedure in vigore qualora, in sede di negoziazione dell'offerta presentata, il cliente richieda modifiche (di natura economico o tecnica) tali da comportare profili di rischio non valutati ed approvati dai soggetti aziendali competenti;
- qualora la funzione commerciale si avvalga nelle attività di promozione commerciale del supporto di provider quali promotori, consulenti e simili, si devono seguire i principi di controllo relativi alla area a rischio della selezione e gestione dei provider a supporto dell'attività commerciale (area a.4);
- qualora sia prevista la partecipazione alla offerta nella forma dell'associazione temporanea di impresa, si devono seguire i principi di controllo relativi alla area a rischio della selezione e gestione dei partner (area a.4);
- qualora la fornitura oggetto del contratto preveda il coinvolgimento di subappaltatori o co-fornitori, si devono seguire i principi di controllo relativi alla area a rischio dell'approvvigionamento di beni e servizi (area a.11).

Con riguardo ai **rapporti con la Pubblica Amministrazione nella stipula, esecuzione e gestione dei contratti/commesse** (a.3), la Società si conforma ai seguenti principi di controllo (si veda la procedura aziendale in materia di "Project Managing" – cfr elenco procedure in allegato). Tali principi di controllo si applicano anche nei rapporti con soggetti incaricati dal cliente, quali consulenti che assistono nella gestione del contratto.

- identificazione delle responsabilità entro il gruppo di progetto e sistemi di reporting verso il project manager ed il controller, quest'ultimo appartenente a funzione (Amministrazione, Finanza e Controllo) indipendente dalla funzione Delivery;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	69/288

- Il project manager riferisce periodicamente sullo stato delle commesse al responsabile Delivery/PM di area nelle riunioni gestionali per le commesse significative, ovvero nella reportistica di commessa;
- rispetto dei principi di trasparenza, correttezza ed integrità nel comportamento tenuto nell'esecuzione dei rapporti contrattuali ed in ogni dato ed informazione predisposta per il cliente (es. stati avanzamento lavori, richieste di varianti ecc). Eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere nell'esecuzione di tali rapporti, ivi inclusi eventuali inadempimenti, sono evidenziate in forma scritta e gestiti dalle funzioni competenti in conformità agli accordi contrattuali, nonché nel rispetto della legge e delle altre norme vigenti in materia;
- tracciabilità e documentazione dei rapporti intrattenuti con il cliente o soggetti da questi incaricati;
determinazione delle modalità di pagamento (nessun tipo di pagamento può esser effettuato cash o in natura) e divieto espresso di corrispondere pagamenti di facilitazione allo scopo di favorire prestazioni comunque dovute da parte della pubblica amministrazione (si veda la procedura aziendale in materia di omaggi, ospitalità e spese di rappresentanza – cfr elenco procedure in allegato);
- gli atti generati in fase di esecuzione del contratto/commessa e con rilevanza verso l'esterno devono essere firmati da soggetti dotati di idonea procura secondo il sistema aziendale;
- rispetto delle competenze aziendali e del sistema delle deleghe in essere, anche con riferimento ai limiti di spesa relativi alle funzioni ed alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- in caso di ricorso a stabili organizzazioni all'estero per l'esecuzione dei contratti con i clienti, la gestione delle attività deve avvenire comunque nel rispetto delle procedure e prassi applicabili alla gestione del contratto e della stabile organizzazione;
- nell'ambito della gestione della commessa, devono essere utilizzati strumenti e metodologie di project management e controlling, quali il programma lavori ed il budget, che assicurino: (i) un'adeguata pianificazione di tutte le attività di esecuzione dei contratti ed delle collegate risorse; (ii) una chiara identificazione delle responsabilità, dei compiti e delle risorse assegnati in fase di esecuzione delle attività; (iii) una chiara identificazione delle responsabilità e dei compiti assegnati in fase di verifica e controllo delle attività eseguite;
- le varianti in corso d'opera, se hanno impatto sull'oggetto contrattuale e/o comportano una variazione economica, devono: (i) essere supportate da adeguata documentazione tecnico-economica; (ii) essere approvate all'interno delle società da persone dotate dei poteri autorizzativi interni e di firma, (iii) essere approvate dal cliente;
- le attività di collaudo devono essere appropriatamente pianificate nel programma lavori, organizzate con la partecipazione delle funzioni aziendali competenti e le relative risultanze devono essere tracciate;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	70/288

- qualora la funzione Delivery si avvalga nelle attività di esecuzione della commessa del supporto di provider quali promotori, consulenti e simili, si devono seguire i principi di controllo relativi alla area a rischio della selezione e gestione dei provider a supporto dell'attività commerciale (area a.4);
- qualora sia prevista l'esecuzione del contratto nella forma dell'associazione temporanea di impresa, si devono seguire i principi di controllo relativi alla area a rischio della selezione e gestione dei partner (area a.4);
- qualora la fornitura oggetto del contratto preveda il coinvolgimento di subappaltatori o co-fornitori, si devono seguire i principi di controllo relativi alla area a rischio dell'approvvigionamento di beni e servizi (area a.11).

Con riferimento alla **selezione e gestione dei provider a supporto dell'attività commerciale** (a.4), l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo (si veda la procedura aziendale sui servizi a supporto dell'attività commerciale – cfr elenco procedure in allegato):

- tutti i rapporti con promotori/consulenti/fornitori di servizi a supporto dell'attività commerciale devono essere improntati ai principi della trasparenza e dell'integrità e devono prevedere prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato ed accertando che non vi siano aspetti che possano favorire la commissione di reati in Italia o all'estero;
- i contratti in oggetto sono disciplinati da una specifica procedura che prevede:
 - chiara formalizzazione delle motivazioni dell'attribuzione d'incarico e della scelta del provider;
 - regole per la selezione con lo svolgimento di una dettagliata due diligence, che deve essere analiticamente documentata,
 - regole per la formazione del contratto;
 - modalità di gestione del rapporto basate sull'ottenimento di periodici report scritti sulla attività svolta.
- la funzione Sales & BD è responsabile di effettuare il processo di due diligence con il supporto della funzione legale e di documentare l'esito di tale processo in una scheda di evidenza, indicando le valutazioni fatte, in particolare con riguardo ad eventuali fattori di rischio ed indicatori di criticità, e le decisioni assunte;
- la funzione legale è responsabile di verificare il rispetto della procedura e la conformità del contratto ai requisiti della procedura aziendale;
- il contratto con il provider prevede clausole di impegno a non tenere nello svolgimento del servizio comportamenti non etici od illeciti, nonché di impegno al rispetto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	71/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved – The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

- la funzione Sales & BD è responsabile di ottenere i report scritti periodici sulla attività svolta. Tale responsabilità è della funzione Delivery quando il supporto del provider prosegue nella fase di gestione del commessa;
- una funzione aziendale indipendente verifica la completezza e la coerenza della documentazione di due diligence prima di sottoporre il contratti alla firma del vertice aziendale; tale funzione conserva tale documentazione ed il contratto firmato;
- la funzione amministrazione verifica la coerenza documentazione a supporto della prestazione prima di liquidare la prestazione; tale funzione conserva tale documentazione.

Con riferimento alla **selezione e gestione dei partner in A.T.I. e/o consorzi** (a.4), l'attività della Società deve conformarsi ai seguenti principi di controllo (si veda la procedura aziendale di "Bidding" – cfr elenco procedure in allegato):

- standardizzazione degli accordi con i Partner e/o altri soggetti terzi, i quali sono definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso (in particolare quelle di partecipazione congiunte ad eventuali gare) nonché delle clausole volte a garantire il rispetto del D. Lgs. 231/2001 tra i contraenti, e sono verificati ed approvati in base alle vigenti procedure e nel rispetto dei poteri conferiti a soggetti di Hitachi Rail STS;
- verifica dell'integrità, onestà ed affidabilità del Partner con cui effettuare l'associazione, attraverso una specifica analisi di background che consideri eticità e standing, competenze di natura tecnica, solidità patrimoniale e finanziaria;
- verifica ed accertamento dell'identità delle controparti e dei soggetti per conto dei quali esse eventualmente agiscono
- evidenza/tracciabilità delle valutazioni effettuate per la selezione dei Partner.

Con riferimento alla gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle **richieste di autorizzazioni, licenze, certificazioni anche in occasione di verifiche ed ispezioni** da parte delle amministrazioni pubbliche (a.5), l'attività della Società deve conformarsi ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione del processo di ottenimento delle autorizzazioni, nonché nella gestione degli adempimenti in materia ambientale e di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, coinvolgendo ove possibile più soggetti nei rapporti con le pubbliche amministrazioni anche in occasioni di verifiche ed ispezioni, o almeno informando i responsabili;
- assenza di comportamenti volti a esercitare qualsivoglia pressione o comunque influenzare indebitamente le determinazioni degli organi amministrativi nella gestione

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	72/288

dei rapporti con la Pubblica Amministrazione in vista della richiesta di autorizzazioni, permessi e concessioni;

- rispetto dei limiti della concessione, dell'autorizzazione o del permesso ottenuti. Eventuali criticità o difficoltà di qualsiasi genere sono evidenziate in forma scritta e gestite dalle funzioni competenti nel rispetto della legge e delle altre norme vigenti in materia e delle procedure aziendali;
- i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive sono gestiti dal responsabile della funzione coinvolta o dai soggetti da questi individuati, secondo quanto previsto dalla normativa aziendale;
- in sede di ispezione le funzioni deputate operano, nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organizzazione aziendale, con trasparenza, correttezza e spirito di collaborazione, agevolando l'attività di verifica e fornendo, in maniera completa e corretta, le informazioni, i dati e la documentazione richiesta;
- i verbali relativi alle visite ispettive sono sottoscritti dal responsabile della funzione coinvolta; ovvero, in assenza di verbale, le principali visite ispettive sono documentate tramite relazioni interne di sintesi contenenti le seguenti informazioni: Pubblica Amministrazione intervenuta, motivo della visita ispettiva, soggetti interni intervenuti e eventuali rilievi emersi;
- trattamento della documentazione relativa all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni e permessi da parte della Pubblica Amministrazione in modo da garantirne la completezza, correttezza ed integrità;
- i responsabili delle funzioni competenti verificano la completezza, correttezza ed integrità della documentazione predisposta dal personale a ciò assegnato prima dell'invio alla pubblica amministrazione interessata;
- al fine di garantire la tracciabilità degli atti eseguiti e dei soggetti delle amministrazioni pubbliche contattate, anche in occasione di verifiche o ispezioni, tutti i documenti (interni o esterni) predisposti devono essere accuratamente archiviati dalla funzione che ha tenuto tali contatti;
- divieto espresso di corrispondere pagamenti di facilitazione allo scopo di favorire prestazioni comunque dovute da parte della pubblica amministrazione.

Con riferimento alla **gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria, con i soggetti pubblici preposti agli adempimenti societari e con le Autorità/Organismi di Vigilanza** (a.5), l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria con i soggetti pubblici preposti agli adempimenti societari e con le Autorità/Organismi di Vigilanza;
- chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'amministrazione finanziaria;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	73/288

- segregazione di funzioni e compiti tra chi predispone la documentazione da inviare alla P.A. e chi la controlla prima di procedere all'invio;
- monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, al fine di garantire l'adeguamento alle novità normative in materia fiscale, nonché le tempistiche da rispettare per i vari adempimenti;
- controlli di completezza ed accuratezza circa la determinazione delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto;
- rispetto degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di documentazione fiscale;
- i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive sono gestiti dal responsabile della funzione coinvolta o dai soggetti da questi individuati, secondo quanto previsto dalla normativa aziendale;
- in sede di ispezione le funzioni deputate operano, nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organizzazione aziendale, con trasparenza, correttezza e spirito di collaborazione, agevolando l'attività di verifica e fornendo, in maniera completa e corretta, le informazioni, i dati e la documentazione richiesta;
- i verbali relativi alle visite ispettive sono sottoscritti dal responsabile della funzione coinvolta; ovvero, in assenza di verbale, le principali visite ispettive sono documentate tramite relazioni interne di sintesi contenenti le seguenti informazioni: Pubblica Amministrazione intervenuta, motivo della visita ispettiva, soggetti interni intervenuti e eventuali rilievi emersi;
- trattamento della documentazione relativa agli adempimenti fiscali in modo da garantirne la completezza, correttezza ed integrità;
- evidenza dei rapporti intercorsi con la P.A., in particolare in sede di verifiche ispettive;
- divieto espresso di corrispondere pagamenti di facilitazione allo scopo di favorire prestazioni comunque dovute da parte della pubblica amministrazione.

Con riferimento alla **gestione dei rapporti con le PP.AA. per gli adempimenti connessi all'amministrazione del personale dipendente** (a.5), l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti con la P.A. connessi ad adempimenti previdenziali ed assistenziali;
- chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali;
- segregazione di funzioni e compiti tra chi predispone la documentazione da inviare alla P.A. e chi la controlla prima di procedere all'invio;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	74/288

- monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento, nonché le tempistiche da rispettare per i vari adempimenti;
- i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive sono gestiti dal responsabile della funzione coinvolta o dai soggetti da questi individuati, secondo quanto previsto dalla normativa aziendale;
- in sede di ispezione le funzioni deputate operano, nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organizzazione aziendale, con trasparenza, correttezza e spirito di collaborazione, agevolando l'attività di verifica e fornendo, in maniera completa e corretta, le informazioni, i dati e la documentazione richiesta;
- i verbali relativi alle visite ispettive sono sottoscritti dal responsabile della funzione coinvolta; ovvero, in assenza di verbale, le principali visite ispettive sono documentate tramite relazioni interne di sintesi contenenti le seguenti informazioni: Pubblica Amministrazione intervenuta, motivo della visita ispettiva, soggetti interni intervenuti e eventuali rilievi emersi;
- trattamento della documentazione relativa agli adempimenti previdenziali ed assistenziali in modo da garantirne la completezza, correttezza ed integrità;
- evidenza dei rapporti intercorsi con la P.A., in particolare in sede di verifiche ispettive;
- divieto espresso di corrispondere pagamenti di facilitazione allo scopo di favorire prestazioni comunque dovute da parte della pubblica amministrazione.

Con riferimento alla gestione dei **rapporti e degli adempimenti previsti nell'ambito delle attività di richiesta e gestione di finanziamenti/contributi pubblici** - si veda la procedura aziendale in materia di gestione dei progetti finanziati – cfr elenco procedure in allegato - (a.6), l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, che prevede il coinvolgimento di più funzioni, e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti con tali soggetti pubblici o soggetti da questi incaricati (quali la banca concessionaria, una società di revisione);
- chiara identificazione nell'organizzazione aziendale dei soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con i soggetti pubblici o che svolgono funzioni di soggetti pubblici, nella gestione dei finanziamenti/contributi pubblici;
- segregazione di funzioni e compiti tra chi predispone la documentazione da inviare all'ente finanziatore e chi la controlla prima di procedere all'invio;
- tracciabilità dei costi sostenuti per il progetto finanziato nella contabilità industriale dell'azienda ed evidenza del controllo sullo scopo, costi e tempi del progetto nel processo di project management;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	75/288

- in caso di collaborazioni con partner nell'ambito di progetti di ricerca e sviluppo, le parti interessate concordano esplicitamente i diritti di proprietà industriale/intellettuale negli accordi di collaborazione;
- i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive sono gestiti dal responsabile della funzione coinvolta o dai soggetti da questi individuati, secondo quanto previsto dalla normativa aziendale;
- in sede di ispezione le funzioni deputate operano, nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, con trasparenza, correttezza e spirito di collaborazione, agevolando l'attività di verifica e fornendo, in maniera completa e corretta, le informazioni, i dati e la documentazione richiesta;
- i verbali relativi alle visite ispettive sono sottoscritti dal responsabile della funzione coinvolta; ovvero, in assenza di verbale, le visite ispettive sono tracciate internamente indicando la Pubblica Amministrazione intervenuta, motivo della visita ispettiva, soggetti interni intervenuti e eventuali rilievi emersi;
trattamento della documentazione relativa ai finanziamenti/contributi pubblici in modo da garantirne la completezza, correttezza ed integrità;
- i rendiconti dei costi sottomessi per ottenere finanziamenti od erogazioni pubbliche sono supportati da adeguata documentazione conservata dalla funzione aziendale preposta;
- evidenza dei rapporti intercorsi con la P.A., in particolare in sede di verifiche ispettive;
- divieto espresso di corrispondere pagamenti di facilitazione allo scopo di favorire prestazioni comunque dovute da parte della pubblica amministrazione;
- qualora sia prevista l'esecuzione del progetto nella forma dell'associazione temporanea di impresa, si devono seguire i principi di controllo relativi alla area a rischio della selezione e gestione dei partner (area a.4).

Con riferimento alla **gestione dei contenziosi e ai rapporti con l'Autorità Giudiziaria** (a.7), l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo (con riguardo alla gestione dei legali si veda anche la procedura aziendale in materia di consulenze – cfr elenco procedure in allegato):

- rispetto dei principi di integrità, completezza, trasparenza e correttezza di fronte alle richieste di informazioni dell'Autorità Giudiziaria e nella predisposizione della documentazione da trasmettere alla Autorità medesima;
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, dal sistema autorizzativo nella gestione del contenzioso;
- la definizione delle strategia difensiva in sede processuale è effettuata da parte della funzione legale, in condivisione con i legali esterni e l'amministratore delegato;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	76/288

- solamente i legali esterni e le persone debitamente autorizzate, possono interfacciarsi con i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari o che sono chiamati a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità giudiziaria;
- monitoraggio del contenzioso attraverso la tenuta e l'aggiornamento delle comunicazioni sintetiche, delle schede del contenzioso, delle schede di valutazione del rischio del contenzioso;
- gestione dei flussi informativi periodici previsti dalle procedure vigenti;
- selezione di legali e consulenti sulla base delle procedure vigenti, nel rispetto dei criteri di serietà e competenza del professionista e conferimento ai medesimi di incarichi tramite contratto/lettera di incarico predisposte sulla base dei format aziendali;
- consegna al legale ed al consulente del Codice Etico della Società ed acquisizione dell'impegno formale ad uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute e inserimento nei contratti di consulenza di una clausola di rispetto del Codice Etico al fine di sanzionare eventuali comportamenti contrari ai principi etici aziendali;
- rendicontazione e monitoraggio sui compensi e sulle spese dei legali incaricati: l'attività prestata dai consulenti e dai legali deve essere debitamente documentata e la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della liquidazione dei relativi onorari, attestare l'effettività della prestazione;
- monitoraggio degli incarichi assegnati, dei compensi e delle spese dei legali incaricati;
- evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate prima della liquidazione del compenso, previa acquisizione di una elencazione analitica delle attività svolte, che permetta di valutare la conformità dell'onorario al valore della prestazione resa.

Con riferimento alla **gestione dei flussi monetari** (incassi e pagamenti) nell'ambito delle attività di finanza e della tesoreria (a.8), l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, dal sistema autorizzativo e dal sistema di deleghe e procure nella gestione della tesoreria, nonché nell'apertura e movimentazione dei conti correnti;
- il responsabile della prestazione è tenuto ad approvare mediante il rilascio di benestare a sistema le fatture per la relativa liquidazione. Salvo l'inserimento a sistema di un blocco al pagamento, le fatture sono pagabili alla scadenza. Eventuali decisioni di differire il pagamento rispetto alla scadenza sono validate dall'amministrazione;
- un responsabile dell'amministrazione verifica la lista dei pagamenti da effettuare predisposta in base alle fatture in scadenza prima dell'invio in Tesoreria per la disposizione di pagamento;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	77/288

- i pagamenti sono disposti solo sui conti correnti indicati dal fornitore al momento della stipula del contratto o successivamente tramite comunicazioni scritte dallo stesso, opportunamente verificate;
- l'assegnatario di una procura speciale a firma singola per la gestione di un conto corrente, connesso alle esigenze di una stabile organizzazione all'estero, è tenuto a gestire il conto corrente nel rispetto delle procedure aziendali ed in ogni caso nei limiti e secondo le istruzioni della funzione amministrazione e della funzione finanza e tesoreria;
- la funzione finanza e tesoreria controlla almeno mensilmente la movimentazione dei conti correnti delle stabili organizzazioni all'estero; i pagamenti di fatture più significativi (eccedenti 15.000 Euro) della stabile organizzazione sono specificamente autorizzati della funzione amministrazione e sono disposti direttamente dalla funzione finanza e tesoreria nei casi di conti correnti in *home banking*;
I pagamenti per cassa sono ammessi solo per importi modesti (circa 250 Euro)
L'assegnatario di una dotazione di cassa è tenuto ad utilizzarla nel rispetto delle procedure e prassi aziendali ed alla rendicontazione periodica della relativa movimentazione. L'amministrazione verifica tale rendicontazione ed effettua almeno una volta l'anno un riscontro del saldo di cassa fisicamente disponibile;
- ciascun incasso deve essere abbinato ad una specifica partita e deve trovare adeguata giustificazione;
- effettuazione delle riconciliazioni dei conti bancari e dei conti correnti di corrispondenza con le società del gruppo e verifiche periodiche e documentate delle stesse;
- evidenza delle attività e dei controlli svolti.

Con riferimento alla **gestione delle trasferte e dei rimborsi spese** ai dipendenti (a.9), l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo (si vedano le procedure aziendali in materia di trasferte – cfr elenco procedure in allegato):

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, dal sistema autorizzativo e dalle procedure vigenti nella gestione delle trasferte e dei rimborsi spese;
- evidenza nel sistema informativo dell'avvenuta approvazione preventiva della richiesta dimissione trasferta del dipendente;
- definizione di ruoli, responsabilità, controlli e limiti alla concessione di anticipi a dipendenti nonché alla possibilità di poter sostenere spese per ospitalità e rappresentanza;
- definizione delle modalità di utilizzo e prenotazione dei mezzi di trasporto da parte delle funzione HR, così come delle tipologie di hotel;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	78/288

- definizione delle tipologie di spese consentite e previsione di limiti di spesa per ciascuna tipologia;
- la trasferta, l'eventuale anticipo richiesto e la nota spese successivamente compilata sono gestite mediante il sistema informatico aziendale, il quale è strutturato in base a specifiche funzioni di approvazione dei responsabili in linea con il sistema autorizzativo e le procedure vigenti;
- controlli formalizzati, da parte dei soggetti a ciò preposti, circa la coerenza dei giustificativi delle spese sostenute ovvero degli estratti conti delle carte di credito rispetto a quanto indicato in nota spesa;
- evidenza delle attività e dei controlli svolti.

Con riferimento alla gestione delle **spese di rappresentanza, ospitalità ed omaggi** (a.9), l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo (si veda la procedura aziendale in materia di omaggi, ospitalità e spese di rappresentanza – cfr elenco procedure in allegato):

- definizione formale di criteri e regole specifiche per le spese di rappresentanza, per ospitalità ed omaggi, che dovranno essere ragionevoli e comunque tali da non poter essere interpretate come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore da parte del destinatario, ovvero rivolti verso destinatari che svolgono ruoli inerenti le attività aziendali e che rispondono ai requisiti di reputazione e di onorabilità generalmente riconosciuti ovvero tenere conto del profilo del destinatario, con riguardo alle consuetudini nei rapporti istituzionali o professionali e nel rispetto delle culture locali;
- definizione del concetto di modico valore per gli omaggi;
- le spese di rappresentanza, di ospitalità e gli omaggi sono approvati secondo la modulistica prevista dalla procedura aziendale, che prevede tra l'altro l'indicazione del destinatario;
- divieto espresso di corrispondere pagamenti di facilitazione allo scopo di favorire prestazioni comunque dovute da parte della pubblica amministrazione.

Con riferimento alla **gestione delle sponsorizzazione, iniziative pubblicitarie ed erogazioni liberali** (a.9), l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo (si veda la procedura aziendale in materia sponsorizzazioni, iniziative pubblicitarie e contributi ad associazioni ed enti – cfr elenco procedure in allegato):

- rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione delle sponsorizzazioni e iniziative pubblicitarie e contributi ad associazioni ed enti;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	79/288

- verifica della tipologia e della natura delle iniziative pubblicitarie, delle sponsorizzazioni ed eventi in relazione alla visibilità ed il ritorno di immagine, nonché del relativo costo;
- le sponsorizzazioni, le iniziative pubblicitarie e le erogazioni liberali sono approvate secondo la modulistica prevista dalla procedura aziendale;
- inserimento nei contratti di sponsorizzazione/pubblicità della clausola di rispetto del Modello e del Codice Etico;
- verifica dell'avvenuta prestazione ad opera della controparte (ad esempio mediante l'acquisizione di evidenze documentali);
- limitatamente ai contributi ad associazioni ed enti è necessario verificare a seguito dell'erogazione del corrispettivo l'effettiva realizzazione dell'iniziativa ad opera della controparte (ad esempio mediante l'acquisizione di evidenze documentali);
- verifica dei requisiti reputazionali, normativi, di onorabilità e competenza che il destinatario dell'iniziativa deve possedere, effettuata attraverso una due diligence, mediante la quale si provvede ad accertare:
 - la capacità di realizzazione dell'iniziativa da parte del destinatario;
 - l'insussistenza di condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, tra l'altro, con riguardo ai rapporti di parentela o alle relazioni di carattere personale o professionale del destinatario, il quale deve godere eccellente reputazione quanto a competenze e ed onorabilità;
 - l'assenza, nei confronti del destinatario, di condanne per reati in genere né l'assoggettamento a sanzioni da parte di competenti autorità nazionali o internazionali;
 - che il destinatario non sia residente o abbia la sede in un paese a regime fiscale privilegiato, a meno che in tale Paese, abbia sede/residenza e lì debba svolgersi l'iniziativa.

Con riferimento alla **selezione, assunzione e gestione del personale** (a.10), l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo (si vedano anche le procedure aziendali in materia "selection & recruitment" e di gestione integrata delle risorse umane – cfr elenco procedure in allegato):

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, dal sistema autorizzativo e dalle procedure vigenti nella selezione e gestione del personale, che prevedono tra l'altro il coinvolgimento di più funzioni nelle varie fasi di selezione e gestione;
- predeterminazione delle esigenze di risorse da parte della Società nel budget aziendale; eventuali assunzioni non previste a budget devono essere debitamente autorizzate;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	80/288

- in fase di selezione del personale sono svolte le seguenti attività:
 - definizione formale, secondo il sistema aziendale delle competenze, dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire;
 - la funzione HR predispone una rosa di candidati da sottoporre alla valutazione tecnica della funzione richiedente;
 - raccolta ed archiviazione in appositi database della documentazione relativa alle candidature pervenute;
 - analisi delle candidature e verifica della loro idoneità mediante esame del curriculum del candidato e svolgimento di colloqui psico-attitudinali da parte della funzione HR e di natura tecnica-professionale da parte della funzione richiedente. La funzione HR è normalmente presente nel colloquio tecnico tenuto dalla funzione richiedente;
 - formalizzazione dell'esito del processo di valutazione e selezione del candidato;
 - formulazione dell'offerta economica da parte della funzione HR coerentemente con la posizione ricoperta e le responsabilità/compiti assegnati al candidato, secondo i parametri aziendali e di mercato;
 - il contratto di assunzione è sottoscritto da persona dotata di idonea procura; conservazione della documentazione relativa al processo di selezione;
 - la funzione HR raccoglie le informazioni necessarie per formare la cartella personale del dipendente, compreso tra l'altro il certificato penale del casellario giudiziario e il certificato dei carichi pendenti, ed in caso di lavoratori extracomunitari la regolarità dei permessi di soggiorno;
 - la funzione HR effettua le comunicazioni di legge alle varie autorità (INAIL, INPS, ispettorato del lavoro).
- permessi, ferie ed ore di lavoro straordinari sono approvati dai relativi responsabili di funzione;
- le politiche di merito sono attuate attraverso il processo aziendale di valutazione delle performance e di sviluppo delle competenze, che prevedono le valutazioni dei responsabili ed il feedback al dipendente, sotto il coordinamento della funzione HR;
- le proposte di avanzamento retributivo e di carriera sono formulate dai responsabili nell'ambito del budget fissato dalla funzione HR ed approvate dalla funzione HR;
- chiara definizione degli obiettivi assegnati ai dirigenti, in coerenza con il piano strategico e nel rispetto dei criteri di correttezza ed equilibrio;
- le lettere di avanzamento di carriera e/o del riconoscimento dell'incremento retributivo e/o retribuzione variabile sono firmate secondo il sistema della procure aziendali;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	81/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved - The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

- le varie attività previste nel processo di valutazione delle performance e di gestione delle competenze (proposte, valutazioni, feedback ecc.) sono tacciabili nell'apposito tool aziendale.
- i rapporti con le rappresentanza sindacali aziendali e/o nazionali sono gestiti dalla funzione HR e sono improntati a principi di trasparenza, correttezza e spirito di collaborazione. Le decisioni eventuali assunte sono formalizzate in verbali di accordo.

Con riferimento alla **gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale** (a.11), l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo (si veda la procedura aziendale in materia di consulenze – cfr elenco procedure in allegato):

- rispetto di principi di trasparenza ed integrità, prevedendo prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato, accertando che non vi siano aspetti che possano favorire la commissione di reati in Italia ed all'estero;
- secondo la procedura aziendale sulle consulenze sono coinvolti, in fase di selezione e scelta della offerta di fornitura, di una pluralità di soggetti, con ruoli distinti; la funzione Procurement deve sempre essere coinvolta;
- fabbisogno di acquisto previsto a budget e comunque approvato; la richiesta di acquisto deve essere supportata da idonea documentazione;
- sono definiti, anche a livello di sistema informatico, specifici livelli autorizzativi per l'approvazione delle richieste d'acquisto da sottoporre alla funzione Procurement;
- in fase di selezione e scelta delle offerte, devono essere richieste offerte a più consulenti/professionisti, presenti nella lista dei fornitori qualificati; qualsiasi deroga deve essere motivata in forma scritta; in caso di richieste di offerta inviate a fornitori non ancora qualificati, il fornitore deve essere qualificato prima della formalizzazione dell'ordine di acquisto/contratto;
- è effettuata una valutazione tecnico-economica delle offerte ricevute con il supporto della funzione richiedente e delle altre funzioni interessate; la valutazione e la scelta del consulente/professionista deve essere motivata per iscritto;
- è effettuata una attività di due diligence finalizzata all'accertamento delle professionalità, competenze ed esperienze del professionista, nonché atta ad identificare eventuali condizioni di incompatibilità e conflitto di interessi;
- sono accertati i requisiti di onorabilità del professionista ed è verificata la sussistenza di condanne penali o sanzioni a carico dello stesso;
- i contratti e gli ordini di acquisto con consulenti e professionisti, anche a carattere continuativo per periodi superiori all'anno, sono sottoscritti dall'amministratore delegato o dai consiglieri delegati. Tali contratti di importo superiore a Euro 150.000 devono essere approvati seguendo la Delegation of Authority e le linee guida stabilite

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	82/288

nell'ambito della Railways System Business Unit; la funzione Procurement è responsabile di conservare i contratti/ordini di acquisto firmati con consulenti e professionisti;

- gli ordini/ contratti contengono clausole standard, al fine del rispetto della normativa in materia di contratti di lavoro e del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di fornitori esteri, al rispetto internazionale e locale relativa);
- gli ordini/contratti con consulenti e professionisti devono avere una durata limitata;
- la funzione richiedente, nei ruoli identificati dalla organizzazione aziendale, anche a livello di sistema informativo, approva l'accettazione della prestazione, previa verifica di corrispondenza tra quanto richiesto e quanto ricevuto; la funzione richiedente è responsabile di conservare l'evidenza della prestazione ricevuta dal consulente/professionista;
- gestione documentata dell'anagrafica fornitori e delle modifiche alla stessa, supportate da adeguata documentazione;
- registrazione delle fatture esclusivamente in presenza di un ordine di acquisto - adeguatamente approvato sulla base dei limiti di spesa conferiti - e dell'evidenza oggettiva del bene/servizio ricevuto.

Con riferimento ai rapporti con i fornitori di beni e servizi (a.11), l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo (si vedano le procedure aziendale relative al processo Procurement – cfr elenco procedure in allegato):

- rispetto di principi di trasparenza ed integrità, prevedendo prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato, accertando che non vi siano aspetti che possano favorire la commissione di reati in Italia ed all'estero;
- secondo le procedure aziendali sono coinvolti, in fase di selezione e scelta della offerta di fornitura, di una pluralità di soggetti, con ruoli distinti; la funzione Procurement deve sempre essere coinvolta;
- fabbisogno di acquisto previsto a budget e comunque approvato; la richiesta di acquisto deve essere supportata da idonea documentazione;
- sono definiti, anche a livello di sistema informatico, specifici livelli autorizzativi per l'approvazione delle richieste d'acquisto da sottoporre alla funzione Procurement;
- in fase di selezione e scelta delle offerte di fornitura, devono essere richieste offerte a più fornitori, presenti nella lista dei fornitori qualificati; qualsiasi deroga deve essere motivata in forma scritta; in caso di richieste di offerta inviate a fornitori non ancora qualificati, il fornitore deve essere qualificato della formalizzazione dell'ordine di acquisto/contratto; la qualifica del fornitore è effettuata secondo criteri predefiniti;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	83/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved - The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

- è effettuata una valutazione tecnico-economica delle offerte ricevute con il supporto della funzione richiedente e delle altre funzioni interessate; la valutazione e la scelta del fornitore deve essere motivata per iscritto;
- sono definiti, anche a livello di sistema informatico, specifici livelli autorizzativi per l'emissione e l'approvazione degli ordini di acquisto in coerenza con i ruoli organizzativi ed i poteri di firma aziendale;
- gli ordini/ contratti contengono clausole standard, al fine del rispetto della normativa in materia di contratti di lavoro e del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di fornitori esteri, al rispetto internazionale e locale relativa);
- la variante di un ordine di acquisto deve seguire il medesimo processo approvativo dell'ordine originario o se per effetto della variante l'importo dell'ordine richiede livelli di approvazione superiori, deve essere seguito quest'ultimo;
- la funzione richiedente, nei ruoli identificati dalla organizzazione aziendale, anche a livello di sistema informativo, approva l'accettazione della prestazione, previa verifica di corrispondenza tra quanto richiesto e quanto ricevuto;
- i materiali sono sottoposti ad un processo di verifica e collaudo nelle modalità previste dalle procedure aziendali prima di essere accettati;
- gestione documentata dell'anagrafica fornitori e delle modifiche alla stessa, supportate da adeguata documentazione;
- registrazione delle fatture esclusivamente in presenza di un ordine di acquisto - adeguatamente approvato sulla base dei limiti di spesa conferiti - e dell'evidenza oggettiva del bene/servizio ricevuto.

A.4 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.d.V.

E' compito dell'O.d.V.:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato siano edotti sui compiti e sulle mansioni connessi al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello alle strutture competenti procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza da parte dei

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	84/288

responsabili delle aree a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - alla possibilità di Hitachi Rail STS di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	85/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved – The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

PARTE SPECIALE “A1”

Reati commessi con finalità’ di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico

A1.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale ha le seguenti finalità:

- definire i principi generali di comportamento e di controllo ai quali tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati ai quali riferisce la presente Parte Speciale,
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali;
- fornire all’Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

I Destinatari del Modello sono, come definiti nella Parte Generale, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei ed in generale tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società.

In generale, tutti gli esponenti aziendali devono adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai seguenti documenti:

- il presente Modello;
- il Codice Etico;
- i ruoli e mandati come definiti nelle disposizioni organizzative;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	86/288

- le procedure aziendali;
- le procure e le deleghe;
- ogni altro documenti che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Modello.

E' fatto inoltre espresso divieto di adottare comportamenti contrari a quanto previsto da norme di legge.

I reati ai quali si riferisce la presente Parte Speciale sono i seguenti ex art. 25-quater (si rinvia al relativo allegato del Modello per una descrizione dettagliata):

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater1 c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.)
- Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)
- delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell'art. 2 della convenzione di New York del 9 dicembre 1999

A1.2 AREE A RISCHIO

Per i reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere le operazioni finanziarie o commerciali che coinvolgono la Società concluse con:

- persone fisiche e/o giuridiche residenti in paesi a rischio individuati nelle "liste paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche indicate nelle "liste nominative" collegate al terrorismo internazionale rinvenibili nel sito internet della Banca d'Italia;
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopra indicati.

Considerato che il rischio reato in oggetto si può realizzare anche attraverso comportamenti di corruzione, si evidenziano le seguenti aree di attività a rischio:

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	87/288

1. ricerca e negoziazione di commesse/contratti di vendita e di manutenzione;
2. Stipula, esecuzione e gestione dei contratti/commesse;
3. Selezione e gestione dei provider a supporto dell'attività commerciale e dei partner in ATI (associazioni temporanee di impresa) e/o consorzi;
4. Finanza e tesoreria.5) Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze.

A1.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico dei suddetti Destinatari – di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato considerate in questa parte speciale (art. 25 quater del Decreto), anche nella forma del concorso;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e del Codice Etico;

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- fornire direttamente o indirettamente fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- di ricevere finanziamenti da individui, società od organizzazioni sospettate di svolgere attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- intraprendere qualsivoglia operazione commerciale o finanziaria con individui, società od organizzazioni anche solo sospettate di svolgere attività terroristiche o sovversive dell'ordine pubblico;
- intraprendere qualsivoglia operazione commerciale o finanziaria con individui inseriti nelle black list pubblicate nel sito di Banca d'Italia (www.bancaditalia.it) o dell'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la stessa (<http://uif.bancaditalia.it>)
- contrattare o, in generale, avere contatti lavorativi con persone fisiche e persone giuridiche residenti o aventi la propria sede in un Paese inserito nelle liste dei Paesi Non Cooperativi (NCCT);

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	88/288

- effettuare prestazioni in favore di collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

Con riguardo alle predette aree di attività aziendale a rischio reato, si rinvia ai principi di controllo descritti nella parte speciale A del Modello (Reati in danno della pubblica amministrazione) per le corrispondenti aree a rischio.

A1.4 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.d.V.

E' compito dell'O.d.V.:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato siano edotti sui compiti e sulle mansioni connessi al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello alle strutture competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
 - alla possibilità di Hitachi Rail STS di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	89/288

PARTE SPECIALE “B”

Reati societari

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	90/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA , 2010-2013, all rights reserved – The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

B.1. PREMESSA

La presente Parte Speciale ha le seguenti finalità:

- definire i principi generali di comportamento e di controllo ai quali tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati ai quali riferisce la presente Parte Speciale,
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

I Destinatari del Modello sono, come definiti nella Parte Generale, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei ed in generale tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società.

In generale, tutti gli esponenti aziendali devono adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai seguenti documenti:

- il presente Modello;
- il Codice Etico;
- i ruoli e mandati come definiti nelle disposizioni organizzative;
- le procedure aziendali;
- le procure e le deleghe;
- ogni altro documenti che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Modello.

E' fatto inoltre espresso divieto di adottare comportamenti contrari a quanto previsto da norme di legge.

I reati ai quali si riferisce la presente Parte Speciale sono i seguenti ex art. 25-ter e art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 (si rinvia al relativo allegato del Modello per una descrizione dettagliata):

- false comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 del D.Lgs. n. 39 del 2010, già art. 2624 del c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	91/288

- aggrigotaggio (art. 2637 c.c.) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).

B.2. AREE A RISCHIO

Le aree di attività considerate a rischio in relazione ai reati societari, ad eccezione dei reati di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) per cui si veda la Parte Speciale B1, sono ritenute le seguenti:

b.1) Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle richieste connesse all'attività societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte degli enti pubblici competenti o delle autorità amministrative indipendenti e di vigilanza

b.2) Gestione degli adempimenti in materia societaria (rapporti con soci, sindaci e revisori)

Nel contesto di dette attività può ipotizzarsi l'astratta sussistenza del rischio di commissione del reato di Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.).

Inoltre il reato sussiste ove l'esponente aziendale in qualsiasi forma, ivi compresa l'omissione delle comunicazioni dovute, ostacoli le funzioni dell'Autorità di vigilanza, attraverso, ad esempio, l'occultamento di documentazione rilevante in sede di ispezione o richiesta di informazioni, la trasmissione di documentazione alterata o preconstituita ad hoc per impedire o sviare i controlli dell'organismo.

La Società potrà invece essere chiamata eventualmente a rispondere del reato di *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale* (art. 27 del D. Lgs. 39 del 2010) ove, a seguito ad esempio della predisposizione di documentazione falsa, d'intesa con gli incaricati della revisione legale, ovvero traendo in errore gli stessi, li induca ad attestare il falso sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

b.3) Ricerca e negoziazione di commesse/contratti di vendita e di manutenzione con clienti pubblici e/o concessionari di pubblico servizio (anche attraverso gare)

b.4) Stipula, esecuzione e gestione dei contratti/commesse con i clienti/enti pubblici e/o concessionari di pubblico servizio e/o con Commissioni di Collaudo e Organi di Vigilanza Ministeriali

b.5) Gestione della contabilità generale e predisposizione dei progetti di bilancio civilistico e consolidato nonché di eventuali situazioni patrimoniali, anche in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	92/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved - The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

- i) Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali
- ii) Progettazione di operazioni straordinarie

Oltre a quanto già osservato nella Parte Speciale A sub. a.5) *Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle richieste di autorizzazioni, licenze, certificazioni, anche in occasione di verifiche ed ispezioni e accertamenti da parte delle amministrazioni pubbliche/ autorità di vigilanza competenti* in tema di prevenzione dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, si rileva che l'attività connessa alla redazione del bilancio (ivi compreso quello consolidato), delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, nonché alla diffusione di informazioni periodiche ai mercati finanziari assume rilievo ai fini della presente Parte Speciale sotto molteplici profili.

Tale attività presenta profili di rischio anzitutto quanto alla commissione dei reati di False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).

L'attività indicata può poi assumere rilievo anche con riferimento alle fattispecie di Aggiotaggio (art. 2637 c.c.), potendo la falsa comunicazione sociale rappresentare veicolo per la diffusione di informazioni idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (quotati o non quotati). Rileva, infine, altresì la fattispecie di Ostacolo alle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.), ove, ad esempio, l'informazione al mercato sia veicolata tramite l'organo di vigilanza a seguito di un'espressa richiesta di chiarimenti.

Più in particolare, quanto alle fattispecie di False comunicazioni sociali, l'illecito potrebbe configurarsi, come già anticipato, a seguito della creazione di riserve, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell'esercizio sociale. Si citano, ancora, a titolo esemplificativo delle modalità di formazione di riserve occulte, la triangolazione chiusa (ravvisabile nel caso in cui una società trasferisca valori ad un'altra che a sua volta li trasmetta ad una terza) e le costruzioni societarie (una società costituisce o acquista la partecipazione totalitaria di un'altra e quest'ultima compie la stessa operazione con una terza fino ad arrivare ad una società che solitamente ha sede in un paradiso fiscale). Praticamente infiniti sono, ancora, gli strumenti economico-finanziari utilizzabili per il trasferimento del denaro da una società all'altra (interna o esterna al Gruppo): sovrapproduzioni o false fatturazioni (ad esempio per consulenze fittizie o prestazioni di beni o servizi fittizi), finanziamenti attivi, uso strumentale di prodotti derivati, stipulazione di contratti futures su titoli, indici, stipulazione di opzioni su azioni o valute, ecc.

Per quanto invece concerne l'illecito di aggio, la Società potrebbe anzitutto, nel comunicare al mercato – tramite la diffusione di bilanci o altre comunicazioni sociali – informazioni non corrette o parziali in ordine alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria propria o di società controllate, integrare un'ipotesi di illecito connessa alla conseguente o quantomeno potenziale alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati (manipolazione informativa). Si pensi, ad esempio, all'esposizione nel bilancio di

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	93/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved - The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

un livello di indebitamento (derivante ad esempio dall'emissione di titoli obbligazionari) inferiore a quello realmente esistente, che induca gli operatori di mercato ad acquistare strumenti finanziari emessi dalla Società.

Come detto, inoltre, la disponibilità delle informazioni contenute nel bilancio prima della loro diffusione al pubblico, potrebbe indurre un esponente aziendale a compiere, nell'interesse o vantaggio della Società (ad esempio per stabilizzare il titolo in vista di movimentazioni che si prospettano rilevanti), operazioni indebite su strumenti finanziari.

iv) Operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale

Nel contesto dei reati volti alla tutela del capitale della Società, vengono, tra l'altro, in considerazione i reati di Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) e Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.).

La prima fattispecie può, ad esempio, realizzarsi nel caso di *leverage buy out*, ossia fusioni tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo di un'altra, nell'ipotesi in cui l'operazione in cui sia coinvolta la Società abbia danneggiato i creditori della società oggetto del *leverage buy out* a seguito della violazione delle norme poste a tutela dei creditori.

Il reato di Omessa comunicazione del conflitto di interessi, può invece astrattamente configurarsi, a titolo esemplificativo, nel contesto dei rapporti infragruppo, ove – in presenza di una situazione di *interlocking directorate* – il componente del consiglio di amministrazione della società controllata taccia, nell'assumere una determinazione, l'interesse che la capogruppo abbia nella medesima operazione, con ciò recando un danno alla controllata e con potenziale vantaggio per la controllante.

B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Destinatari della presente Parte Speciale "B" sono gli Amministratori, i Sindaci, l'Amministratore Delegato, i Dirigenti, e i dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio nonché i collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (di seguito i "Destinatari").

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

- osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Hitachi Rail STS e del gruppo cui essa appartiene, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	94/288

comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. E' fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele", anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai sindaci e agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete. Con riferimento al bilancio consolidato, in particolare, la Società assicura l'osservanza di criteri di redazione dei bilanci uniformi e si attiene, in sede di consolidamento, al rispetto dei principi di correttezza, ragionevolezza nella determinazione dei criteri, rifiutandosi di procedere al consolidamento ove ravvisi ipotesi di non perfetta osservanza da parte delle controllate dei suddetti criteri;

- osservare una condotta improntata a principi etici di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione dei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero dei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, per modo di consentire ai destinatari dei prospetti di pervenire ad un giudizio informato ed obiettivo sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società ovvero sugli strumenti finanziari emessi da quest'ultima e sui relativi diritti. A tale scopo, i prospetti informativi e/o i documenti in commento devono essere completi sotto il profilo dell'informazione e devono contenere tutti gli elementi, laddove previsto, richiesti dalla legge;
- osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Hitachi Rail STS, e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o delle società di revisione; b) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumento alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è vietato: a) restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	95/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved - The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; c) acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; d) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; e) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione;

- attenersi nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli. In tale prospettiva, è fatto assoluto divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari. Hitachi Rail STS si impegna: a) a comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del pubblico degli investitori e del mercato; b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto; c) adottare misure affinché non si realizzi un'indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società e del Gruppo, di informazioni rilevanti;
- improntare l'attività di direzione e coordinamento svolta da Hitachi Rail STS nei confronti delle controllate, dirette o indirette, al rispetto della legge e, più in generale, dei principi di autonomia gestionale, correttezza, trasparenza. Detta attività deve svolgersi con modalità tali da risultare tracciabile e dunque sulla base di strumenti formalizzati, quali direttive, disposizioni di gruppo ecc., emanate da soggetti cui sia al riguardo attribuito specifico potere.

Le attività svolte da Hitachi Rail STS nelle aree potenzialmente a rischio sono regolamentate da procedure interne rispondenti ai criteri imposti dal Decreto. Inoltre la Società opera in conformità delle disposizioni normative previste dalla Legge Financial Instruments and Exchange Law (J-SOX).

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei criteri sopra richiamati in relazione alle diverse aree di attività a rischio.

B.3.1. Bilancio

Al fine di garantire la correttezza dei bilanci e, più in generale, di tutte le comunicazioni effettuate dalla Società, la relativa attività dovrà essere svolta sulla base dei seguenti principi:

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	96/288

- rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili ai sensi dell'art. 2423 comma 2 c.c., a norma del quale "il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società e il risultato economico dell'esercizio";
- in sede di stima delle poste contabili, occorre attenersi ad un principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare necessaria a garantire la veridicità del documento (v. artt. 2423 comma 3 e 2423-bis c.c.);
- assicurare la completezza del bilancio sotto il profilo dell'informazione societaria, indicando, in particolare, tutti gli elementi richiesti dalla legge, quali ad esempio, quelli previsti dall'art. 2424, per lo stato patrimoniale, 2425, per il conto economico e 2427 per la nota integrativa;
- rispetto delle procedure che statuiscono i ruoli, i compiti, le responsabilità ed i controlli con riferimento all'affidabilità dell'informativa economica, finanziaria e patrimoniale;
- analogia correttezza va posta nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete;
- comunicazione sistematica all'O.d.V. di qualsiasi incarico conferito alla società di revisione, ulteriore e diverso rispetto a quello relativo alla revisione del bilancio.

Più in particolare, i protocolli di Hitachi Rail STS prevedono:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella formazione, elaborazione e controllo dell'informativa di bilancio;
- definizione delle tempistiche di trasmissione delle informazioni tra le diverse funzioni aziendali;
- definizione dei flussi informativi tra la struttura preposta alla elaborazione del bilancio e le funzioni aziendali responsabili di fornire le informazioni che andranno a confluire nel bilancio;
- l'elencazione dei dati e delle notizie che ciascun Ente/funzione aziendale deve fornire, a quali altri enti/funzioni debbono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, la tempistica di consegna;
- invio di dati ed informazioni alla funzione responsabile (CFO - Administration) per la predisposizione del bilancio in forma scritta ovvero informatica in modo che restino tracciati i vari passaggi e siano identificati i soggetti che inviano i dati e le informazioni ovvero che inseriscono i dati nel sistema
- l'enunciazione dei criteri e le modalità per l'elaborazione e la trasmissione dei dati del bilancio consolidato da parte delle società del Gruppo soggette al consolidamento, specificando le responsabilità relative alle varie fasi del processo e le modalità di riconciliazione dei saldi infragruppo;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	97/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved - The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

- la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione, nonché un'ideale registrazione di tale trasmissione;
- riunioni periodiche, ovvero nella predisposizione della Relazione Finanziaria e di Bilancio tra la Società di Revisione ed il Collegio Sindacale e, ove ritenuto opportuno, l'O.d.V.;
- la comunicazione all'O.d.V. delle valutazioni che hanno condotto alla scelta della Società di Revisione;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'O.d.V. di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire, nel rispetto della normativa vigente in materia, alla Società di Revisione che sia aggiuntivo rispetto a quello della revisione del bilancio;
- la giustificazione, resa in circostanze debitamente documentate, oggettivamente rilevabili e ricostruibili a posteriori, di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione. Tali situazioni, in ogni caso, devono essere prontamente segnalate all'Organismo di Vigilanza;
- l'attribuzione al C.d.A. della preventiva approvazione di operazioni societarie che possano comportare significativi impatti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario (ad esempio, operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni, acquisti di azioni proprie, restituzione di conferimenti, acquisti o cessioni di rami d'azienda ecc.);
- la definizione formale dei ruoli, dei compiti, delle responsabilità e dei controlli relativamente alle operazioni di fusioni ed acquisizioni al fine di garantire la trasparenza delle stesse, il rispetto con le norme ed i regolamenti vigenti, nonché la coerenza con le strategie aziendali procedura aziendale; si veda la procedura aziendale in materia di operazioni di M&A (cfr elenco procedure in allegato);
- la puntuale verifica in ordine all'effettività e congruità delle prestazioni in relazione alle quali viene rilasciata fattura alla Società, con coinvolgimento delle funzioni che hanno usufruito della prestazione al fine di acquisire attestazione dell'effettivo svolgimento della stessa e della sua rispondenza all'oggetto del contratto. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle operazioni infragruppo che comportino acquisto o cessione di beni e servizi e, più in generale, corresponsione di compensi in relazione ad attività svolte nel contesto del Gruppo: in particolare, le operazioni infragruppo e/o con società collegate devono sempre avvenire secondo criteri di correttezza sostanziale e devono essere previamente regolamentate sulla base di contratti stipulati in forma scritta, che devono essere trattenuti e conservati agli atti di ciascuna delle società contraenti. Dette condizioni devono essere regolate a condizioni di mercato, sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica, avuto peraltro riguardo al comune obiettivo di creare valore per l'intero Gruppo. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 2391 c.c. in tema di obblighi degli amministratori di comunicazione al Consiglio di eventuali situazioni di conflitto di interesse e di conseguente assunzione delle relative determinazioni con delibera

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	98/288

adeguatamente motivata, e dall'art 2428 c.c., in tema di obbligo di esposizione nella relazione sulla gestione delle più rilevanti operazioni intragruppo;

- la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o deferimento di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;
- la tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di vigilanza da effettuare nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, in vista degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione. Agli eventuali incontri con le Autorità di vigilanza (anche in sede ispettiva) devono intervenire i soggetti aziendali a ciò espressamente delegati; ogni incontro deve essere debitamente documentato e deve avvenire alla presenza di almeno due rappresentanti della Società. In caso di ispezione disposta dalle Autorità di vigilanza, la Società assicura il coordinamento di tutte le funzioni aziendali interessate affinché sia garantita la più ampia e tempestiva collaborazione a dette Autorità, fornendo dati e documenti richiesti in modo tempestivo e completo;
- adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della documentazione contenente informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti;
- l'obbligo di eseguire le operazioni di investimento sulla base delle strategie previamente definite formalmente dai competenti Organi e/o funzioni aziendali.

Con specifico riguardo alla redazione dei prospetti informativi, la Società deve attenersi al rispetto dei seguenti principi:

- la verifica della correttezza dei dati e delle informazioni tutte le volte che ve ne sia la possibilità;
- se i dati e/o informazioni utilizzati nel prospetto provengono da fonti esterne alla Società, tali fonti dovranno essere citate;
- l'individuazione di un responsabile per ciascuna operazione di redazione – o partecipazione alla redazione – di prospetto informativo;
- una tempestiva informativa all'O.d.V, da parte del responsabile dell'operazione, di ciascuna iniziativa che comporti la redazione o la partecipazione alla redazione di prospetti informativi, nonché della loro avvenuta pubblicazione.

B.3.2. Operazioni con parti correlate

Con riferimento alle operazioni con parti correlate, ivi compresa la gestione dei rapporti intragruppo (area a rischio b.7), l'attività della Società, si conforma ai seguenti principi:

- i rapporti intragruppo debbono essere improntati a correttezza e trasparenza, nel rispetto del principio di autonomia delle Società del gruppo e dei principi di corretta

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	99/288

gestione, trasparenza contabile, separatezza patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli stakeholders di tutte le società del gruppo;

- definizione formale dei ruoli, dei compiti, delle responsabilità e dei controlli relativamente alla gestione delle operazioni con parti correlate, al fine di garantire la trasparenza delle stesse e la conformità con le normative vigenti;
- rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, dal sistema autorizzativo;
- la gestione/acquisto di partecipazioni deve avvenire sulla base di un apposito iter autorizzativo, secondo quanto previsto dalla già citata procedura aziendale in materia di operazioni di M&A (cfr elenco procedure in allegato, in relazione al quale sono definiti ruoli, compiti e responsabilità e previsti appositi controlli relativi al processo operativo del cui svolgimento deve essere data opportuna evidenza);
- la concessione e gestione delle garanzie a favore delle controllate deve avvenire sulla base di un apposito iter autorizzativo, in relazione al quale sono definiti ruoli, compiti e responsabilità e previsti appositi controlli relativi al processo operativo del cui svolgimento deve essere data opportuna evidenza.

B.3.3. Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale

Le attività che comportano l'esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale (area a rischio b.2) devono essere svolte nel rispetto delle regole di *Corporate* ispirate ai seguenti principi:

- trasparenza e correttezza nel fornire informazioni e dati agli organi di controllo, compresi Collegio Sindacale e la Società di Revisione, al fine di garantirne la completezza e veridicità;
- la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;
- messa a disposizione del Collegio e della Società di Revisione dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dei due organismi;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Società di revisione e, se ritenuto opportuno l' O.d.V per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria;
- rispetto dei ruoli e delle responsabilità per l'accesso da parte degli azionisti al contenuto dei libri sociali ai sensi dell'art. 2421 c.c.;
- rispetto delle regole previste dalle procedure vigenti in materia di accesso ai libri sociali che prevedono la formulazione di una richiesta scritta da parte degli azionisti; la previa verifica della legittimazione del richiedente; l'accesso dell'azionista ai libri

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	100/288

sociali in modo da evitare qualsiasi compromissione dell'integrità e genuinità dei medesimi e la documentazione attestante l'attività svolta.

B.3.4. Tutela del capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, di destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d'azienda, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, anche nell'ambito del gruppo, che possano potenzialmente ledere l'integrità del capitale sociale (area a rischio b.5) debbono essere ispirate ai seguenti principi:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dalla legge, dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nello svolgimento delle operazioni che possano in qualsiasi modo incidere sull'integrità del capitale sociale;
- l'informativa da parte del Management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni tra il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e l'O.d.V;
- l'esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Hitachi Rail STS delle operazioni che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- l'obbligo di adeguata e tempestiva informazione da parte degli Esponenti aziendali in merito ad eventuali situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in società controllate;
- l'individuazione degli Esponenti aziendali che ricoprano incarichi o svolgano attività potenzialmente idonee a creare situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in società controllate, anche attraverso la previsione di un obbligo di sottoscrizione di dichiarazioni attestanti l'inesistenza di tali situazioni.

B.3.5. Attività soggette a vigilanza

Le attività soggette a vigilanza da parte delle pubbliche autorità (area a rischio b.1) devono essere svolte in base ai seguenti principi:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti con le Autorità/Organismi di Vigilanza;
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità nella predisposizione della documentazione da inviare ad Autorità/Organismi di Vigilanza;
- operatività delle funzioni nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, con trasparenza, correttezza e spirito di collaborazione, agevolando l'attività dell'organo in sede di ispezioni e fornendo, in maniera completa e corretta, le informazioni ed i dati eventualmente richiesti in adempimento dei compiti legalmente attribuiti all'organo;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	101/288

- operatività nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e assicurando la completezza, veridicità e trasparenza dei dati trasmessi da parte delle funzioni coinvolte nella trasmissione di documentazione, dati o informazioni all'Autorità/Organismo di Vigilanza;
- rappresentazione adeguata delle attività e dei controlli svolti nonché delle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti.

Tutte le comunicazioni e l'informativa trasmessa alle autorità di vigilanza devono anche essere tenuta a disposizione dell'O.d.V.

B.4. ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.d.V.

E' compito dell'O.d.V.:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di reati societari;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e delle regole di corporate governance rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati societari;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- verificare periodicamente la permanenza dei requisiti di indipendenza in capo alla società di revisione incaricata;
- indicare al Consiglio di Amministrazione eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria e contabile adottati dalla Società, al fine di evidenziare misure idonee a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e soggetti a margini di discrezionalità;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	102/288

- alla possibilità di Hitachi Rail STS di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	103/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved – The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

PARTE SPECIALE “B 1”

Corruzione tra privati

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	104/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA , 2010-2013, all rights reserved – The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

B1.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale ha le seguenti finalità:

- definire i principi generali di comportamento e di controllo ai quali tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati ai quali riferisce la presente Parte Speciale,
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

I Destinatari del Modello sono, come definiti nella Parte Generale, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei ed in generale tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società.

In generale, tutti gli esponenti aziendali devono adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai seguenti documenti:

- il presente Modello;
- il Codice Etico;
- Policy Anti-Corruzione;
- i ruoli e mandati come definiti delle disposizioni organizzative;
- le procedure aziendali;
- le procure e le deleghe;
- ogni altro documenti che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Modello.

E' fatto inoltre espresso divieto di adottare comportamenti contrari a quanto previsto da norme di legge.

I reati ai quali si riferisce la presente Parte Speciale sono due specifiche ipotesi di reati societari introdotte dall'art. 25-ter comma 1 lett. s-bis del Decreto: la corruzione tra privati di cui all' art. 2635 c.c. e l'istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635-bis c.c. (si rinvia al relativo allegato del Modello per la descrizione del reato).

B1.2 AREE A RISCHIO

Il reato di corruzione tra privati trova come presupposto l'instaurazione e lo svolgimento di rapporti, diretti o indiretti, controparti private, in Italia o all'estero.

Vengono pertanto definite aree a rischio tutte quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con controparti private o abbiano funzioni strumentali o facilitanti la realizzazione delle condotte illecite in esame. Apposito risk assesement è stato eseguito con riguardo a tali aree a rischio.

b2.1.1) Rapporti con clienti privati nella gestione e coordinamento delle attività commerciali;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	105/288

- b2.1.2) Ricerca e negoziazione di commesse/contratti di vendita e di manutenzione con clienti privati o soggetti da questi incaricati;
- b2.1.3) Stipula, esecuzione e gestione dei contratti/commesse con i clienti privati;
- b2.1.4) Selezione e gestione dei provider a supporto dell'attività commerciale e dei partner in A.T.I. (associazioni temporanee di impresa) e/o consorzi;
- b2.1.5) Rapporti con terzi per attività di certificazione;
- b2.1.6) Gestione dei rapporti con il mercato finanziario;
- b2.1.7) Finanza e Tesoreria;
- b2.1.8) Gestione delle trasferte e dei rimborsi spese, delle spese di rappresentanza, ospitalità e omaggi, delle sponsorizzazioni ed erogazioni liberali;
- b2.1.9) Gestione delle attività di ricerca e sviluppo e della proprietà intellettuale;
- b2.1.10) Selezione, assunzione, gestione del personale
- b2.1.11) Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze

Eventuali integrazioni delle suddette aree d'attività a rischio potranno essere proposte in sede di Consiglio di Amministrazione della Società anche su indicazione dell'O.d.V, fermo restando l'autonomo potere/dovere di segnalazione da parte dell'O.d.V stesso.

Con riferimento alle suddette aree è di seguito riportata una descrizione delle collegate attività sensibili, così come emerso nell'analisi del risk assessment, e vengono commentate - in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo - le modalità attraverso le quali i reati presupposto astrattamente ipotizzabili possono essere commessi.

B2.1.1) Rapporti con clienti privati nella gestione e coordinamento delle attività commerciali

Le attività commerciali per lo sviluppo del business sono svolte dalle funzioni commerciali di business unit, da responsabili di business unit e dall'amministratore delegato, secondo le strategie commerciali definite in sede di predisposizione del piano strategico. Nelle funzioni commerciali sono presenti responsabili per area geografiche, che monitorano le opportunità commerciali nell'area di competenza. Tali attività comportano rapporti con i clienti e nei mercati esteri possono essere supportate da service provider. In questa fase sono anche definite le strategie di offerta, quali eventuali partner, subfornitori, soluzione tecnica e struttura contrattuale.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	106/288

Con riguardo ai rapporti con clienti privati nelle attività commerciali, le principali attività potenzialmente “a rischio” individuate per la commissione del reato di corruzione tra privati sono le seguenti:

- *Gestione dei rapporti commerciali nei confronti dei clienti privati o soggetto incaricato dal cliente (pubblico o privato)*
- *Attività promozionale di carattere generale effettuato su clientela della società*
- *Supporto e coordinamento nella definizione della strategia di offerta per clienti privati o soggetto incaricato dal cliente (pubblico o privato)*

Con riguardo alla presente area, vi è il potenziale rischio di commissione del reato di corruzione tra privati, in quanto, in occasione di incontri nell'ambito dei rapporti commerciali, inclusi quelli inerenti la definizione dell'offerta, potrebbe essere promesso o offerto denaro o altra utilità ad un funzionario del cliente, al fine di ottenere un indebito beneficio per la Società (ad esempio inserimento nel capitolato di gara, da parte del funzionario del cliente, di specifiche tecniche in linea con la strategia di offerta della società).

I medesimi reati potrebbero essere commessi nei confronti di un soggetto incaricato da cliente, in questo caso sia pubblico, sia privato, ad esempio un consulente che lo assiste nella definizione e valutazione di una offerta.

B1.2.2) Ricerca e negoziazione di commesse/contratti di vendita e di manutenzione con clienti privati o soggetti da questi incaricati

A seguito della decisione di perseguire una opportunità commerciale (decisione “go-notto go”), sono svolte le attività di offerta, precedute talvolta da una attività di pre-qualifica. In via preliminare si valuta la decisione di presentare offerta (decisione di “bid-not bid”).

Secondo la procedura aziendale di bidding (cfr. elenco procedure in allegato), è assegnato a tali attività di un gruppo di offerta, composto dai referenti delle rilevanti funzioni aziendali (es. project management, ingegneria ecc.) e coordinato da un riferimento della funzione di offerta entro la funzione commerciale. Tale gruppo di offerta esamina la documentazione di gara e predispone l'offerta. Durante questa fase potrebbero essere sottoposte richieste di chiarimento al cliente le cui risposte sono in genere rese note a tutte gli offerenti. Dopo la presentazione dell'offerta potrebbe essere chiesta una offerta migliorativa (best and final offer). Alla aggiudicazione segue una fase di negoziazione finalizzati alla firma del contratto.

La citata procedura di offerta prevede fasi di riesame e di approvazione dell'offerta. L'offerta ed il contratto sono sottoscritti secondo il sistema delle procure aziendali.

In questa fase potrebbero esservi rapporti con il cliente od anche incaricati del cliente, normalmente consulenti che assistono nella definizione delle specifiche di gara e nella valutazione delle offerte. Tali rapporti possono riguardare la presentazione dell'offerta od incontri per rispondere a richieste di chiarimenti.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	107/288

Con riguardo ai rapporti con clienti privati o soggetti da questi incaricati nella ricerca e negoziazione di commesse/contratti, le principali attività potenzialmente “a rischio” individuate per la commissione di illeciti sono le seguenti:

- *i) Gestione delle attività di prequalifica della società per la partecipazione a gare o offerte.*
- *ii) Analisi dell'oggetto della gara o dell'offerta, comprese le specifiche ed i requisiti richiesti, e predisposizione della documentazione di gara.*
- *iii) Richiesta di chiarimenti su un bando di gara o una richiesta di offerta.*
- *iv) Partecipazione a negoziazioni per l'acquisizione di commesse o contratti e predisposizione della documentazione tecnica/economica necessaria all'acquisizione dell'ordine.*

Con riguardo ai rapporti con clienti pubblici o privati, vi è il potenziale rischio di commissione del reato di corruzione tra privati in quanto potrebbe essere promesso o offerto denaro o altra utilità ad un funzionario del cliente, al fine di ottenere un indebito beneficio per la società, quale ad esempio:

- definizione di condizioni e/o valutazioni in fase di pre-qualifica e/o valutazioni di offerta favorevoli alla società per favorirla in fase di selezione, pur in assenza dei requisiti necessari;
- risposte a richieste di informazioni in merito ad un bando di gara, che diano un vantaggio indebito alla società;
- valutazioni dell'offerta ricevuta e/o la definizione di condizioni di contratto favorevoli alla società pur in assenza dei requisiti necessari.

I medesimi reati potrebbero essere commessi nei confronti di un soggetto incaricato da cliente, ad esempio un consulente che lo assiste nella definizione e valutazione di una offerta.

B1.2.3) Stipula, esecuzione e gestione dei contratti/commesse con i clienti privati

La funzione Delivery attraverso i project manager è responsabile della gestione del contratto/commessa secondo la pianificazione, il budget ed i livelli di qualità attesi. Il Project manager coordina il gruppo di progetto, nel quale sono presenti i referenti delle funzioni aziendali coinvolti nella esecuzione del progetto (es. ingegneria, costruzione e messa in servizio ecc.). Anche la gestione del rapporto contrattuale è responsabilità del project manager, eventualmente assistito da un assistente a ciò dedicato ed eventualmente per i temi più complessi dalla funzione legale.

Con riguardo ai rapporti con clienti privati nelle fasi di stipula, esecuzione e gestione dei contratti/commesse, le principali attività potenzialmente “a rischio” individuate per la commissione di illeciti sono le seguenti:

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	108/288

- i) Definizione degli aspetti tecnico-economici connessi a varianti non previste dal contratto stipulato direttamente dalla società ovvero tramite ATI o Consorzio, e negoziazione di varianti e/o gestione di "claim" di commessa.
- ii) Gestione degli stati di avanzamento lavori e delle milestones contrattuali sia in termini di rapporti con il cliente e/o soggetti da questi incaricati sia di predisposizione della documentazione di supporto.
- iii) Gestione dei rapporti con i rappresentanti del cliente e/o soggetti da questi incaricati deputati alle verifiche previste dalla normativa di legge e/o contrattuale applicabile.
- iv) Partecipazione a riunioni con il cliente e/o soggetti da questi incaricati al fine di affrontare temi di rilievo con riferimento alla commessa/contratto.
- v) Gestione dei rapporti con il cliente e/o soggetti da questi incaricati in fase di audit sui progetti.
- vi) Gestione delle attività connesse alla gestione del credito per l'ottenimento del benestare al pagamento delle fatture attive dal cliente e/o soggetti da questi incaricati.
- vii) Gestione delle attività collaudo nelle varie fasi di esecuzione della commessa, es. factory acceptance test, verifiche di commissioni di collaudo, attivazioni parziali, ecc.

In tale area vi è il potenziale rischio di commissione del reato di corruzione tra privati in quanto potrebbe essere promesso o offerto denaro o altra utilità ad un funzionario del cliente, al fine di ottenere un indebito beneficio per la società, quale ad esempio:

- il riconoscimento di nuove attività o di nuovi prezzi o varianti in corso d'opera, ove ne manchino i presupposti;
- la mancata rilevazione di anomalie delle lavorazioni effettuate o di inadempimenti contrattuali così da ottenere indebitamente il riconoscimento di stati avanzamento lavori od il pagamento delle fatture sospese;
- valutazioni positive in assenza dei presupposti o la mancata evidenziazione di rilevi, così da ottenere indebitamente il buon esito dei collaudi o di audit effettuati dal cliente nelle varie fasi di esecuzione delle commesse.

I medesimi reati potrebbero essere commessi nei confronti di un soggetto incaricato dal cliente, ad esempio un consulente che lo assiste nella gestione del contratto.

Nel caso la documentazione falsa sia fornita dalla società ad un cliente privato, che la utilizza per indurre fraudolentemente in errore il suo cliente pubblica amministrazione, si potrebbe configurare per la società il concorso nel reato di truffa aggravata ai danni dello Stato.

B1.2.4) Selezione e gestione dei provider a supporto dell'attività commerciale e dei partner in Associazioni Temporanee d'Impresa e/o Consorzi

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	109/288

Nei mercati esteri, la Società può avvalersi di provider a supporto commerciale attraverso contratti che prevedono lo svolgimento di specifici servizi di supporto commerciale e/o di ricerca di mercato e, ove necessario, di supporto tecnico e gestionale.

In occasione di gare indette da Enti pubblici e non, la Società, attraverso la costituzione di Associazioni Temporanee d'Impresa o Consorzi con altre società, partecipa alle fasi di predisposizione dell'offerta per l'aggiudicazione del contratto.

Con riguardo a quest'area, le principali attività potenzialmente "a rischio" individuate per la commissione di illeciti sono le seguenti:

- promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso un provider a supporto dell'attività commerciale, al fine di ottenere indebiti favoritismi in relazione all'aggiudicazione di contratti (reato di corruzione tra privati);
- promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso partner dell'associazione, al fine di ottenere indebiti favoritismi in relazione all'aggiudicazione di contratti (reato di corruzione tra privati);

Inoltre l'area presenta potenziali profili di rischio connessi alla realizzazione del reato di associazione a delinquere dal momento che la costituzione di Associazioni Temporanee d'Impresa o Consorzi, potrebbe essere strumentale alla realizzazione di reati il cui presupposto è costituito dall'esistenza del vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo tra partecipanti, ricavando un indebito vantaggio alla società per il tramite dell'associazione.

B1.2.5) Rapporti con terzi per attività di certificazione

In tale ambito rientrano i rapporti con società ed enti di certificazione dei prodotti/sistemi dell'azienda (tipicamente gli *Independent Safety Assessor*), ovvero di certificazione di sistemi di gestione quali ad es. la ISO 9001 (qualità), OHSAS 18001 (sicurezza sul lavoro), ISO14001 (ambiente). Sono compresi in questa area a rischio anche le certificazioni di impianti, le analisi ambientali ed attività analoghe (con esclusione della certificazione di bilancio). La ISO9001 è necessaria per avere la SOA ed è normalmente un requisito per la partecipazione a gare. Le altre certificazioni possono essere richieste o costituire motivo di preferenza. Gli enti/società di certificazione sono soggetti accreditati, normalmente presso l'organismo che emette le norme di riferimento. La certificazione ha durata limitata ed è soggetta a verifiche di mantenimento e di rinnovo.

Le certificazioni dei prodotti e sistemi sono gestite da una funzione di verifica e validazione a riporto diretto del responsabile della Delivery di Business Unit, o del responsabile Sviluppo, nel caso di certificazione di prodotti ed applicazioni generiche, in modo da garantire l'indipendenza delle relative attività rispetto alla gestione commesse od i responsabili dei singoli programmi di sviluppo.

La certificazione del sistema di gestione qualità (ISO9001) è seguita dalla funzione System Assurance & Control; analogamente per le certificazioni OHSAS 18001 (sicurezza sul lavoro) e ISO14001 (ambiente), ma in coordinamento con la funzione *Health Safety Environment, Facility Management & Physical Security*. Quest'ultima funzione gestisce le certificazioni di impianti, le analisi ambientali e simili.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	110/288

La Società è in possesso anche una certificazione dei processi di sviluppo software anch'essi seguiti dalla funzione System Assurance & Control, in raccordo con la funzione Sviluppo.

Nella presente area vi è il potenziale rischio di commissione del reato di corruzione tra privati, che potrebbe concretizzarsi mediante promessa o dazione di denaro o altra utilità ad un funzionario di un ente/società di certificazione di prodotti/sistemi, di sistemi di gestione di qualità, di impianti o per analisi ambientali e simili, o a soggetti da questi incaricati, al fine di indurlo a rilasciare una certificazione in assenza dei requisiti necessari oppure non evidenziare eventuali criticità emerse in fase di verifica.

B1.2.7) Finanza e Tesoreria

Con riguardo alla gestione dei flussi monetari, la funzione CFO è responsabile di tale gestione, compresa quella relativa ai conti correnti (apertura/chiusura), alle operazioni di incasso e pagamento - queste ultime come autorizzate dalle funzioni aziendali utilizzatrici dei servizi o dalle funzioni deputate al ricevimento ed alla verifica dei materiali/beni consegnati – la gestione della liquidità e delle operazioni di finanziamento, la gestione della piccola cassa.

L'attività in esame presenta profili di rischio in quanto possibile presupposto per la creazione di disponibilità economiche occulte da destinare alla corruzione di controparti private in vista dell'ottenimento di vantaggi indebiti in favore della Società.

Particolare attenzione deve dunque essere anzitutto posta alla definizione delle politiche finanziarie, in modo che esse consentano di evidenziare la legittimità delle scelte di destinazione delle risorse sociali, anche in vista di una verifica successiva in ordine al loro effettivo utilizzo.

In tale ambito assume particolare rilievo il rapporto con le società controllate ai fini della concessione e gestione delle eventuali garanzie intragruppo, nonché della gestione della tesoreria di gruppo.

Con riguardo alla gestione dei rapporti con banche e assicurazioni, ai fini dell'ottenimento di fidi e garanzie di qualsiasi natura funzionali allo svolgimento delle attività di business, si evidenzia il business della società richiede la disponibilità di affidamenti per garanzie, di norma bancarie, in alcuni casi anche assicurative, da rilasciare in occasione di presentazione di offerte (*bid bond*), per la buona esecuzione della commessa (*performance bond*) e la garanzia post-vendita (*warranty bond*), per l'incasso di anticipazioni contrattuali (*advance bond*) o lo svincolo di ritenute garanzia (*retention bond*).

Pur in presenza di un contesto regolato da restrittive procedure istruttorie della banca o della assicurazione, nella presente area vi è il potenziale rischio di commissione del reato di corruzione tra privati che potrebbe concretizzarsi mediante dazione o promessa di denaro o altra utilità ad un funzionario di una banca, di una assicurazione o di un broker di quest'ultima, al fine di agevolare il rilascio di garanzie, ancorché in assenza dei requisiti necessari o a condizioni (economiche e/o contrattuali) fuori mercato a vantaggio della Società.

B1.2.8) Gestione delle trasferte e dei rimborsi spese, delle spese di rappresentanza, ospitalità e omaggi, delle sponsorizzazioni ed erogazioni liberali

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	111/288

La gestione delle trasferte e dei rimborsi spese riguarda le spese sostenute da dipendenti (non dirigenti e dirigenti) in relazione a trasferte. Secondo le procedure ed i sistemi aziendali tali spese sono autorizzate sia in via preventiva alla richiesta di una trasferta, sia in via consuntiva, all'atto della liquidazione in base alla rendicontazione della stessa.

La gestione delle spese di rappresentanza, ospitalità ed omaggi riguarda le spese finalizzate al mantenimento ed allo sviluppo delle relazioni con i terzi, quali quelle relative a colazioni o incontri di lavoro, nonché l'accoglienza funzionale alla promozione dell'immagine o dei servizi resi dalla Società, in occasione di manifestazioni ed eventi aziendali. Gli omaggi sono gli oggetti, di modico valore, funzionali a diffondere e promuovere l'immagine o a sostenere le relazioni esterne della Società.

La gestione delle sponsorizzazioni, iniziative pubblicitarie ed erogazioni ad enti ed associazioni riguarda contratti, connessi ad un determinato evento, progetto o attività e stipulati della Società per la valorizzazione e la diffusione del nome, dell'immagine e del marchio aziendali o per la promozione dell'attività aziendale, nonché le donazioni o altre erogazioni liberali o la fornitura di beni e servizi a soggetti non aventi scopo di lucro.

Le attività in esame presentano profili di rischio potendo rappresentare veicolo per occultare l'indebita erogazione a favore di controparti private, con le quali la Società ha una relazione, di somme di denaro o benefici di qualsiasi natura in vista dell'ottenimento di indebiti favori, con conseguente possibile integrazione del reato di corruzione tra privati.

B1.2.9) Gestione delle attività di Ricerca e Sviluppo e della proprietà intellettuale

La società svolge significative attività di ricerca e sviluppo per l'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche od il miglioramento di quelle esistenti. La società a tal fine intrattiene rapporti con università e centri di ricerca. La funzione aziendale di Intellectual Property, con il supporto della funzione legale, assiste le funzioni di sviluppo nel processo di brevettazione.

Nella presente area vi è il potenziale rischio di commissione del reato di corruzione tra privati che potrebbe realizzarsi, a titolo esemplificativo con le seguenti modalità:

- promessa o dazione di denaro o altra utilità ad un funzionario della società e/o associazioni professionali che supporta la società nelle attività necessarie all'ottenimento di brevetti, ad esempio al fine di ottenere la registrazione di un brevetto in via anticipata rispetto ad un concorrente;
- promessa o dazione di denaro o altra utilità ad un funzionario di una società concorrente o di centro di ricerca, ad esempio ai fini dell'ottenimento di un segreto industriale.

La gestione delle attività di ricerca e sviluppo e della proprietà intellettuale costituisce area a rischio anche per i reati in materia di violazione del diritto d'autore; si rinvia al riguardo alla relativa Parte Speciale. Le stesse attività potrebbero comportare rapporti con Enti che possono rientrare fra quelli qualificabili come P.A. per cui si rimanda alla parte speciale A).

B1.2.10) Selezione, assunzione e gestione del personale

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	112/288

La funzione risorse umane assicura la definizione della struttura organizzativa ed i fabbisogni di risorse coerentemente con la strategia aziendale e le esigenze delle varie funzioni aziendali; assicura inoltre, sempre in coerenza con la strategia aziendale, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, il piano di merito, il supporto nello sviluppo delle competenze e le relazioni industriali con le organizzazioni sindacali ai vari livelli (aziendali, territoriali e nazionali).

L'area in esame presenta profili di rischio poiché la selezione, assunzione e gestione del personale (es. politiche di merito) potrebbe rappresentare il veicolo attraverso il quale ottenere vantaggi indebiti nell'ipotesi che coinvolgano una persona vicina ad una controparte privata.

Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle seguenti ipotesi:

- promessa di assunzione o assunzione di una persona oppure un miglioramento o una promessa di miglioramento indebito delle condizioni di un dipendente (es. nelle politiche di merito) legata da vincoli di parentela, affinità o comunque collegata ad un esponente del cliente privato o di un soggetto da questi delegato o di una qualunque controparte privata, come mezzo per indurlo a compiere od omettere atti contrari ai suoi obblighi di ufficio o di fedeltà, cagionando un nocumento alla società di appartenenza;
- un caso specifico di corruzione tra privati si può astrattamente configurare nel caso di promessa o dazione di denaro o altra utilità ad un rappresentante del sindacato, affinché sostenga e promuova politiche aziendali a vantaggio della Società.

Sempre con riguardo alla gestione del personale, profili di criticità possono emergere con riguardo all'attività di pianificazione degli obiettivi aziendali ed assegnazione dei relativi target rispetto alla prospettiva di benefit o bonus (ad esempio in termini di stock options) parametrati al raggiungimento di risultati particolarmente ambiziosi, potrebbe configurarsi il rischio che l'esponente aziendale, per conseguire il risultato richiesto, incorra nella commissione di reati che rendono più agevole il perseguimento dell'obiettivo.

B1.2.11) Approvvigionamenti di beni, servizi e consulenze

L'area degli approvvigionamenti è strumentale alla commissione dei vari reati. Quanto al reato che interessa questa parte speciale si segnala, a titolo meramente esemplificativo, la seguente ipotesi:

- la definizione di compensi "gonfiati" o esorbitanti, cioè superiori a quelli di mercato o al valore della prestazione o consulenza realmente eseguita, con la finalità di creare disponibilità da utilizzarsi a fini corruttivi. Tale condotta appare più insidiosa nel caso delle consulenze in considerazione della natura immateriale della prestazione oggetto del contratto e quindi della difficoltà di identificare l'effettivo valore economico della prestazione resa. Analogamente per le motivazioni di cui sopra, potrebbero presentare un profilo di rischio anche gli acquisti infragruppo.

Inoltre, l'area degli approvvigionamenti è un'area a rischio diretto per il reato di corruzione tra privati per esempio nel caso di promessa o dazione di denaro o altra utilità ad un dipendente della società fornitrice, per ottenere un indebito vantaggio, inducendo quindi tale soggetto a compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o dei propri obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società di appartenenza.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	113/288

B2.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni in denaro a parti private al fine di ottenere indebiti benefici;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dalla normativa interna (si veda la procedura aziendale in materia di omaggi, ospitalità e spese di rappresentanza – cfr elenco procedure in allegato). E’ comunque vietata qualsiasi forma di omaggio a controparti private, anche in quei paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa, o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore. Gli omaggi offerti o ricevuti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, utilizzo di beni aziendali, uso improprio delle spese di rappresentanza, ecc.) in favore di controparti private che possano determinare un indebito vantaggio per la Società;
- corrispondere od offrire, direttamente o indirettamente, anche sotto forme di aiuti o contribuzioni, pagamenti o benefici materiali a controparti private per influenzare o compensare un atto del loro ufficio ed assicurare vantaggi di qualunque tipo alla società;;
- firmare atti o documenti che abbiano rilevanza esterna alla società in assenza di poteri formalmente attribuiti od esorbitando dai poteri attribuiti;
- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su controparti private in vista del compimento di attività inerenti l’ufficio;
- effettuare assunzioni di personale non necessarie o non meritocratiche al solo fine di ottenere indebiti benefici;
- riconoscere rimborsi spese di trasferta e di rappresentanza che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta o in assenza di idonea documentazione giustificativa;
- emettere richieste di acquisto che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza della società e che non siano autorizzate in base alle deleghe conferite;
- assegnare contratti di fornitura o di subappalto a persone o società “vicine” o “gradite” al solo fine di ottenere un indebito beneficio;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	114/288

- assegnare contratti di fornitura o di subappalto in assenza dei necessari requisiti di qualità, sicurezza e convenienza dell'operazione di acquisto;
- "indirizzare" illecitamente attraverso condotte corruttive le procedure di gara per l'affidamento di forniture al fine di far risultare aggiudicatario uno specifico soggetto, anche escludendo artificiosamente altri soggetti partecipanti;
- approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner commerciali e/o consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle prassi vigenti in ambito locale ed ai prezzi di mercato;
- erogare forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, abbiano invece la finalità di promuovere o favorire interessi della società;
- riconoscere eventuali sconti, stralci di crediti e/o piani di rientro al fine di ottenere indebiti vantaggi nell'ambito dei rapporti con clienti appartenenti a clienti privati.
- assegnare incarichi di consulenza/ mandati a persone o società che non presentino requisiti di onorabilità, professionalità e affidabilità;
- utilizzare denaro contante come mezzo di pagamento e incasso al di fuori dei casi consentiti dai regolamenti e dalle procedure aziendali o comunque in modo improprio;
- aprire conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e utilizzare quelli eventualmente aperti presso paesi esteri;
- disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali *black list* internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente documentati, giustificati e autorizzati;

Con riguardo ai **rapporti con clienti privati nella gestione e coordinamento delle attività commerciali (b2.1.1)** e, **nella ricerca e negoziazione di commesse/contratti di vendita (b2.1.2)**, la Società si conforma ai principi di controllo descritti nella Parte Speciale A (Reati in danno della Pubblica Amministrazione) per le analoghe aree a rischio a.1 ed a.2 (si veda la procedura aziendale di "Bidding" – cfr elenco procedure in allegato). Tali principi di controllo si applicano anche nei rapporti con soggetti incaricati dal cliente, quali consulenti che assistono nella definizione delle specifiche di gara e nella valutazione dell'offerta:

Con riguardo ai **rapporti con il cliente privato nella stipula, esecuzione e gestione dei contratti/commesse (b2.1.3)**, la Società si conforma ai principi di controllo descritti nella Parte Speciale A (Reati in danno della Pubblica Amministrazione) per la analoga area a rischio a.3

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	115/288

(si veda la procedura aziendale in materia di “Project Managing” – cfr elenco procedure in allegato). Tali principi di controllo si applicano anche nei rapporti con soggetti incaricati dal cliente, quali consulenti che assistono nella gestione del contratto.

Con riferimento alla **selezione e gestione dei provider a supporto dell'attività commerciale (b2.1.4)**, la Società si conforma ai principi di controllo descritti nella Parte Speciale A (Reati in danno della Pubblica Amministrazione) per la analoga area a rischio a.4 (si veda la procedura aziendale sui servizi a supporto della attività commerciale – cfr elenco procedure in allegato).

Con riferimento alla **selezione e gestione dei partner in A.T.I. e/o consorzi (b2.1.4)**, la Società si conforma ai principi di controllo descritti nella Parte Speciale A (Reati in danno della Pubblica Amministrazione) per la analoga area a rischio a.4 (si veda la procedura aziendale di “Bidding” – cfr elenco procedure in allegato):

Con riferimento alla gestione dei **rapporti con terzi per attività di certificazione (b2.1.5)**, l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

- rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo con riguardo ai rapporti con gli enti/società di certificazione;
- in occasione di *assessment* e verifiche da parte di enti/società di certificazione, le funzioni preposte a tenere i rapporti con tali soggetti ed ogni altra funzione che sia richiesta di fornire supporto, operano con trasparenza, correttezza e spirito di collaborazione, agevolando le attività di verifiche e fornendo, in maniera completa e corretta, le informazioni, i dati e la documentazione richiesta;
- i dipendenti che si rapportano con gli esponenti degli enti/società di certificazione riferiscono tempestivamente al team di progetto ed ai rispettivi responsabili le criticità che emergessero in occasione degli *assessment*/verifiche;
- la selezione degli enti/società di certificazione e la definizione del relativo incarico è effettuato secondo le procedure ed i principi di controllo dei processi di approvvigionamento di beni e servizi, ai quali si rinvia.

Con riferimento alla **gestione dei flussi monetari** (incassi e pagamenti) nell'ambito delle attività di finanza e della tesoreria **(b2.1.7)**, la Società si conforma ai principi di controllo descritti nella Parte Speciale A (Reati in danno della Pubblica Amministrazione) per la analoga area a rischio a.8.

Con riferimento alla **gestione dei rapporti con banche, assicurazioni o broker, ai fini dell'ottenimento di fidi e garanzie di qualsiasi natura** funzionali allo svolgimento delle attività di business, nell'ambito delle attività di finanza e della tesoreria **(b2.1.7)**, l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo:

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	116/288

- rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, dal sistema autorizzativo e dal sistema di deleghe e procure con riferimento alla gestione dei rapporti con banche, assicurazioni o *broker* e loro funzionari;
- correttezza e trasparenza nei rapporti con banche, assicurazioni o *broker* nel rispetto dei principi di corretta gestione, trasparenza, parità informativa e in modo da garantire la tutela degli interlocutori;
- integrità, imparzialità e indipendenza, non influenzando impropriamente le decisioni della controparte e non chiedendo trattamenti di favore. E' in ogni caso fatto divieto di promettere, erogare o ricevere favori, somme e benefici di qualsivoglia natura;
- completezza, accuratezza e veridicità di tutte le informazioni ed i dati trasmessi ad banche, assicurazioni o *broker*;
- previsione di specifiche cautele contrattuali, volte a regolare il trattamento e l'accesso ad informazioni privilegiate da parte di banche, assicurazioni o *broker* al fine di garantire la parità informativa di tutti gli interlocutori;
- le funzioni che hanno esigenza di una fidejussione o garanzia, essenzialmente la funzione Sales & BD e la funzione Delivery, predispongono periodicamente una previsione di medio termine dei fabbisogni di garanzie sulla base della quale la funzione Finanza e Tesoreria negozia i fidi e ne controlla l'utilizzo;
- i fidi per fidejussioni e garanzie sono negoziati dal responsabile Finanza e Tesoreria in coordinamento con il CFO;
- la funzione che ha esigenza di una fidejussione o garanzia, essenzialmente la funzione Sales & BD e la funzione Delivery, presenta una richiesta scritta alla funzione Finanza e Tesoreria che è responsabile di negoziare la stessa con la banca od il *broker* in conformità ai requisiti richiesti ed al minore costo. La funzione legale supporta nel riesame delle condizioni della fidejussione o garanzia;
- la funzione richiedente è anche responsabile di segnalare la scadenza della fidejussione o della garanzia al fine della restituzione della stessa;
- le commissioni addebitate dalla banca o, attraverso il *broker*, dalle assicurazioni sono controllate con le risultanze dei conteggi risultanti alla funzione Finanza e Tesoreria.

Con riferimento alla **gestione delle trasferte e dei rimborsi spese ai dipendenti (b 2.1.8)**, la Società si conforma ai principi di controllo descritti nella Parte Speciale A (Reati in danno della Pubblica Amministrazione) per la analoga area a rischio a.9 (si vedano le procedure aziendali in materia di trasferte – cfr elenco procedure in allegato).

Con riferimento alla **gestione delle spese di rappresentanza, ospitalità e omaggi (b 2.1.8)**, la Società si conforma ai principi di controllo descritti nella Parte Speciale A (Reati in danno della Pubblica Amministrazione) per la analoga area a rischio a.9 (si veda la procedura aziendale in materia di omaggi, ospitalità e spese di rappresentanza – cfr elenco procedure in allegato).

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	117/288

Con riferimento alla **gestione delle sponsorizzazioni, iniziative pubblicitarie ed erogazioni liberali (b1.1.8)**, la Società si conforma ai principi di controllo descritti nella Parte Speciale A (Reati in danno della Pubblica Amministrazione) per la analoga area a rischio a.9 (si veda la procedura aziendale in materia sponsorizzazioni, iniziative pubblicitarie e contributi ad associazioni ed enti – cfr elenco procedure in allegato).

Con riferimento alla **gestione delle attività di Ricerca e Sviluppo e della proprietà intellettuale (b2.1.9)**, la Società si conforma ai principi di controllo descritti nella Parte Speciale “I” (Reati contro l’industria ed il commercio), per la corrispondente area a rischio.

Con riferimento alla **selezione, assunzione e gestione del personale (b2.1.10)**, la Società si conforma ai principi di controllo descritti nella Parte Speciale A (Reati in danno della Pubblica Amministrazione) per la analoga area a rischio a.10 (si vedano anche le procedure aziendali in materia “selection & recruitment” e di gestione integrata delle risorse umane – cfr elenco procedure in allegato).

Con riferimento alla **gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale (b2.1.11)**, la Società si conforma ai principi di controllo descritti nella Parte Speciale A (Reati in danno della Pubblica Amministrazione e dell’Amministrazione della Giustizia) per la analoga area a rischio a.11 (si veda la procedura aziendale in materia di consulenze – cfr elenco procedure in allegato).

Con riferimento ai **rapporti con i fornitori di beni e servizi (b2.1.11)**, la Società si conforma ai principi di controllo descritti nella Parte Speciale A (Reati in danno della Pubblica Amministrazione) per la analoga area a rischio a.11 (si vedano le procedure aziendali relative al processo Procurement – cfr elenco procedure in allegato).

B1.4 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI INTERNI NELLE SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO E SCHEDE DI EVIDENZA

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine l’Amministratore Delegato e i Responsabili delle Direzioni/funzioni che gestiscono operazioni nell’ambito di aree a rischio, divengono *responsabili interni* di ogni singola operazione a rischio da loro direttamente svolta o attuata nell’ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili:

- divengono i soggetti referenti dell’operazione a rischio;
- sono responsabili in particolare dei rapporti con controparti private terze per le attività con esse svolte.

Le attività svolte nei confronti di clienti privati o soggetti da loro incaricati sono ritenute maggiormente a rischio. Pertanto tali rapporti debbono essere portati a conoscenza dell’O.d.V. dai suddetti responsabili tramite la compilazione di una Scheda di Evidenza (di seguito la

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	118/288

“Scheda”) da aggiornarsi su base periodica (cfr. Documento TMP 048 – Evidential Paper) da cui risulti:

- le funzioni del cliente privato ovvero i soggetti incaricati dal cliente che hanno competenza sulle iniziative/attività trattate;
- la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno - per sé e per i suoi collaboratori delegati a svolgere attività che comportano rapporti con clienti privati, nonché con soggetti da loro incaricati - da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni e che non è incorso in violazioni del Modello;
- l'indicazione del nome, cognome, qualifica ed incarico ricoperto dal referente del cliente privato o del soggetto da questi incaricato con il quale si sono intrattenuti rapporti, incontri e/ o attività - considerate “operazioni a rischio” – nel periodo ad oggetto della rilevazione.

I responsabili delle aree a rischio individuate hanno il compito di far compilare le dichiarazioni ai loro sottoposti e di trasmetterle all'Organismo di Vigilanza che ne cura l'archiviazione ed effettua il relativo controllo dei contenuti.

B1.5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.D.V.

E' compito dell'O.d.V.:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato siano edotti sui compiti e sulle mansioni connessi al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di reati con controparti private
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati di corruzione privata;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello alle strutture competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza da parte dei responsabili delle aree a rischio. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	119/288

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
- all'osservanza da parte dei collaboratori esterni e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
- alla possibilità di Hitachi Rail STS di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	120/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved - The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

PARTE SPECIALE “C”

**Reati colposi di omicidio e lesioni gravi o gravissime commessi in
violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro**

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	121/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved – The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

C.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale ha le seguenti finalità:

- definire i principi generali di comportamento e di controllo ai quali tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati ai quali riferisce la presente Parte Speciale,
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

I Destinatari del Modello sono, come definiti nella Parte Generale, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei ed in generale tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società.

In generale, tutti gli esponenti aziendali devono adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai seguenti documenti:

- il presente Modello;
- il Codice Etico;
- i ruoli e mandati come definiti nelle disposizioni organizzative;
- le procedure aziendali;
- le procure e le deleghe;
- ogni altro documenti che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Modello.

E' fatto inoltre espresso divieto di adottare comportamenti contrari a quanto previsto da norme di legge.

I reati ai quali si riferisce la presente Parte Speciale sono i seguenti ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 (si rinvia al relativo allegato del Modello per una descrizione dettagliata):

- omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.)

Il presente Modello rappresenta parte integrante ed insieme strumento di sintesi del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in essere presso Hitachi Rail STS S.p.A. ed conforme a quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 81/08. La Società è dotata per tutti i suoi stabilimenti di certificazione ISO 45001 finalizzata a garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela dei lavoratori.

La Società è infatti costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo.

La Società, in tale ottica si impegna:

- al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	122/288

- a coinvolgere nella gestione attiva della sicurezza l'intera organizzazione aziendale;
- al miglioramento continuo del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ed alla prevenzione;
- a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- a coinvolgere e consultare i lavoratori, anche attraverso i loro responsabili per la sicurezza;
- a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato;
- a definire e diffondere all'interno dell'azienda gli obiettivi di sicurezza e salute sul lavoro e i relativi programmi di attuazione;
- a monitorare costantemente la sicurezza sul lavoro, attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema.

Questo impegno della Società rientra nel più generale impegno al rispetto delle norme sul lavoro.

C.2 I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI IN HITACHI RAIL STS S.P.A.

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, l'adozione e l'attuazione efficace del Modello necessita di una attività di risk assessment preliminare finalizzata ad individuare, attraverso l'inventariazione e la mappatura delle aree e attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal decreto ed a valutare il sistema di controllo interno e la sua capacità di mitigare i rischi identificati.

Con riferimento ai reati in violazione delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro, le stesse linee guida evidenziano l'impossibilità di escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare tutte le componenti aziendali.

Inoltre per quanto concerne l'individuazione ed analisi dei rischi potenziali, nonché le possibili modalità attuative dei reati, sulla base delle già citate Linee Guida ed in ragione della già evidenziata natura integrata del sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro in essere presso la Società, l'analisi coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda in base alla legislazione prevenzionistica in vigore, anche ai sensi degli artt. 28 e seguenti del Decreto Legislativo n. 81/08.

Al fine di predisporre la presente Parte Speciale, Hitachi Rail STS ha pertanto preso in considerazione il Documento di Valutazione dei rischi adottato ai sensi degli artt. 17, lett. a) e 28, del Decreto Legislativo n. 81/08.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	123/288

Per una valutazione della sua completezza è stata presa in considerazione la metodologia adottata per l'identificazione dei Pericoli e per la quantificazione dei Rischi; elemento essenziale per garantire una adeguata valutazione di "tutti" i rischi presenti (come richiede il Decreto n. 81/08) e la conseguente messa in atto dei provvedimenti adeguati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; presupposto essenziale per la prevenzione dei reati di cui agli articoli 589 e 590 c.p.

Particolare attenzione è stata dedicata con riguardo a gruppi di lavoratori eventualmente presenti in azienda che, indipendentemente dalle mansioni svolte, si possono ritenere potenzialmente esposti a rischi particolari, anche in relazione alle differenze di genere.

Di volta in volta, quando personale di Hitachi Rail STS presterà la propria attività in luoghi di cui non ha la responsabilità giuridica, verranno adottati attraverso i documenti previsti dalla legge i presidi di sicurezza che si renderanno necessari per fronteggiare i rischi presenti in relazione alla situazione concreta.

C.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società - in qualità di soggetto tenuto al rispetto del generale obbligo di tutela della salute e sicurezza nel lavoro – ha adempiuto nel tempo a quanto previsto dalle norme in materia, sino alla recente introduzione del Decreto Legislativo n. 81/08.

Hitachi Rail STS riconosce come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, sia di carattere generale sia di settore.

Si precisa che i principi generali di comportamento riportati in questo capitolo:

- non devono ritenersi esaustivi, ma sono rappresentativi del principio generale di "correttezza e liceità nel lavoro e negli affari";
- fanno riferimento alle aree di attività in cui è stata individuata una possibilità di accadimento dei reati ad oggi richiamati dal decreto e possono essere considerati principi di riferimento per le estensioni del decreto a nuove famiglie di reati.

La prevenzione degli infortuni e la tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro rappresentano un'esigenza di fondamentale rilievo per la Società a protezione delle proprie risorse umane e dei terzi.

Tutti coloro che, per posizione e ruolo ricoperto, sono responsabili di specifici adempimenti o sono coinvolti nei processi relativi alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono tenuti al rispetto di tutta la normativa vigente in materia di prevenzione, in modo particolare all'attuazione degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 81/08, nonché al rispetto dei regolamenti e delle procedure aziendali in materia.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	124/288

Le procedure aziendali sono nell'intranet aziendale nella sezione "ourknowledge/IMS documentation/ Health, Safety and Environment"

La società si impegna a garantire un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza promuovendo comportamenti responsabili e preservando, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori.

A tale proposito, la Società adotta le misure più opportune per evitare i rischi connessi allo svolgimento della propria attività di impresa e, ove ciò non sia possibile, per una adeguata valutazione dei rischi esistenti, con l'obiettivo di contrastarli direttamente alla fonte e di garantirne l'eliminazione ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro gestione.

Tutti i dipendenti e collaboratori, nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per Hitachi Rail STS sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute, sicurezza e ambiente, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni.

I dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, dei colleghi e dei terzi.

Nell'ambito della propria attività, la società si impegna ad adeguare il lavoro all'uomo, ivi incluso per ciò che attiene la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo, nonché per ridurre gli effetti di tali lavori sulla salute.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la società si impegna, altresì, ad operare:

- a) tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica;
- b) sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- c) programmando adeguatamente la prevenzione e mirando ad un complesso coerente che tenga conto ed integri nella stessa la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- d) riconoscendo priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- e) impartendo adeguate istruzioni al Personale.

Tali principi sono utilizzati ai fini dell'individuazione e dell'adozione delle misure necessarie per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Per quanto riguarda il processo di gestione del Sistema Sicurezza, tutti i Destinatari del presente documento devono:

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	125/288

- prevedere procedure adeguate per l'archiviazione di tutta la documentazione prodotta durante le attività del processo e tutte le informazioni rilevanti sull'attività, in modo da poter ricostruire, con chiarezza e trasparenza, tutte le azioni che hanno condotto alla conclusione di un processo di implementazione e manutenzione del Sistema Sicurezza della Società;
- predisporre tutta la documentazione, comprensiva di allegati, in conformità con gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di Salute e Sicurezza del Lavoro (es. custodire tutti i verbali di riunione, relativi alla formazione, i documenti di nomina dei soggetti previsti dalla normativa, ecc.).

Tutti i soggetti interessati devono attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

Hitachi Rail STS si impegna altresì a prevenire e reprimere comportamenti e pratiche che possano avere come effetto la mortificazione del dipendente nelle sue capacità e aspettative professionali, ovvero che ne determinino l'emarginazione nell'ambiente di lavoro, il discredito o la lesione della sua immagine.

In particolare è vietato :

- Esporre i lavoratori a rischi per la loro sicurezza e salute ;
- Impiegare lavoratori senza idoneità, anche temporanea, in lavori che non sono adatti e che conseguentemente li espongono a maggior rischio, al fine di conseguire un vantaggio economico a favore della Società;
- Richiedere ad un lavoratore senza o con insufficiente formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro da compiere operazioni che lo espongono al rischio;
- Non fornire ai lavoratori dispositivi di prevenzione collettivi o individuali che risultino necessari a seguito della valutazione dei rischi;
- Non concedere il tempo necessario ai soggetti agenti nel campo della prevenzione e sicurezza (RSPP, Medico competente, ASPP, RLS) ad espletare completamente le loro funzioni.

C.3.1 Il sistema organizzativo

La Società ha anzitutto approntato una struttura organizzativa con poteri, compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Sistema di gestione della sicurezza e salute ai fini dell'articolo 30 Decreto Legislativo n. 81/08) definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, coinvolgendo e sensibilizzando i vertici e tutti i dipendenti.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	126/288

Il sistema preventivo in esame è finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità della direzione aziendale, dei preposti e dei lavoratori con specifico riguardo alle attività di sicurezza di rispettiva competenza. Il dettaglio del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro è riportato al paragrafo C.6 .

Nel contesto di detta organizzazione risulta centrale, anzitutto la figura del **Datore di lavoro**, definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b del Decreto Legislativo n. 81/08 come il "*soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa*". Detto soggetto è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica ed assume le responsabilità correlate al rispetto delle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro dei dipendenti.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo n. 81/08, il Datore di Lavoro (DL) individuato dal Consiglio di Amministrazione di Hitachi Rail STS S.p.A. in data 1 novembre 2014 ha provveduto:

- ad effettuare la valutazione di tutti i rischi, con conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi redatto in conformità alle normative vigenti;
- a designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) e gli addetti al servizio (ASPP), e
- a nominare il medico competente (MC).

Il Datore di Lavoro, inoltre, nel rispetto delle condizioni formali e sostanziali oggi poste dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, ha provveduto – in un'ottica di efficace ed effettiva attuazione delle politiche di prevenzione – a:

- definire un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- assegnare compiti e responsabilità ai dirigenti delegati ai fini della sicurezza, scegliendo le persone in modo da avere una diffusione capillare sul territorio e un adeguato presidio operativo. I Dirigenti delegati possiedono ampi requisiti di professionalità ed esperienza in relazione alle funzioni attribuite e possono esercitare, in virtù della delega, tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle mansioni delegate, oltre ad un autonomo potere di spesa.

I compiti del Datore di Lavoro sono specificati al paragrafo C.6 del Modello (SGSL ai fini dell'articolo 30 Decreto Legislativo n. 81/08).

Tra i compiti spettanti al Datore di Lavoro si ricordano, in particolare, quelli di:

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	127/288

- definire l'organizzazione del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP);
- nominare il RSPP e gli ASPP;
- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- definire la struttura gerarchica preposta a garantire un efficace presidio degli aspetti legati alla prevenzione e alla sicurezza;
- delegare i dirigenti ai fini della sicurezza;
- vigilare sulla corretta attuazione delle politiche per la sicurezza.

All'interno dell'Organizzazione ed in sintonia con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/08, ai **Dirigenti** delegati ai fini dell'attuazione delle politiche di sicurezza vengono attribuiti i compiti come indicato al paragrafo C.6 ; in particolare devono emanare le direttive necessarie ad un'efficace gestione di tutte le problematiche di prevenzione e protezione.

L'attuazione delle direttive emanate è compito dei **Preposti**, secondo lo schema riportato al paragrafo C.6

Il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**, ai sensi degli artt. 17, 32 e ss, del Decreto Legislativo n. 81/08, è stato designato mediante lettera a firma del Datore di Lavoro. Il responsabile in questione risulta formato secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia (cioè mediante la frequenza di specifici corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psicosociale, nonché degli aggiornamenti periodici di legge).

Il RSPP opera in staff al Datore di Lavoro e dirige il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), i cui compiti principali sono di supporto al Datore di Lavoro nella Valutazione dei Rischi nella Pianificazione delle azioni volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza, nel supporto alle sedi territorialmente presenti (unità locali e cantieri), nel coordinamento delle diverse sedi e nell'azione di vigilanza.

In particolare, il RSPP e la struttura preposta alla prevenzione e protezione dai rischi (SPP), provvedono in conformità a quanto dispone l'art. 33 del D.Lgs. 81/08:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	128/288

- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
- a supportare le unità locali e i cantieri nella predisposizione di tutti i documenti necessari ad una efficace gestione della prevenzione e sicurezza;
- a supportare il Datore di Lavoro e l'O.d.V. nell'azione di vigilanza tramite Audit periodici;
- a indire e partecipare alle riunioni periodiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro e alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo n. 81/08;
- a monitorare costantemente e diffondere l'evoluzione del quadro normativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

Gli **Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione** (ASPP), sono stati designati mediante lettera a firma del Datore di Lavoro. Essi risultano formati secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di cui agli articoli 31 e 32 Decreto Legislativo n. 81/08 (cioè mediante la frequenza di specifici corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi, nonché degli aggiornamenti periodici di legge).

Sono inquadrati nella struttura centrale diretta dal RSPP e operano nelle strutture periferiche con compiti di supporto, coordinamento e reporting, secondo lo schema riportato al paragrafo C 6

I **Medici competenti**, ai sensi dell'art.38, Decreto Legislativo n. 81/08, specialisti in medicina del Lavoro, sono stati nominati con apposita lettera a firma del Datore di Lavoro della Società. Ogni medico competente svolge, in particolare, le seguenti attività presso la sede di competenza:

- partecipa alla valutazione dei rischi e alla stesura del relativo documento (DVR);
- effettua accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- effettua accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- gestisce le cartelle sanitarie e tutta la documentazione di legge;
- collabora alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	129/288

- congiuntamente al Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, visita periodicamente gli ambienti di lavoro;
- partecipa alla riunione periodica in materia di sicurezza e salute sul lavoro e alla riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo n. 81/08.

L'efficace gestione del sistema di sicurezza e salute sul lavoro richiede il sostegno e l'impegno dei dipendenti anche al fine di avvalersi delle loro conoscenze ed esperienza.

In relazione alla struttura operativa dell'azienda, articolata su più sedi e su innumerevoli cantieri, al fine di uniformare la valutazione dei rischi e i conseguenti protocolli sanitari, il datore di lavoro nomina uno dei medici competenti di sede, come medico coordinatore.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ai sensi dell' art. 2, Decreto Legislativo n. 81/08, è stato designato in seno alle Rappresentanze Sindacali Aziendali. In quanto RLS, ha precise prerogative e diritti di partecipazione/consultazione nell'ambito dei più rilevanti processi decisionali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e svolge funzioni di controllo circa le iniziative assunte in questo ambito dall'Azienda. A tal fine, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

- ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi;
- è consultato, preventivamente, in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in Azienda;
- è consultato in merito alla designazione del Responsabile e degli addetti al Servizio Prevenzione e Protezione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori;
- partecipa alle riunioni indette per discutere le problematiche inerenti la prevenzione e la protezione dai rischi.

Nell'ambito di ciascun sito e nell'ambito dei cantieri sono stati inoltre individuati i lavoratori a cui affidare i compiti di:

- **addetto all'emergenza**
- **addetto al Primo soccorso**

Gli Addetti sono stati designati con apposita lettera di nomina - previa consultazione del RLS –, hanno seguito corsi specifici in relazione alla tipologia e livello dei rischi presenti nella realtà in cui operano e vengono sottoposti a visita medica di idoneità.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	130/288

C.3.2 La formazione, la comunicazione e l'addestramento

La formazione e l'addestramento del personale con specifico riguardo alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro rappresentano un elemento essenziale per l'effettività ed idoneità del relativo sistema preventivo.

L'assolvimento di mansioni che, in qualsiasi modo, possano incidere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presuppone una adeguata formazione del personale, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello.

A tal fine, la Società assicura che ciascun lavoratore/operatore aziendale riceva una formazione sufficiente ed adeguata rispetto al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione è prevista in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di eventuali nuove sostanze e preparati pericolosi, in relazione a concrete esigenze rilevate periodicamente.

La Società, in attuazione del piano formativo annuale, procede alla definizione delle tipologie dei corsi erogati e la periodicità dell'erogazione, tenendo conto dell'esigenza di individuare specifici percorsi formativi differenziati in base alla tipologia di soggetti coinvolti e assicurando la documentazione delle attività formative svolte.

La Società assicura altresì la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda al fine di favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e consentire consapevolezza ed impegno adeguati a tutti livelli, attraverso:

- la consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi ed alla definizione delle misure preventive;
- riunioni periodiche.

La circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda è un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno riguardo alla politica adottata in tema di sicurezza e salute sul lavoro e si fonda sulla cooperazione tra tutti i soggetti interessati, interni e/o esterni all'impresa. Il processo di comunicazione è essenziale per far partecipare il personale e coinvolgerlo nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro e nel raggiungimento degli obiettivi fissati per dare attuazione alla politica aziendale nella materia.

C.4 I PRINCIPI ISPIRATORI DEI PROTOCOLLI PROCEDURALI IN TEMA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

Il sistema di controllo dei rischi per la sicurezza e salute sul lavoro in Hitachi Rail STS S.p.A. è integrato con la gestione dei processi e delle attività aziendali. In particolare, la Società ha implementato specifici protocolli procedurali in materia di salute e sicurezza sul lavoro,

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	131/288

predisposti secondo la normativa prevenzionistica vigente.

Ai fini della predisposizione di tali protocolli, la Società ha rivolto attenzione all'esigenza di assicurare il rispetto dei principi di seguito esposti:

- identificazione e tracciabilità, mediante ordini di servizio e deleghe rilasciate dai soggetti competenti, delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al Datore di Lavoro, al RSPP, agli addetti del pronto intervento, delle emergenze, del primo soccorso ed al RLS. Tali responsabilità sono tempestivamente divulgate ai terzi interessati nei casi previsti (ad esempio, ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc);
- nomina espressa dei Medici Competenti, i quali devono accettare formalmente l'incarico; strutturazione ed adeguamento dei flussi informativi verso il Medico Competente in relazione ai processi ed ai rischi connessi alle attività aziendali;
- identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori da parte del Datore di Lavoro (anche mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione - SPP), tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione. La valutazione dei rischi viene documentata attraverso l'elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, di un Documento di Valutazione dei Rischi;
- adozione di un adeguato sistema ai fini della prevenzione degli incendi e dell'evacuazione dei Lavoratori, che prevede:
 - lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione sulla base;
 - la predisposizione ed aggiornamento del DVR di incendio nei luoghi di lavoro effettuati a cura del Datore di Lavoro (anche per il tramite del SPP);
- effettuazione di periodiche indagini analitiche ambientali a carattere chimico, fisico e biologico, al fine di:
 - adempiere alle previsioni normative riguardanti la protezione dei Lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici durante il lavoro;
 - accertare la situazione ambientale e l'esposizione professionale agli inquinanti di tipo chimico correlati alle lavorazioni esistenti;
 - esaminare la situazione degli impianti sotto l'aspetto delle misure di prevenzione adottate;
- predisposizione di un Piano Sanitario aziendale volto ad assicurare l'implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute dei Lavoratori;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	132/288

- definizione, implementazione e monitoraggio di un programma di formazione, informazione e coinvolgimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che preveda una puntuale informazione dei Lavoratori, attraverso la definizione dei ruoli e delle responsabilità; la definizione delle tipologie dei corsi erogati e la periodicità dell'erogazione; la definizione di specifici percorsi formativi differenziati in base alla tipologia di soggetti coinvolti; la definizione delle modalità della relativa documentazione; definizione di un piano formativo annuale;
- implementazione di un sistema di flussi informativi che consenta la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda per favorire il coinvolgimento e la consapevolezza dei Destinatari, ed assicurare la tempestiva evidenza di eventuali carenze o violazioni del Modello;
- il RLS deve poter verificare, anche attraverso l'accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante, il rispetto dell'applicazione delle misure di sicurezza e delle misure di protezione;
- monitoraggio periodico dell'efficacia delle misure di prevenzione e protezione in essere, al fine di riscontrarne eventuali punti di miglioramento;
- con riguardo alla gestione del primo soccorso e degli infortuni, chiara identificazione dei compiti e dei doveri di tutti i dipendenti qualora si verificano degli incidenti e/o infortuni o siano riscontrate carenze strutturali e organizzative che possano avere un impatto sulla sicurezza;
- previsione di un sistema di registrazione cronologica degli eventi infortunistici e/o incidenti accaduti;
- formalizzazione e pubblicizzazione del divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro, con realizzazione di apposite attività di controllo e vigilanza;
- formalizzazione e pubblicizzazione del divieto per i Lavoratori, che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che espongono a rischi gravi e specifici;
- formalizzazione e pubblicizzazione del divieto di richiedere ai Lavoratori , di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati;
- nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi propri che aziendali, devono essere osservate tutte le precauzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad esempio, verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, ecc.);
- garanzia della manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	133/288

aziendale. Gli ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono essere oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti e deve essere data evidenza documentale degli interventi effettuati;

- nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori d'opera), devono essere richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce di spesa deve essere indicata specificamente nei contratti e non deve essere oggetto di ribasso;
- l'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, anche senza cantiere, deve essere effettuata e monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Nelle attività di assegnazione di un appalto, le procedure interne devono prevedere che, ove ritenuto opportuno dal SPP in funzione dei rischi derivanti dall'appalto, prima dell'esecuzione dell'ordine sia verificato in via preventiva che la documentazione e le eventuali attività previste per la definizione dell'allegato sulla sicurezza del contratto, presentato nel capitolato di sicurezza, siano conformi alle previsioni normative ed ai regolamenti vigenti e che siano stati ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure aziendali in materia di sicurezza;
- il sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro si conforma ai requisiti previsti dai più elevati standard di qualità riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento ai requisiti indicati dalla Norma British Standard ISO45001 rispetto ai quali il Sistema di Gestione della Sicurezza di Hitachi Rail STS è verificato e certificato da un Organismo di Certificazione;
- deve essere definito ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante registrazione, anche attraverso l'eventuale redazione di specifici verbali, delle verifiche svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro e deve essere assicurata l'attuazione delle azioni correttive;
- deve essere prevista una fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi ed una fase di verifica della funzionalità del sistema, attraverso due livelli di monitoraggio, da attuarsi, rispettivamente, in sede di pianificazione, avendo riguardo alle modalità e responsabilità del raggiungimento degli obiettivi ed ex post, al fine di verificare la conformità del sistema a quanto pianificato, le concrete modalità di attuazione e mantenimento.

Il sistema di controllo dovrà garantire, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, il rispetto dei principi riassunti nel seguente schema:

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	134/288



La Società si riserva la facoltà di integrare ed aggiornare i principi descritti nel presente paragrafo ed i protocolli procedurali, qualora lo ritenga opportuno al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

C.4.1 Protocolli procedurali

Hitachi Rail STS dispone di un complesso di protocolli procedurali a presidio delle attività aziendali idonei a garantire un'adeguata azione di prevenzione.

I più rilevanti documenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro elaborati in Hitachi Rail STS S.p.A. sono i seguenti:

- **Documenti di valutazione dei rischi**

Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Il DL ha provveduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi secondo le indicazioni dell'art. 17, 28 e 29 del TU 81/08. La valutazione dei rischi è stata condotta prendendo in considerazione la scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati chimici adottati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro e riguarda tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Detto documento contiene specificati i criteri di redazione e l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e da adottare e l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione che debbono provvedere. Il documento è aggiornato al rischio di infezione da Coronavirus.

Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) per lavori affidati in appalto

In tale documento l'attenzione viene rivolta ai lavori affidati in appalto e da svolgersi in luoghi di cui Hitachi Rail STS ha la disponibilità giuridica. In tale ipotesi, infatti, il committente è tenuto a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera, nonché fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni in merito ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il datore di lavoro, inoltre, coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro e coordina gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	135/288

Piani di sicurezza per cantieri temporanei o mobili

Nell'ipotesi di cantieri temporanei o mobili come disciplinati dagli artt. 88 e ss. del TU n. 81/08, è previsto che gli aspetti relativi alla sicurezza vengano regolati attraverso la documentazione ed i piani di sicurezza specificamente previsti dal titolo IV del Decreto, elaborati di volta in volta dalle figure competenti previste dalla legge.

- **Piano per la gestione delle emergenze**

Il Piano concerne le disposizioni relative al concorso di personale e mezzi in occasione di sinistri (ad es. incendio, atto terroristico, scoppio, fuoriuscita di gas, etc.) ed eventi naturali (ad es. alluvione, terremoto etc.). Esso reca le procedure che devono essere tassativamente seguite e, quindi, formalizza i comportamenti da porre in essere (dalla segnalazione dell'emergenza alla soluzione della medesima) a seconda della differente tipologia di evento occorso.

- **Verbali della Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.**

C.5. ATTIVITA' DI PREVENZIONE E MONITORAGGIO DELL'O.d.V.

Con riferimento all'art. 6, 2° comma, lett d) del Decreto che impone la previsione nel "Modello di Organizzazione" di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso, vengono inseriti anche gli aspetti legati l'art. 25 septies, che riguarda le ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, 3° comma c.p., commessi appunto in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Pertanto, per fronteggiare l'evenienza di tali fattispecie a carico dell'Ente, l'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati suddetti previsti dal Decreto (cfr anche paragrafi 4.4.1 e 2 del Modello Organizzativo).

In ambito aziendale, dovrà quindi essere portata a conoscenza dell'O.d.V., a cura dell'RSPP, la comunicazione di ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione relativa al sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- il Piano di emergenza;
- le procedure poste a presidio di funzioni connesse alla salute e sicurezza sul lavoro.

Con cadenza almeno semestrale è inoltre previsto l'invio all'O.d.V., da parte dell'RSPP, dei verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, Decreto Legislativo n. 81/08), delle analisi Ambientali e dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro e dei dati in merito agli eventuali infortuni verificatisi nella società. Il RSPP fornisce inoltre all'O.d.V. i dati in merito ai c.d. "quasi-infortuni", ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	136/288

dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o lacune del sistema di sicurezza e salute, assumendo le misure necessarie ai fini dell'adeguamento dei protocolli e delle procedure.

Dal punto di vista organizzativo, verrà fornita all'O.d.V. la preventiva comunicazione, da parte della Funzione Risorse Umane ed Organizzazione, di ogni aggiornamento legato a modifiche delle responsabilità ad oggi conferite ai sensi del D. Lgs. 81/08, ivi comprese anche quelle inerenti gli altri soggetti che svolgono un ruolo attivo nell'ambito delle attività di sicurezza e salute presso Hitachi Rail STS S.p.A.

Oltre ai flussi informativi sopradescritti, è prevista con cadenza almeno annuale l'audizione, da parte dell'O.d.V., del Datore di Lavoro e dell'RSPP di Hitachi Rail STS S.p.A., sulle attività di competenza e sugli aspetti legati, in generale, alla pianificazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, avendo altresì riguardo al piano di monitoraggio interno della sicurezza.

L'O.d.V. deve inoltre essere immediatamente informato in merito ad eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero a provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro.

L'O.d.V. svolge inoltre le attività di seguito indicate:

- vigilanza sul rispetto e sull'adeguatezza del Modello, inclusi il Codice Etico e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- esame delle segnalazioni riguardanti presunte violazioni del Modello, incluse le segnalazioni, non riscontrate con tempestività dai soggetti competenti, in merito ad eventuali carenze e inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti una situazione di pericolo correlato alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- monitoraggio della funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, in quanto organismo idoneo ad assicurare l'obiettività, l'imparzialità e l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica;
- segnalazione al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali competenti, in merito agli aggiornamenti del Modello, del sistema preventivo adottato dalla Società ovvero delle procedure vigenti, che si rendessero necessari o opportuni in considerazione di carenze rilevate e a seguito di significativi cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa della Società.

L'O.d.V. deve comunicare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini previsti dal Modello, i risultati della propria attività di vigilanza e controllo.

C.6. SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DI HITACHI RAIL STS AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 81/2008

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	137/288

C.6.1 Premessa

L'organizzazione di Hitachi Rail STS è basata su:

- tre Business Unit distinte per area geografica focalizzate su ordini, costi, ricavi, margine, flusso di cassa, customer satisfaction nonché definizione e coordinamento nuovi progetti innovativi (in allineamento ai trend di mercato/ ricerca scientifica):
 - Europe, Middle East & Africa Business Unit (EMEA BU) – La Business Unit, in relazione alle aree geografiche di propria competenza, assicura la definizione della strategia di business nell'ambito del trasporto ferroviario al fine del rafforzamento e dello sviluppo della presenza di STS in Europa, Medio-Oriente ed Africa. La BU, in conformità alle linee strategiche ed alle policy di STS, ha il compito di implementare le proprie attività nel Contract Management, Project Execution e Project and customer prioritization, coordinando a tal fine i propri dipartimenti Sales, Bidding, Project Management e Project Planning. Infine, la BU è altresì impegnata nella definizione degli obiettivi e nel monitoraggio degli investimenti R&D;
 - Americas Business Unit - La Business Unit, in relazione alle aree geografiche di propria competenza, assicura la definizione della strategia di business nell'ambito del trasporto ferroviario al fine del rafforzamento e dello sviluppo della presenza di STS nelle Americhe. La BU, in conformità alle linee strategiche ed alle policy di STS, ha il compito di implementare le proprie attività nel Contract Management, Project Execution e Project and customer prioritization, coordinando a tal fine i propri dipartimenti Sales, Bidding, Project Management e Project Planning. Infine, la BU è altresì impegnata nella definizione degli obiettivi e nel monitoraggio degli investimenti R&D;
 - Asia Pacific Business Unit (APAC BU) - La Business Unit, in relazione alle aree geografiche di propria competenza, assicura la definizione della strategia di business nell'ambito del trasporto ferroviario al fine del rafforzamento e dello sviluppo della presenza di STS in Asia ed in Australia. La BU, in conformità alle linee strategiche ed alle policy di STS, ha il compito di implementare le proprie attività nel Contract Management, Project Execution e Project and customer prioritization, coordinando a tal fine i propri dipartimenti Sales, Bidding, Project Management e Project Planning. Infine, la BU è altresì impegnata nella definizione degli obiettivi e nel monitoraggio degli investimenti R&D;
 - Operation & Maintenance Business Unit (O&M BU) – Business globale a servizio dell'Operation & Maintenance dei sistemi di trasporto ferroviario. La BU contribuisce alle attività di sviluppo, di innovazione e portfolio in accordo alle linee guida aziendali espresse nella Strategic Business Overview. Altresì, la BU supporta l'Unità Innovation nell'identificazione e nella soddisfazione delle richieste della clientela.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	138/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved – The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

- l'Unità Supply Chain & Construction focalizzata su una gestione efficace ed efficiente delle risorse al fine di supportare al meglio i progetti. Tale unità organizzativa è costituita dagli enti di Supply Chain Planning, Logistics & Facility, Construction, Supply Chain Quality, Procurement, Manufacturing;
- un'Unità Technology con compiti strategici di indirizzo, efficientamento e supporto al Business in termini di Development, Engineering, Verification, Commissioning e Validation;
- un'Unità Innovation con compiti di definizione, aggiornamento ed efficientamento della strategia aziendale in ambito di innovazione dei processi e delle tecnologie.
- un'Unità/struttura di controllo, amministrazione, finanza ed investor relations (CFO Unit)
- un'Unità/struttura Institutional Affairs, External Relations & Communication;
- un'Unità Safety, Health, Environment, Quality & IT (SHEQ&IT) con compiti di (i) definizione, implementazione e gestione delle linee guida strategiche inerenti Salute, Sicurezza ed Ambiente in allineamento e rispetto delle normative vigenti nonché Sicurezza degli asset fisici della Società, (ii) di indirizzo, efficientamento e supporto al Business nonché di verifica, validazione e certificazione, nonché (iii) di gestione e implementazione dei sistemi di Information Technology. Tale Unità è composta dagli enti di Information Technology, Company Certification Governance nonché HSE & Physical Security;
- un'Unità Human Resources & Organization con compiti di gestione e dello sviluppo delle risorse umane, dell'headcount e dei relativi costi del lavoro, dello sviluppo organizzativo e del presidio del sistema delle competenze;
- Unità di Risk Management, General Counsel & Compliance ed Internal Audit a supporto del business;
- Unità CEO Office a supporto dell'Amministratore Delegato nella definizione ed implementazione dei processi di governance apicali

Tali Unità, che hanno compiti globali, operano trasversalmente nelle Aree Geografiche (Regions) alle quali fanno capo le società che costituiscono il Gruppo Hitachi Rail STS.

Dall'analisi della struttura organizzativa, consultabile sulla intranet COSMO, e dei compiti assegnati appare evidente come, per una gestione unitaria e coerente della sicurezza, sia necessario definire un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGSL) che abbia a capo un unico datore di lavoro (DL) per tutte le sedi locali e i cantieri operanti nel territorio nazionale. Il datore di lavoro si avvale di un Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) nonché di una struttura gerarchica di Dirigenti delegati e Preposti ai fini della sicurezza.

Secondo le definizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 (art. 2):

- il dirigente è "persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa";
- il preposto è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	139/288

alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Il sistema di gestione della sicurezza viene strutturato secondo la figura 1 introducendo i dirigenti e i preposti ai fini della sicurezza.

Per ogni unità locale (sito) viene delegato un Dirigente il quale provvede ad individuare i Preposti.

Per i cantieri, data la diversa tipologia, vengono delegati due Dirigenti, uno per l'Unità organizzativa “Maintenance Services” ed uno per l'Unità Organizzativa “Construction”.

Nell'ambito dell'Unità “Construction”, per ciascun cantiere, il Dirigente delegato provvede ad individuare i Direttori Tecnici, Construction Manager cui vengono formalmente precisati gli obblighi e le responsabilità in materia di sicurezza.

Per le “branch” all'estero il datore di lavoro ha provveduto a delegare le funzioni di sicurezza con apposita delega ex art. 16 D.L.vo 81/08 al “branch manager” il quale individua, d'intesa con il Dirigente delegato dell'Unità “Construction” e/ commissioning della Region di riferimento del cantiere i Construction manager e/o Commissioning manager cui precisare i compiti e le responsabilità anche in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In Staff al DL operano la funzione Health Safety, Environment & Physical Security (HSE), il Servizio Prevenzione e Protezione e il Dirigente delegato per funzione di Security.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è organizzato in una struttura centrale con diffusione a livello locale e dei cantieri.

Il Responsabile SPP ha il compito dell'attuazione delle politiche di sicurezza, della verifica e del reporting dello stato di fatto, come previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 81/2008.

Secondo il Sistema di Gestione della Sicurezza, il datore di lavoro delega le funzioni riguardanti la sicurezza, ad eccezione della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente e della preparazione del Documento di valutazione dei rischi, ai Dirigenti, individuati in funzione dei loro effettivi poteri.

Il Datore di Lavoro individua i Dirigenti delegati a cui affidare, nell'ambito dei suoi poteri effettivi, l'attuazione delle direttive in materia di sicurezza e salute e la vigilanza sul rispetto della normativa.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	140/288

Sistema di Gestione della Sicurezza

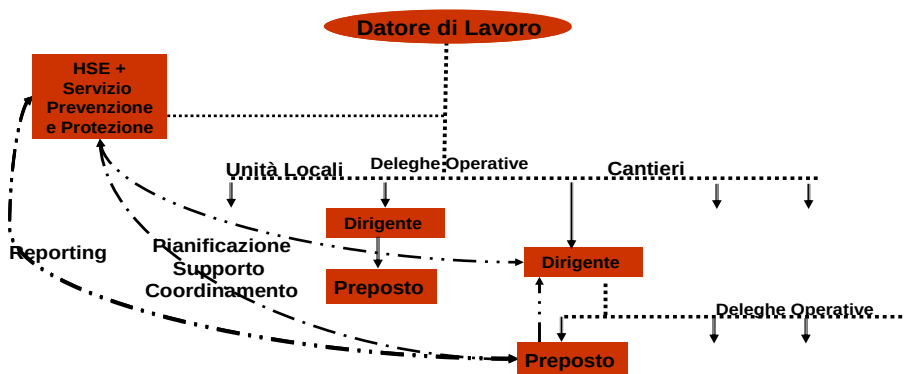


Figura 1: Organizzazione del sistema di gestione della sicurezza

L'organizzazione del SPP è schematizzata in figura 2.

Al Servizio di Prevenzione e Protezione fanno capo un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con compiti di organizzazione e direzione del Servizio, e alcuni Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) con i compiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 81/08.

A livello locale, in particolare nei cantieri, vengono assegnati temporaneamente alcuni ASPP, che dipendono direttamente dal SPP centrale, sia per supportare l'operatività in materia di Prevenzione e Sicurezza sia per effettuare quell'azione di reporting che permette al Datore di Lavoro, attraverso il SPP centrale, di effettuare la vigilanza sull'intero sistema.

In questo modo si può garantire una operatività tempestiva – è sufficiente infatti un input da parte del SPP centrale al ASPP locale - e l'adozione delle misure correttive.

Il servizio SPP centrale ha quindi il compito di trasmettere le informazioni necessarie alla corretta attuazione delle direttive del datore di Lavoro (Pianificazione), di elaborare e trasmettere al Datore di Lavoro le informazioni relative allo stato di attuazione delle politiche della sicurezza (Reporting) e di supportare le realtà locali con l'indicazione delle norme applicabili e con le eventuali competenze specialistiche (Supporto); dovrà altresì assicurare una omogenea applicazione delle norme e delle politiche (Coordinamento).

Il SPP ha anche la funzione di Auditor Interno.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	141/288

Servizio di Prevenzione e Protezione

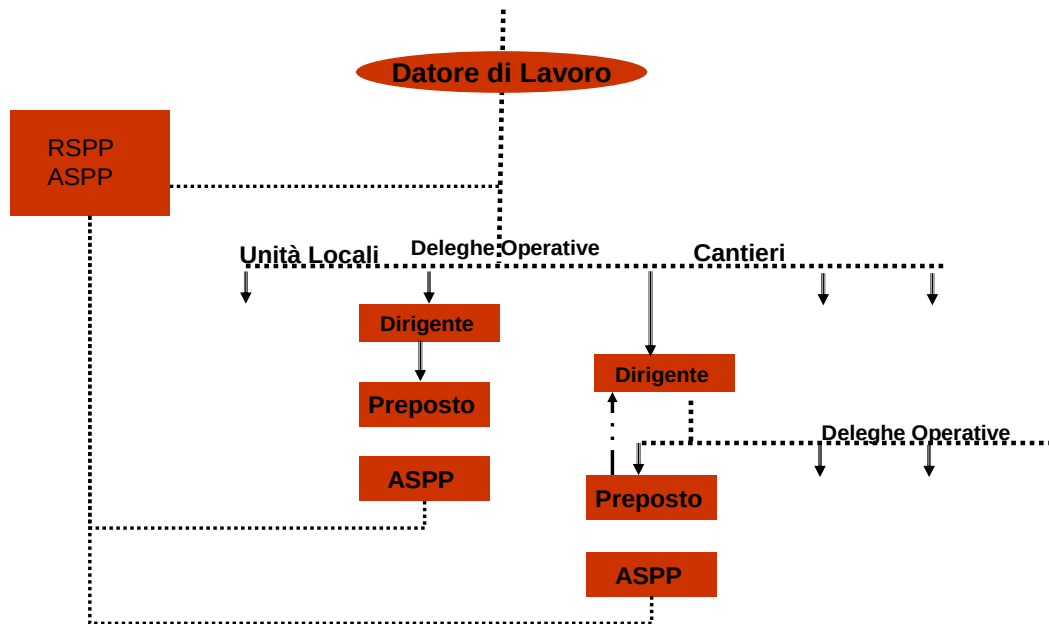


Figura 2: Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione

C.6.2. Definizioni dei compiti

I compiti assegnati dovranno essere corrispondenti ai poteri effettivi.

Nel seguito vengono riportati i compiti attribuiti ai diversi soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza aziendale.

Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro, oltre ai compiti non delegabili previsti dall'art. 17 D.Lgs 81/08, nomina il medico competente; è inoltre titolare dei poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche di prevenzione volte a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori da lui dipendenti, compito per il quale si avvale del responsabile SPP. Ha il dovere di vigilare sulla corretta attuazione della normativa sulla sicurezza e delle norme aziendali in materia di

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	142/288

sicurezza. Mantiene rapporti con SPP per tutti gli aspetti relativi al funzionamento del sistema di gestione della sicurezza. È responsabile dei rapporti con gli enti di controllo.

Nell'esercizio delle suddette funzioni, il Datore di lavoro si avvale della linea gerarchica a lui sottoposta.

Per i compiti di programmazione, indirizzo e controllo si avvale di HSE e del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) attraverso il suo Responsabile (RSPP), dei medici competenti (MC), nonché dei dirigenti che potranno essere delegati a funzioni specifiche e dei preposti; a tale scopo potrà delegare, sotto la sua diretta sorveglianza, il personale che collabora all'adempimento dei compiti loro affidati ed avvalersi di ogni consulenza che riterrà utile per il miglior espletamento dell'incarico, rimanendo responsabile della scelta di tali incaricati, anche sotto il profilo della loro competenza tecnica, e della vigilanza sulla loro attività.

Nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza, al fine di garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro con riguardo a tutte le attività ed ai beni di pertinenza della stessa dovrà in particolare:

- definire, in piena autonomia, l'organizzazione del sistema di sicurezza tenendo conto delle politiche per la sicurezza definite in ambito aziendale;
- nominare il Responsabile SPP, designare gli addetti al servizio centrale di prevenzione e protezione e/o incaricare persone o servizi esterni;
- nominare i Medici Competenti;
- individuare i soggetti di vertice (dirigenti) a cui delegare i compiti ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 81/2008;
- vigilare sull'efficienza del sistema organizzativo;
- richiedere al SPP l'organizzazione e l'esecuzione delle attività di Audit;
- definire e programmare gli investimenti necessari al miglioramento delle condizioni di prevenzione, sicurezza e igiene nel luogo di lavoro, in relazione alle indicazioni dei responsabili delle diverse aree;
- richiedere alle varie funzioni aziendali la comunicazione tempestiva dei nominativi del personale di cui dovrà farsi carico ai fini della sicurezza;
- verificare l'effettiva formazione di tale personale ai fini della programmazione dell'eventuale maggiore formazione necessaria;
- richiedere alle varie funzioni aziendali e verificare la corrispondenza alle norme di sicurezza dei documenti tecnici ed amministrativi di loro pertinenza.

Dirigenti

I Dirigenti delegati ai fini dell'attuazione delle politiche di sicurezza sono responsabili della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza come previsto dall'art. 18, comma 1 lettera b), del D.Lgs. 81/2008. Nominano il responsabile delle strutture contenenti amianto (se esistenti). Inoltre i Dirigenti nominano i componenti delle squadre di emergenza ed assicurano

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	143/288

l'apprestamento delle misure antincendio, di pronta evacuazione e dei mezzi di soccorso che si rendano necessari in relazione alla situazione dell'Unità Produttiva ed all'attività svolta.

I dirigenti hanno inoltre gli obblighi e le responsabilità in tema di sicurezza precisate nella delega ex art. 16 D.Lgs 81/08 a loro conferita. In generale i Dirigenti devono:

- Esercitare poteri gerarchici e disciplinari nei confronti di tutti i dipendenti. Adottare tutti i provvedimenti organizzativi, procedurali ed economici, ivi comprese spese di carattere eccezionale, in totale autonomia.
- Individuare e promuovere gli investimenti necessari in materia di sicurezza sul lavoro e protezione ambientale. Definire, elaborare ed emettere, avvalendosi del supporto delle idonee strutture aziendali e segnatamente del Servizio di Prevenzione e Protezione, tutte le procedure necessarie per la migliore tutela dell'integrità fisica delle persone e di protezione ambientale.
- Definire e attuare modalità e percorsi formativi e informativi per i lavoratori in tema di norme interne di prevenzione infortuni, sicurezza sul lavoro e di protezione ambientale.
- Individuare i dirigenti e preposti responsabili di aree/funzioni cui precisare formalmente l'attribuzione dei compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di protezione ambientale per le rispettive aree e funzioni di competenza.
- Assicurare la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, proponendo al Datore di Lavoro l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
- Effettuare verifiche e controlli sullo stato di efficienza, idoneità e sicurezza delle attrezzature tecniche.
- Vigilare circa il costante e puntuale adempimento delle disposizioni di prevenzione e protezione. Definire progetti e programmi di miglioramento delle condizioni di sicurezza.
- In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, previa valutazione della idoneità tecnico-professionale degli stessi, dovrà valutare in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione l'applicazione della normativa di sicurezza in relazione alle specifiche lavorazioni.

Preposti

I Preposti assumono ai fini del D. Lgs. 81/2008, gli obblighi di cui all'art. 19 rispetto a tutte le strutture e alle persone sottoposte.

Per l'espletamento dei compiti affidati essi potranno disporre gli interventi immediatamente necessari seguendo le procedure aziendali. Nell'ambito del sistema di sicurezza aziendale dovranno nelle aree di loro pertinenza:

- verificare la completezza della documentazione relativa alla gestione dei cantieri (come previsto dal Titolo IV D.Lgs. 81/2008);

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	144/288

- verificare le condizioni di accessibilità e sicurezza degli spazi per garantirne la fruizione a utenza diversamente abile;
- collaborare con il Servizio Prevenzione e Protezione per aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi;
- far applicare le procedure per l'accesso allo stabilimento del personale delle imprese terze e/o del personale operativo non direttamente dipendente.

In relazione alle direttive dei dirigenti gerarchicamente superiori i preposti dovranno:

- applicare e far applicare le norme di legge e quelle definite dall'azienda ai fini della sicurezza dei lavoratori;
- indicare le persone più idonee a far parte delle squadre di emergenza,
- proporre le procedure operative necessarie e controllare l'applicazione di quelle esistenti;
- segnalare le necessità di formazione e informazione per l'inserimento del nuovo personale e l'aggiornamento di quello esistente;
- verificare i requisiti di sicurezza delle apparecchiature, delle macchine e degli arredi;
- collaborare a definire la tipologia dei dispositivi di sicurezza necessari all'attività del personale e assicurarne la fornitura;;
- prendere provvedimenti formali nei confronti dei dipendenti e delle imprese esterne che non rispettano le norme e le procedure di sicurezza secondo quanto previsto dal sistema sanzionatorio;
- controllare le procedure operative, oggetto del contratto, adottate dalle imprese esterne, con particolare riguardo alla movimentazione dei carichi;
- informare le imprese dei rischi specifici legati agli ambienti ed ai materiali;
- coordinare le attività delle imprese che operano nell'area di loro competenza;
- assicurarsi che sia stato rispettato quanto disposto dall'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 in materia di obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione;
- applicare o far applicare le procedure in caso di emergenza;
- vigilare affinché il personale operi nel rispetto delle norme e delle procedure di sicurezza stabilite dall'azienda ed utilizzi correttamente i DPI;
- assicurare che tutti gli impianti, macchinari ed attrezzature ed i luoghi di lavoro e di passaggio siano costantemente conformi alla normativa in vigore ed alle esigenze di tutela della sicurezza e della salute segnalando al superiore gerarchico eventuali anomalie;
- controllare e far controllare il rispetto dei requisiti di sicurezza delle macchine, delle attrezzature e degli impianti che sono utilizzati dal proprio personale;
- collaborare ad elaborare, in collaborazione con SPP, le procedure operative specifiche riguardanti le lavorazioni effettuate nelle aree di pertinenza nonché le modalità di movimentazione e di deposito dei materiali, avendo cura di mantenere sgombrare le vie di transito e di emergenza;
- coordinare le attività finalizzate alla corretta installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei macchinari, delle attrezzature tecniche e degli impianti, in modo che ne sia garantita l'efficienza, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza e ai controlli previsti dalle vigenti normative;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	145/288

- verificare che la documentazione relativa agli impianti, alle macchine e alle apparecchiature sia correttamente tenuta;
- verificare e controllare l'osservanza degli adempimenti agli obblighi previsti ai sensi del titolo IV del D. Lgs. 81/2008 in materia di cantieri temporanei e mobili.

Medico Competente coordinatore

In relazione alla struttura operativa dell'azienda, articolata su più sedi e su innumerevoli cantieri, al fine di uniformare la valutazione dei rischi e i conseguenti protocolli sanitari, il datore di lavoro ha nominato uno dei medici competenti di sede come medico coordinatore.

Funzione *Physical Security*

La funzione *Physical Security* ha la responsabilità, così come definita nella delega ex art. 16 D.L.vo 81/08 conferita dal Datore di Lavoro al Dirigente, di definire, attuare e gestire la *Governance* della *security* a livello di gruppo. In particolare sono affidati al Dirigente delegato le funzioni in ordine allo "Studio, sviluppo ed attuazione delle strategie, delle politiche e dei piani operabili volti a prevenire, fronteggiare e superare eventi in prevalenza di natura dolosa/colposa che possono danneggiare le risorse materiali, immateriali, organizzative ed umane di cui l'azienda dispone o di cui necessita per garantirsi una adeguata capacità concorrenziale nel breve medio e lungo termine". In quest'ambito sono definite le misure e le azioni finalizzate alla tutela dei beni aziendali da minacce ed attacchi nella area dei beni tangibili (*Physical Security*) quali ad es. sedi aziendali, impianti di produzione, prodotti, risorse umane. Si precisa che in merito alle minacce ed attacchi nella area dei beni intangibili, quali ad es. informazioni aziendali, dati, infrastrutture ed applicativi, know-how, brevetti e licenze, le funzioni di tutela sono affidate alla funzione *Cyber Security, Assurance and Control* facente parte dell'Ente *Company Certification Governance*.

Con riguardo alla protezione delle risorse umane, la funzione *Physical Security* definisce le misure, le azioni e le responsabilità per la tutela dei dipendenti e delle parti terze, durante lo svolgimento delle attività lavorative, sia presso le sedi aziendali sia in trasferta in zone a rischio (cd. *Travel Security*). Tale politica di sicurezza prevede la identificazione e valutazione dei rischi per minacce derivanti da azioni o eventi dolosi o colposi non strettamente correlati alla attività lavorativa (es. atti di terrorismo, rapina, sequestro di persona ecc.) e la definizione delle misure di sicurezza in funzione della valutazione dei rischi. Rientrano nell'ambito della sicurezza del personale anche la sensibilizzazione e formazione per la diffusione della cultura della sicurezza all'interno dell'organizzazione, relativamente ad aspetti normativi, metodologici e comportamentali da osservare per la tutela del patrimonio aziendale.

Compiti Speciali

Responsabile delle strutture contenenti amianto

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	146/288

In relazione agli adempimenti previsti dall'articolo 12 della Legge 257/92 e dal DM 6/9/94, il responsabile delle strutture contenenti amianto dovrà assicurare il rispetto delle norme e delle procedure e in particolare:

- prendere visione del censimento delle strutture contenenti amianto che gli viene consegnata;
- assicurare che sia fornita la documentazione relativa alle strutture contenenti amianto alle Autorità Amministrative competenti;
- ispezionare i luoghi con presenza di amianto almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qual volta si rendesse necessario a seguito di eventi esterni rilevanti che potrebbero danneggiare i materiali, quali ad esempio una grandinata, una tromba d'aria ecc.;
- in caso di modifiche della situazione definita dal censimento delle strutture contenenti amianto, redigere un dettagliato rapporto compilando una scheda come quella contenuta in allegato al DM 6/9/94; il rapporto dovrà essere corredato di documentazione fotografica, e dovrà essere aggiornata la documentazione da cui risulta l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- in caso di necessità gli interventi che possono causare disturbo dei materiali contenenti amianto o di interventi di rimozione dell'amianto, dovranno essere osservate le apposite procedure previste dalla legge con l'intervento di imprese specializzate e piani di lavoro approvati dagli Organi di Vigilanza.

Responsabile HR

Il Responsabile HR provvede a mantenere i rapporti tra i lavoratori e l'azienda sui temi inerenti la prevenzione e la sicurezza; in particolare:

- assiste il Datore di lavoro nei rapporti con gli RLS, con le organizzazioni sindacali e con i dipendenti in genere;
- controlla la correttezza formale delle procedure di legge inerenti la tenuta della documentazione sanitaria, l'invio agli enti preposti e la consegna ai singoli lavoratori della documentazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- collabora con il Servizio Prevenzione e Protezione all'archiviazione delle informazioni sulla formazione che riguardano il personale.

Presso ciascuna Unità Locale il Datore di Lavoro provvede a delegare un rappresentante della funzione "risorse umane" all'espletamento nei confronti dell'Inail e delle Autorità di P.S. delle pratiche relative alle denunce di infortunio dei dipendenti della Unità Locale di riferimento.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	147/288

PARTE SPECIALE “C 1”

**REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO
E' IRREGOLARE E DI RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITU' O
IN SERVITU'**

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	148/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved – The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

C1.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale ha le seguenti finalità:

- definire i principi generali di comportamento e di controllo ai quali tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati ai quali riferisce la presente Parte Speciale,
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

I Destinatari del Modello sono, come definiti nella Parte Generale, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei ed in generale tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società.

In generale, tutti gli esponenti aziendali devono adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai seguenti documenti:

- il presente Modello;
- il Codice Etico;
- i ruoli e mandati come definiti delle disposizioni organizzative;
- le procedure aziendali;
- le procure e le deleghe;
- ogni altro documenti che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Modello.

E' fatto inoltre espresso divieto di adottare comportamenti contrari a quanto previsto da norme di legge.

I reati ai quali si riferisce la presente Parte Speciale sono i seguenti ex art. 25 – *duodecies* del D.Lgs. 231/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 109 del 16.7.2012 (si rinvia al relativo allegato del Modello per una descrizione dettagliata):

- art. 22 comma 12-bis D.Lgs. 286/1998;
- art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 286/1998

nonché i seguenti ex art. 25 – *quinquies* del D.Lgs. 231/2001, come introdotto con legge n. 228/2003 e successivamente modificato con D.Lgs. n. 24 del 4 marzo 2014 (si rinvia al relativo allegato del Modello per una descrizione dettagliata):

- riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 610 c.p.);

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	149/288

- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

C1.2 AREE A RISCHIO

Le aree considerate a rischio per il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono le seguenti:

- selezione, assunzione e gestione del personale;
- approvvigionamento di beni, servizi e consulenze, da fornitori abbiano alle loro dipendenze lavoratori "clandestini".

C1.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare:

- di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-*duodecies* e nell'articolo 25 – *quinquies*, limitatamente al reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, del Decreto anche nella forma del concorso;
- di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e del Codice Etico.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso;
- garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	150/288

- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da altri paesi siano in regola con il permesso di soggiorno;
- ottenere dalle imprese che operano presso le sedi ed i siti aziendali la dichiarazione che, il personale da loro dipendente e continuativamente presente presso la società, siano in regola con il permesso di soggiorno;
- prevedere apposite clausole contrattuali negli ordini/contratti al fine del rispetto della normativa in materia di contratti di lavoro, nonché del Codice Etico e del Modello;
- devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori.

Con riferimento alla **selezione, assunzione e gestione del personale**, la Società si conforma ai principi di controllo descritti nella Parte Speciale A (Reati in danno della Pubblica Amministrazione) (si vedano anche le procedure aziendali in materia "selection & recruitment" e di gestione integrata delle risorse umane – cfr elenco procedure in allegato).

Con riferimento alla **gestione dei contratti di consulenza e prestazione professionale**, la Società si conforma ai principi di controllo descritti nella Parte Speciale A (Reati in danno della Pubblica Amministrazione) (si veda la procedura aziendale in materia di consulenze – cfr elenco procedure in allegato).

Con riferimento ai **rapporti con i fornitori di beni e servizi**, la Società si conforma ai principi di controllo descritti nella Parte Speciale A (Reati in danno della Pubblica Amministrazione) per l' area a rischio a.11 (si vedano le procedure aziendale relative al processo Procurement – cfr elenco procedure in allegato).

Inoltre, sono applicabili alla presente area a rischio, i principi di comportamenti richiesti, **ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, di cui alla Parte Speciale C (Reati colposi di omicidio o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) capitolo C.6.

C1.4 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.D.V.

E' compito dell'O.d.V.:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato siano edotti sui compiti e sulle mansioni connessi al presidio dell'area ai fini della prevenzione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	151/288

- comunicare eventuali violazioni del Modello alle strutture competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni, inclusi i fornitori, e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico, inclusa l'osservanza della normativa in materia di lavoro;
 - alla possibilità di Hitachi Rail STS di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	152/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved - The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

Parte Speciale “D”

Ricettazione, Riciclaggio ed Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	153/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved – The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

D.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale ha le seguenti finalità:

- definire i principi generali di comportamento e di controllo ai quali tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati ai quali riferisce la presente Parte Speciale,
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

I Destinatari del Modello sono, come definiti nella Parte Generale, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei ed in generale tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società.

In generale, tutti gli esponenti aziendali devono adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai seguenti documenti:

- il presente Modello;
- il Codice Etico;
- i ruoli e mandati come definiti dalle disposizioni organizzative;
- le procedure aziendali;
- le procure e le deleghe;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Modello.

E' fatto inoltre espresso divieto di adottare comportamenti contrari a quanto previsto da norme di legge.

I reati ai quali si riferisce la presente Parte Speciale sono i seguenti ex art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001 (si rinvia al relativo allegato del Modello per una descrizione dettagliata):

- ricettazione (art. 648 c.p.)
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

D.2 AREE A RISCHIO

Le aree a rischio identificate sono costituite dalle seguenti attività:

d.1) Gestione dei flussi monetari e finanziari

d.2) Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	154/288

d.3) Gestione delle attività di holding

d.4) Gestione della contabilità generale e predisposizione dei progetti di bilancio civilistico e consolidato nonché di eventuali situazioni patrimoniali, anche in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie

d.5) Gestione delle attività amministrativo-contabili delle Società clienti in regime di outsourcing

Con riferimento alle suddette aree vengono di seguito commentate - in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo - le modalità attraverso le quali detti reati possono essere commessi.

d.1) Gestione dei flussi monetari e finanziari

d.2) Approvvigionamento di beni, servizi e consulenze

Con riferimento alla gestione dei flussi monetari e finanziari, si potrebbe configurare un rischio, seppur remoto, di commissione del reato di riciclaggio ed autoriciclaggio di denaro o altra utilità utilizzando l'operazione come copertura al fine di:

- operazioni di ricezione o trasferimento fondi da parte o a favore di soggetti terzi dislocati in "paradisi fiscali" o in "paesi a regime fiscale privilegiato" (o le cui banche di appoggio per la transazione siano dislocate nei predetti paesi), senza che vi sia una causa sottostante che giustifichi il trasferimento (i.e. senza che vi sia alcun rapporto di affari tra il destinatario del pagamento e l'ordinante il pagamento medesimo), oppure in presenza di una causa non concretamente accertabile (es. pagamento di prestazioni immateriali e/o servizi di consulenza);
- operazioni di frequente apertura e chiusura di rapporti bancari presso istituti di credito aventi sede in "paradisi fiscali" o in "paesi a regime fiscale privilegiato", senza che ciò appaia giustificato alla luce di obiettive esigenze o dall'attività aziendale svolta.

Con riferimento al reato di ricettazione, la Società ha ravvisato l'opportunità di considerare il processo di gestione degli acquisti di beni una possibile area a rischio, definendo protocolli a presidio della potenziale commissione dell'illecito tra cui:

- albo dei fornitori e loro valutazione,
- verifica, attraverso le informazioni disponibili, delle controparti commerciali al fine di accertare la relativa rispettabilità e affidabilità prima di avviare con essi rapporti d'affari, ecc.

d.3) Gestione delle attività di holding

Con riferimento all'area sensibile connessa all'attività di holding di assunzione/acquisizione di partecipazioni si potrebbe configurare un rischio, seppur remoto, di commissione del reato di

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	155/288

riciclaggio di denaro o altra utilità utilizzando l'operazione come copertura al fine di:

- sostituire o trasferire beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;
- compiere, in relazione ai predetti beni, altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita;
- impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

Ed in particolare la condotta illecita si potrebbe porre in essere attraverso:

- pagamento delle partecipazioni acquisite mediante l'impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune;
- acquisizione di partecipazioni in società aventi sede legale in paesi esteri noti come "centri off-shore" o caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario ovvero indicati dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) come non cooperativi;
- costituzione di società estere fiduciarie e "di comodo" o acquisizione di partecipazioni nelle medesime;
- costituzione di strutture societarie particolarmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla collocazione all'estero di una o più società;
- acquisizione di partecipazioni contro corrispettivo di valori palesemente diversi da quelli di mercato.

d.4) Gestione della contabilità generale e predisposizione dei progetti di bilancio civilistico e consolidato nonché di eventuali situazioni patrimoniali, anche in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie

Con riferimento all'area sensibile collegata alla gestione della contabilità generale il rischio di commissione di tale reato potrebbe configurarsi, in linea di principio, in caso di:

- operazioni frequenti di acquisto di beni immobili in "paradisi fiscali" o in "paesi a regime fiscale privilegiato";
- operazioni di acquisizione di beni di lusso di elevato valore non coerenti rispetto alla attività aziendale svolta.

d.5) Gestione delle attività amministrativo-contabili delle Società clienti in regime di outsourcing

Con riguardo alla delimitazione ed individuazione delle aree sensibili e rilevanti ai sensi del Decreto si rileva come alcuni soggetti indicati dal D.lgs. 231 del 2007 (artt. 11 e ss.) in materia di riciclaggio, pur non essendo intermediari abilitati e pur non potendo richiedere l'abilitazione, sono comunque destinatari di precisi doveri in materia di riciclaggio. Tra tali soggetti figurano tra gli altri:

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	156/288

- le agenzie in affari in mediazione immobiliare;
- le attività di gestione di case da gioco;
- le attività di commercio, importazione e esportazione di oro;
- le attività di recupero crediti;
- i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- notai e avvocati, quando in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti, tra l'altro:
 - i) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
 - ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - iii) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust ecc.;
- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi (art. 12 c.1 punto b) D. Lgs. 231/07).

Nell'ambito della propria attività Hitachi Rail STS partecipa, quale impresa consorziata, a consorzi costituiti al fine di coordinare la progettazione, la direzione e l'esecuzione di opere. Nell'ambito di tali consorzi la Società riveste il ruolo di Coordinatore Generale, effettuando anche servizi di tenuta e gestione della contabilità dei consorzi di cui è parte. Il ruolo di Coordinatore Generale è remunerato sulla base di accordi definiti tra le imprese consorziate.

La prestazione del servizio di cui sopra si giustifica esclusivamente con la partecipazione di Hitachi Rail STS al consorzio e con il ruolo di Coordinatore Generale, essendo il servizio funzionale all'organizzazione e al buon funzionamento del consorzio stesso.

Pertanto la Società - ai sensi del D.M. Economia e Finanze 10 aprile 2007 n. 60 che, tra l'altro, apporta correzioni al precedente D.M. 141/2006 in materia di obblighi antiriciclaggio per i professionisti - si potrebbe configurare come soggetto che svolge in maniera professionale attività in materia di contabilità e pertanto risultare destinataria delle disposizioni sull'antiriciclaggio di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette all'Archivio Unico. Nell'incertezza interpretativa e in via prudenziale, Hitachi Rail STS si ritiene destinataria di suddette norme.

D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

La Società opera in modo da favorire la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione ed impiego di beni di provenienza illecita.

In particolare, le procedure aziendali finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e autoriciclaggio sono dirette a:

- definire ruoli e responsabilità nella gestione del processo di verifica degli acquisti;
- identificare l'attendibilità dei fornitori al fine di verificarne l'affidabilità anche sotto il profilo della correttezza e tracciabilità delle transazioni economiche con gli stessi,

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	157/288

- evitando di instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non presentino o mantengano nel tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza;
- verificare, attraverso le informazioni disponibili, le controparti commerciali al fine di accertare la relativa rispettabilità e affidabilità prima di avviare con essi rapporti d'affari;
 - monitorare nel tempo il permanere in capo ai fornitori dei requisiti di affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità;
 - selezionare i professionisti e partners sulla base di criteri di trasparenza, di economicità e correttezza, garantendo la tracciabilità delle attività atte a comprovare i menzionati criteri;
 - effettuare una attività di *due diligence* finalizzata all'accertamento delle professionalità, competenze ed esperienze del professionista, nonché atta ad identificare eventuali condizioni di incompatibilità e conflitto di interessi;
 - accertare i requisiti di onorabilità del professionista e verifica della sussistenza di condanne penali o sanzioni a carico dello stesso;
 - accertare la località della sede o residenza del Professionista, la quale non deve essere situata in paesi a regime fiscale privilegiato, salvo che si tratti di contratti da stipularsi con professionisti residenti in paesi a regime fiscale privilegiato e tale paese sia il medesimo in cui saranno svolte le prestazioni professionali;
 - garantire l'appropriatezza del processo valutativo per l'acquisizione di partecipazioni in una entità legale italiana od estera, nonché dell'identità della controparte (si veda la procedura aziendale relativa alle Operazioni di M&A: – cfr. elenco procedure in allegato);
 - determinare i requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissare i criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
 - identificare l'organo/unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
 - verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
 - operare controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, tenendo in particolare conto la sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
 - disciplinare la registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni, ivi compresi quelli relativi ai rapporti infragruppo;
 - garantire la predisposizione e l'aggiornamento dell'anagrafica dei fornitori;
 - stabilire standard contrattuali per l'emissione di ordini/contratti di acquisto;
 - garantire la corretta gestione della politica fiscale, anche con riguardo alle eventuali transazioni con i paesi di cui al DM 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002 e loro successive modifiche ed integrazioni;
 - garantire la segnalazione delle operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all'affidabilità e trasparenza della controparte;
 - svolgere gli adempimenti antiriciclaggio gravanti sulla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (Comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	158/288

al portatore oltre i 12.500 euro/Adeguata verifica della clientela e registrazione delle prestazioni professionali nell'Archivio/Segnalazione di operazioni sospette alla UIF/Formazione di dipendenti e collaboratori) avendo cura, nei limiti delle proprie attribuzioni, di evitare di porre in essere comportamenti che possano, in qualsiasi modo, integrare le condotte tipiche della fattispecie del reato di riciclaggio (art 68 -bis c.p.) o l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648 –ter c.p.;

- individuare ed attuare specifici programmi di controllo interno anche con riguardo alla materia in esame, con particolare riguardo alla gestione dei pagamenti e della tesoreria, agli accordi *joint venture* con altre imprese, ai rapporti *intercompany*, tenendo in particolare conto della congruità economica di eventuali investimenti;
- attuare la costante formazione ed informazione degli esponenti aziendali sui temi relativi alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- dare evidenza delle attività e dei controlli svolti.

Inoltre, i Destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni e compiti aziendali, devono rispettare le norme riguardanti le limitazioni all'uso del contante e ai titoli al portatore previste dal D. Lgs. 231/2007, sia in relazione alla gestione dei flussi finanziari di competenza della Società, che in relazione alla gestione di flussi finanziari per conto delle aziende clienti in regime di *outsourcing*.

A tale proposito, senza alcun intento esaustivo è fatto espresso divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a Euro 12.500;
- di emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a Euro 12.500 che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.

I Destinatari devono segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali operazioni sospette o eventuali infrazioni delle regole comportamentali sopra precisate di cui siano venuti a conoscenza in occasione dell'attività professionale svolta.

D.4 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.D.V.

L'O.d.V., nel contesto delle previsioni del D. Lgs. n. 231 del 2007, dello Statuto e del Modello, vigila sull'adeguatezza ed effettiva attuazione delle misure adottate ai fini della prevenzione dei fenomeni di riciclaggio.

In particolare l'O.d.V. di Hitachi Rail STS:

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	159/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved – The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

- monitora che i responsabili interni delle aree a rischio reato siano edotti sui compiti e sulle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di beni di illecita provenienza;
- vigila sull'esistenza, idoneità e concreta attuazione delle procedure dettate in materia di prevenzione del riciclaggio, procedendo all'effettuazione di ispezioni e controlli nella misura e con l'estensione ritenuta necessaria per poter validamente attestare il rispetto della legge;
- verifica periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- vigila sull'effettiva applicazione del Modello e rileva gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunica tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le eventuali infrazioni alle disposizioni – normative e procedurali - rilevanti in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- segnala, secondo la procedura prevista dal presente Modello, eventuali violazioni delle norme e procedure finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio ai fini dell'applicazione delle previste misure disciplinari;
- invita gli organi preposti all'effettuazione ed alla eventuale implementazione di adeguati programmi di formazione e informazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio, verificandone l'effettiva attuazione;
- si avvale, nello svolgimento dei propri compiti, ove ritenuto necessario, di specifiche professionalità esperte nella materia al fine di approfondire e puntualizzare i temi di interesse.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	160/288

PARTE SPECIALE “E”

Delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	161/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved – The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

E.1. PREMESSA

La presente Parte Speciale ha le seguenti finalità:

- definire i principi generali di comportamento e di controllo ai quali tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati ai quali riferisce la presente Parte Speciale,
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

I Destinatari del Modello sono, come definiti nella Parte Generale, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei ed in generale tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società.

In generale, tutti gli esponenti aziendali devono adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai seguenti documenti:

- il presente Modello;
- il Codice Etico;
- i ruoli e mandati come definiti nelle disposizioni organizzative;
- le procedure aziendali;
- le procure e le deleghe;
- ogni altro documenti che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Modello.

E' fatto inoltre espresso divieto di adottare comportamenti contrari a quanto previsto da norme di legge.

I reati ai quali si riferisce la presente Parte Speciale sono i seguenti ex art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001 (si rinvia al relativo allegato del Modello per una descrizione dettagliata):

a) reati che comportano un "danneggiamento informatico" (art. 24 bis, co. 1):

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.).

b) reati derivanti dalla detenzione o diffusione di codici o programmi atti al danneggiamento informatico (art. 24 bis, co. 2):

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	162/288

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
 - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.).
- c) reati relativi al falso in documento informatico e frode del soggetto che presta servizi di certificazione attraverso la firma digitale (art. 24 bis, co. 3):
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
 - falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.).
- d) reato relativo alla definizione del perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.

L'art. 25 novies prevede la responsabilità degli enti in relazione ai reati riguardanti la Protezione del diritto d'autore ed altri delitti connessi al suo esercizio (artt. 171, co. 1, lett. a-bis) e co. 3, art. 171 bis, art. 171 ter, art. 171 septies e art. 171 octies, l. 633/1941).

E.2. AREE A RISCHIO

Le aree considerate a rischio in relazione ai delitti informatici ed ai reati di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali, nell'ambito delle attività svolte da Hitachi Rail STS, sono le seguenti:

- Sviluppo degli applicativi di segnalamento;
- Assistenza e manutenzione degli applicativi di segnalamento;
- Installazione dell'infrastruttura tecnologica di segnalamento presso il cliente;
- Assistenza e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica;
- Gestione dei dati nei sistemi contabili.
- Gestione delle attività propedeutiche alla registrazione di marchi e brevetti, quali: studio di fattibilità marchio/brevetto, valutazione di convenienza tecnico - economica, ricerca di anteriorità, registrazione. Sviluppo e gestione di copyright e licenze.

Riguardo alle citate aree, vengono di seguito riportate - in forma sintetica e a titolo meramente esemplificativo - le occasioni attraverso le quali i reati sopra esposti possono essere commessi.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	163/288

a. Sviluppo degli applicativi di segnalamento

In riferimento allo sviluppo degli applicativi di segnalamento vitali¹ e non vitali², sono state ipotizzate le seguenti occasioni di reato:

- diffusione abusiva da parte del programmatore di codici di accesso (es: backdoor) al sistema informatico del cliente, ottenuti durante lo sviluppo dell'applicativo, al fine di conseguire un vantaggio economico per la società;
- installazione abusiva di programmi/procedure atti a danneggiare l'applicativo, al fine di aumentare le richieste di assistenza e di intervento tecnico del cliente.

b. Assistenza e manutenzione degli applicativi di segnalamento

In riferimento all'assistenza e alla manutenzione degli applicativi di segnalamento vitali e non vitali, sono state ipotizzate le seguenti occasioni di reato:

- falsificazione del tracciato dei log di sistema e dei dati contenuti nel *juridical recorder*³ aventi efficacia probatoria nel processo penale, al fine di escludere la responsabilità o di attenuare la posizione probatoria dell'ente nell'ambito di un processo;
- accesso/mantenimento abusivo da parte dell'operatore nell'applicativo del cliente, al fine di compiere un'attività non autorizzata a vantaggio della Società;
- diffusione abusiva di codici di accesso (es: backdoor) al sistema informatico del cliente, al fine di conseguire un vantaggio economico per la Società;
- danneggiamento dell'applicativo, pubblico o privato, alterando o cancellando dati e programmi, oppure rendendo il sistema parzialmente o totalmente inservibile, al fine di aumentare le richieste di assistenza e di intervento tecnico del cliente;
- danneggiamento dell'applicativo, pubblico o privato, nelle more tra la scadenza del periodo di garanzia - fissato contrattualmente al momento dell'installazione dell'applicativo - e la stipulazione del contratto di manutenzione, al fine di abbreviare i tempi di stipulazione del contratto di manutenzione;
- danneggiamento dell'applicativo, pubblico o privato, al fine di incrementare le richieste di intervento prima della stipulazione/rinnovo del contratto di manutenzione e definire al rialzo il costo del servizio di assistenza.

¹Il sistema vitale garantisce la sicurezza della circolazione ferroviaria, minimizzando il rischio di incidenti in cui possono essere coinvolti i passeggeri.

²Il sistema non vitale supporta la gestione della circolazione ferroviaria.

³Il *juridical recorder* è un sistema di registrazione delle attività (eventi e parametri relativi alle azioni di condotta) dei vettori.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	164/288

c. Installazione dell'infrastruttura tecnologica di segnalamento presso il cliente

In riferimento all'installazione dell'infrastruttura tecnologica di segnalamento presso il cliente, sono state ipotizzate le seguenti occasioni di reato:

- installazione abusiva di apparecchiature atte a danneggiare il sistema informativo, al fine di aumentare le richieste di assistenza e di intervento tecnico del cliente o di incrementare le vendite di nuovi prodotti della Società.

d. Assistenza e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica

In riferimento all'assistenza e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica vitale e non vitale, sono state ipotizzate le seguenti occasioni di reato:

- accesso/mantenimento abusivo da parte dell'operatore nell'infrastruttura tecnologica del cliente, al fine di compiere un'attività non autorizzata a vantaggio della Società;
- installazione abusiva di apparecchiature atte a danneggiare il sistema informativo, al fine di aumentare le richieste di assistenza e di intervento tecnico del cliente o di incrementare le vendite di nuovi prodotti della Società;
- danneggiamento dell'infrastruttura, pubblica o privata, alterando o cancellando dati e programmi, oppure rendendo il sistema parzialmente o totalmente inservibile, al fine di aumentare le richieste di assistenza e di intervento tecnico del cliente o di incrementare le vendite di nuovi prodotti della Società;
- danneggiamento dell'infrastruttura, pubblica o privata, nelle more tra la scadenza del periodo di garanzia - fissato contrattualmente al momento dell'installazione dell'infrastruttura - e la stipulazione del contratto di manutenzione, al fine di abbreviare i tempi di stipulazione del contratto di manutenzione;
- danneggiamento dell'infrastruttura, pubblica o privata, al fine di incrementare le richieste di intervento prima della stipulazione/rinnovo del contratto di manutenzione e definire al rialzo il costo del servizio di assistenza.

e. Gestione dei dati nei sistemi contabili

In riferimento alla gestione dei dati nei sistemi contabili, sono state ipotizzate le seguenti occasioni di reato:

- alterazione e falsificazione dei dati che confluiscono nelle scritture contabili al fine di non far effettuare rilievi circa errori, anomalie emerse in corso di accertamenti o verifiche effettuate dalle autorità competenti;

f. Gestione di opere protette dal diritto d'autore

Si osserva che i reati di violazione del diritto d'autore possono avvenire in misura significativa attraverso l'utilizzo di sistemi e programmi informatici: tali reati potrebbero quindi essere

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	165/288

commessi in molti ambiti di attività data la ampia possibilità di accesso da parte di dipendenti e collaboratori a strumenti e dati informatici e telematici nel contesto della ordinaria attività lavorativa.

In riferimento alla gestione di opere protette dal diritto d'autore (copyright e licenze) sono state ipotizzate le seguenti occasioni di reato:

- la messa a disposizione, con immissione in un sistema di reti telematiche di file audio, video, programmi per elaboratore, disegni industriali tutelati da diritto d'autore, senza le necessarie autorizzazioni, al fine di agevolare l'operatività di specifiche funzioni aziendali;
- duplicazione abusiva di un programma informatico per la distribuzione a dipendenti o una società del gruppo affinché possano utilizzarlo nella loro operatività corrente;
- utilizzo abusivo delle immagini attinte da "banche immagini" esterne fornite da una società di consulenza per scopi specifici nel contesto delle pubblicazioni aziendali ovvero della organizzazione di eventi istituzionali;
- utilizzo abusivo di opere dell'ingegno (es. software) illegittimamente acquisiti da un terzo.

E.3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai "Destinatari" del presente Modello che, a qualunque titolo, sono:

- designati o incaricati dello sviluppo e dell'installazione degli applicativi di segnalamento di sistemi vitali e non vitali;
- designati o incaricati dell'assistenza e manutenzione degli applicativi di segnalamento e dell'infrastruttura tecnologica vitale e non vitale;
- designati o incaricati dell'installazione dell'infrastruttura tecnologica di segnalamento presso il cliente;
- designati o incaricati della gestione dei dati nei sistemi contabili;
- designati o incaricati della gestione della proprietà intellettuale

Con riguardo all'utilizzo e alla gestione di sistemi, strumenti, documenti o dati informatici ovvero opere di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore, tutti i Destinatari devono:

- assicurare l'integrità e la non alterabilità dei dati, delle informazioni e dei programmi informatici che costituiscono lo strumento di svolgimento dell'attività lavorativa nonché dell'intero patrimonio informatico e telematico della società;
- contribuire alla promozione di un adeguato livello di salvaguardia del patrimonio informatico e telematico altrui, sia esso privato o pubblico, conformemente alle modalità di controllo preventivo e successivo attivate dalla società;
- applicare le procedure atte a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti con riguardo alle opere di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	166/288

E' fatto espresso divieto a carico dei predetti Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste di cui alla presente Parte Speciale (art. 24-bis e 25-novies del D. Lgs. 231/01) anche nella forma del concorso;
- porre in essere comportamenti non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e del Codice Etico;
- alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura;
- danneggiare o anche solo alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico altrui, nonché i dati, le informazioni e i programmi ad esso pertinenti;
- accedere senza diritto a dati, informazioni o programmi contenuti in sistemi informatici o telematici altrui per procurare alla società un ingiusto profitto;
- utilizzare, sfruttare, diffondere o riprodurre indebitamente a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma, a scopo di lucro o a fini personali, opere dell'ingegno di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore.

In particolare, per ciascuna area sensibile, si applicano i seguenti protocolli di controllo atti a mitigare il rischio di commissione delle fattispecie di reato previste dall'art. 24-bis e 25-novies del Decreto:

Con riferimento allo sviluppo degli applicativi di segnalamento:

- lo sviluppo degli applicativi vitali e non vitali è regolamentato da una specifica metodologia che assicura la piena tracciabilità e il controllo del ciclo di vita del software;
- lo sviluppo degli applicativi vitali e non vitali è ristretto a specifiche funzioni aziendali individuate nei mansionari;
- gli accessi logici ai sistemi deputati allo sviluppo degli applicativi vitali e non vitali sono regolamentati da idonei sistemi di segregazione (username e password per la segregazione logica degli accessi ai sistemi informativi).
- l'integrità dell'applicativo vitale è preservata da un processo di verifiche e validazioni multiple (V&V), in accordo con gli standard previsti dalla normativa europea CENELEC per la circolazione ferroviaria;
- l'integrità dell'applicativo non vitale è preservata dal superamento dal "factory and acceptance test" all'esito del quale viene rilasciato un verbale di collaudo.

Con riferimento all'assistenza e alla manutenzione degli applicativi di segnalamento e dell'infrastruttura tecnologica:

- l'integrità del juridical recorder è preservata da un processo di verifiche e validazioni multiple (V&V), in accordo con gli standard previsti dalla normativa europea CENELEC per la circolazione ferroviaria;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	167/288

- il juridical recorder è situato sulle vetture ferroviarie e nell'infrastruttura del cliente con caratteristiche tali da rendere impossibile l'interazione e quindi l'accesso allo stesso sistema per il tramite di connessioni remote;
- gli accessi fisici agli ambienti di assistenza sono regolamentati da idonei sistemi di segregazione (badge dotato di un chip elettronico per l'accesso agli uffici del Customer Service e individuazione di postazioni predefinite attraverso sistemi di indirizzamento controllati);
- l'accesso al sistema del cliente è consentito solo al personale autorizzato delle funzioni aziendali competenti;
- l'accesso all'applicativo/infrastruttura ai fini correttivi viene effettuato solo in seguito alla richiesta di intervento del cliente cui viene associato un ticket. Previa consultazione delle funzioni competenti, viene inviata al cliente una comunicazione in cui si indica il problema tecnico riscontrato, la tipologia di intervento da effettuare e i tempi preventivati per la risoluzione. A tale comunicazione segue l'autorizzazione del cliente;
- gli accessi logici agli applicativi/infrastrutture non vitali sono regolamentati da idonei sistemi di segregazione;
- l'accesso da remoto all'applicativo di segnalamento non vitale tramite supporti mobili (es. p.c. portatili) viene validato dal sistema di autenticazione di Hitachi Rail STS;
- tutti gli accessi sono tracciati in un log report di sistema che consente di risalire all'utente e alla durata della connessione;
- esistono strumenti e processi che, in caso di necessità o su richiesta, permettono di analizzare l'attività svolta dal personale autorizzato mediante accesso al SI del cliente;
- l'accesso ristretto al sistema vitale è garantito dall'impossibilità di interazione del sistema stesso per il tramite di connessioni remote, in quanto trattasi di un sistema chiuso, protetto da una struttura metallica (armadiatura) dotata di sistema meccanico;
- l'integrità dell'applicativo vitale è preservata da un processo di verifiche e validazioni multiple (V&V), in accordo con gli standard previsti dalla normativa europea CENELEC per la circolazione ferroviaria;
- il corretto funzionamento del sistema è garantito attraverso collegamenti finalizzati alla diagnosi costante dell'infrastruttura e dell'applicativo del cliente;
- nei casi di collegamenti finalizzati alla diagnosi costante del sistema per la manutenzione preventiva dell'infrastruttura e dell'applicativo del cliente, l'accesso è consentito solo ad utenze autorizzate, prive di funzionalità in modifica/scrittura, e i cui privilegi risultano limitati alla raccolta/visione dei dati utili alla diagnosi;
- i servizi di assistenza tecnica da remoto sono normalmente compresi nei contratti di fornitura per l'intera durata della garanzia, sin dal momento dell'installazione o dell'applicativo/infrastruttura presso il cliente;
- l'assistenza tecnica da remoto viene gestita, in seguito alla scadenza della garanzia, attraverso un contratto di manutenzione che prevede tipicamente il pagamento di un canone mensile fisso da parte del cliente, indipendentemente dal numero di interventi richiesti/effettuati; dunque, l'aumento del numero di interventi non provoca maggiorazioni di guadagno;
- eventuali danni provocati al Sistema Informativo o all'applicativo del cliente durante lo svolgimento dei servizi di assistenza, possono essere oggetto di rivalsa da parte del cliente assoggettando Hitachi Rail STS al risarcimento;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	168/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved - The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

- le situazioni di obsolescenza strutturale delle apparecchiature, finalizzate all'emissione di una proposta tecnica per idonea sostituzione, sono gestite, sotto il profilo tecnico, contrattuale e commerciale da distinte funzioni, in attuazione di un adeguato sistema di segregazione dei ruoli e delle responsabilità;
- la proposta di vendita di nuovi prodotti, in seguito all'accertato stato di obsolescenza delle apparecchiature, viene effettuata con un congruo periodo di anticipo e attraverso la definizione di un progetto tecnico con relativa stima dei costi;
- annualmente, i responsabili di funzione analizzano la serie storica e la statistica degli interventi manutentivi, con riferimento ai contratti per i quali il periodo di garanzia è in scadenza o in fase di rinnovo, al fine di riscontrare eventuali anomalie. Gli esiti della verifica vengono riportati in una relazione riepilogativa.

Con riferimento all'installazione dell'infrastruttura tecnologica di segnalamento presso il cliente:

- l'accesso all'infrastruttura del cliente è consentito solo al personale autorizzato delle funzioni aziendali competenti;
- i servizi di assistenza tecnica sono normalmente compresi nei contratti di fornitura per l'intera durata della garanzia, sin dal momento dell'installazione dell'infrastruttura presso il cliente;
- il contratto contiene clausole che prevedono il pagamento di una penale a carico di Hitachi Rail STS nei casi di danni provocati al Sistema informativo del cliente;
- il corretto funzionamento del sistema è garantito attraverso collegamenti finalizzati alla diagnosi costante dell'infrastruttura del cliente.

Con riferimento alla gestione dei dati nei sistemi contabili:

- le funzioni e i compiti attribuiti agli amministratori di sistema sono comprese nei mansionari della società;
- i sistemi contabili e amministrativi della società sono protetti da un meccanismo di profilatura che garantisce l'inibizione delle transazioni in relazione ai compiti e alla funzioni di ciascun utente;
- i sistemi contabili e amministrativi della società sono dotati di log report che tracciano le attività eseguite, l'utente e la data dell'operazione. I log report sono periodicamente rivisti dai responsabili di funzione e dalla funzione IT;
- i sistemi contabili e amministrativi sono dotati di procedure di back up atte a ripristinare l'integrità dei dati e dei documenti;
- gli accessi degli amministratori di sistema sono loggati in specifici report.

Con riferimento alla gestione di opere protette dal diritto d'autore

- la società si è dotata di un sistema di Governance IT e di procedure per la gestione della sicurezza ed integrità dei dati e delle informazioni, nonché per la gestione delle infrastrutture di rete;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	169/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved - The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

- i dipendenti sono tenuti ad utilizzare i sistemi e strumenti informatici secondo le policy e procedure aziendali (si veda la policy sull'utilizzo dei mezzi ICT – cfr. elenco procedure in allegato),
- sono effettuati periodicamente verifiche sui log di sistema ed applicativi al fine di tempestivamente individuare attività in contrasto con le procedure aziendali, nonché controlli sulla rete al fine di verificare l'esistenza di accessi e dispositivi non autorizzati;
- gli strumenti tecnologici della società sono idonei a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici o in violazione del diritto d'autore da parte di esponenti aziendali attraverso in particolare, l'uso indebito o non autorizzato della password, la detenzione o l'installazione di software non previsto dalle procedure aziendali; dispositivi atti all'interruzione di servizi o alle intercettazioni, l'accesso a siti protetti ovvero non visitabili;
- la società ha adottato procedure volte a garantire l'appropriatezza delle informazioni messe a disposizione del pubblico tramite la rete internet e dei programmi e delle altre opere d'ingegno coperte dal diritto d'autore;
- specifiche misure sono adottate a garanzia del corretto utilizzo dei materiali coperti da diritti di proprietà intellettuale, anche attraverso procedure di controllo della installazione di software sui sistemi operativi;
- sono definiti ed implementati controlli specifici per la protezione dei documenti sulla base della loro classificazione.

E.4 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.D.V.

In relazione ai doveri dei Destinatari, come precedentemente individuati, i compiti dell'O.d.V sono i seguenti:

- verificare che le direttive e le procedure che regolamentano le attività nell'ambito di ciascuna area di rischio siano adeguate, efficaci e correttamente applicate da tutti i soggetti coinvolti;
- verificare periodicamente le eventuali anomalie risultanti dai log report di sistema traccianti gli accessi al SI del cliente;
- verificare, con cadenza annuale, le relazioni riepilogative sugli esiti delle analisi effettuate sulla serie storica e la statistica degli interventi manutentivi dei contratti per i quali il periodo di garanzia è in scadenza o in fase di rinnovo;
- verificare le anomalie emerse dalla predetta attività di analisi della serie storica e della statistica degli interventi manutentivi dei contratti per i quali il periodo di garanzia è in scadenza o in fase di rinnovo.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	170/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved – The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

PARTE SPECIALE “F”
Reati di criminalita' organizzata

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	171/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA , 2010-2013, all rights reserved – The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

F.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale ha le seguenti finalità:

- definire i principi generali di comportamento e di controllo ai quali tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati ai quali riferisce la presente Parte Speciale,
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

I Destinatari del Modello sono, come definiti nella Parte Generale, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei ed in generale tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società.

In generale, tutti gli esponenti aziendali devono adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai seguenti documenti:

- il presente Modello;
- il Codice Etico;
- i ruoli e mandati come definiti delle disposizioni organizzative;
- le procedure aziendali;
- le procure e le deleghe;
- ogni altro documenti che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Modello.

E' fatto inoltre espresso divieto di adottare comportamenti contrari a quanto previsto da norme di legge.

I reati oggetto della presente parte speciale sono i seguenti (di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001):

- l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- l'associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) del codice di procedura penale).

.Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10 L. 146/2006, i reati di cui agli artt. 416 c.p., 416-bis c.p. e 74 DPR (309/1990) rilevano anche se commessi in modalità transnazionale.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	172/288

Rileva, altresì, esclusivamente se commesso in modalità transnazionale, il seguente reato associativo:

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR 43/1973);

I reati associativi costituiscono figure autonome di reato, rispetto ai reati scopo e si intendono realizzati anche se non è stato commesso nessuno dei reati ipotizzati.

Si rinvia al relativo allegato del Modello per la descrizione dettagliata dei reati

F.2 AREE DI RISCHIO

Per la natura particolare dei reati associativi, la cui consumazione prescinde dalla tipologia dei reati scopo, che potrebbero essere anche reati non contemplati tra i reati presupposto del Decreto, e tenuto conto della molteplicità dei rapporti che la Società intrattiene con terzi, l'area di rischio può definirsi diffusa all'interno dell'azienda e non localizzata in specifiche aree aziendali a rischio.

Tuttavia si possono individuare aree (sia in termini di area diretta sia in termini di area di supporto) nelle quali la possibilità di comportamenti devianti è più facilmente individuabile ove si consideri che l'elemento fondamentale per la responsabilità è costituito dall'interesse o vantaggio per l'Ente.

In via esemplificativa, si evidenziano queste aree di attività:

- approvvigionamento di beni, servizi e consulenze;
- selezione e gestione dei provider a supporto dell'attività commerciale e dei partner in A.T.I (associazioni temporanee di impresa) e/o consorzi;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione dei rapporti con i clienti sia in fase di offerta sia in fase di gestione della commessa;
- gestione della contabilità generale.

F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

Sono destinatari della presente parte speciale i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori ed i terzi che operano nelle aree a rischio sopra indicate e tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali o finanziari con la Società.

Una menzione particolare spetta all'ipotesi aggravata prevista dall'ultimo comma dell'art. 24-ter del Decreto (l'ipotesi dell'ente o sua unità organizzativa stabilmente utilizzati allo scopo di consentire o agevolare la commissione di reati di criminalità organizzata) che prevede una

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	173/288

fattispecie delittuosa autonoma per la quale sono particolarmente a rischio coloro che occupano posizioni apicali all'interno dell'Azienda.

Si richiamano i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico alla cui osservanza tutti i destinatari sono tenuti. In particolare, è fatto divieto di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24 ter del Decreto e, per la commissione dei reati in modalità transnazionale, l'art. 10 L. 146/2006), ovvero tali da agevolare la commissione;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti ad agire in conformità ai principi di integrità, prudenza, correttezza, trasparenza, onestà, osservando le seguenti prescrizioni:

- chiunque, agendo in nome o per conto di Hitachi Rail STS, entri in contatto con soggetti terzi con i quali la società intenda intraprendere relazioni commerciali o sia con gli stessi tenuto ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura, ha l'obbligo di:
 - informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice Etico;
 - adottare le iniziative di natura interna necessarie in caso di rifiuto da parte dei soggetti terzi di adeguarsi al Codice Etico o di osservare le disposizioni contenute nel Codice stesso.
- tutti i rapporti con agenti, intermediari e partner commerciali devono essere improntati ai principi della trasparenza e dell'integrità e devono prevedere prestazioni e compensi in linea con le prassi di mercato ed accertando che non vi siano aspetti che possano favorire la commissione di reati in Italia o all'estero, da parte di terze parti;
- verifica costante e continuativa della correttezza, effettività, congruità e rispondenza agli interessi sociali delle prestazioni richieste, erogate da parte o a favore di terzi, in modo da garantire l'instaurazione ed il mantenimento soltanto di rapporti commerciali, finanziari e consulenziali corretti, realmente rispondenti agli interessi sociali e connotati da effettività, trasparenza e congruità;
- prudenza, accuratezza ed obiettività nella selezione, individuazione o comunque nell'assunzione e prosecuzione di rapporti con soggetti terzi e nella determinazione delle condizioni afferenti il rapporto medesimo, al fine di prevenire il rischio di instaurare contatti con soggetti appartenenti ad associazioni criminose di qualsiasi natura, nazionali o transnazionali;
- rispetto della legge, dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti e delle procedure interne relative alla gestione delle deleghe dei poteri di spesa;
- assoluta correttezza, trasparenza ed accuratezza nelle appostazioni contabili e negli adempimenti fiscali e nelle verifiche che ne sono presupposto.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	174/288

- adottare comportamenti che risultino pregiudizievoli per l'integrità, l'autonomia o l'immagine della Società o di altre società del Gruppo;
- instaurare rapporti con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma costituite, in Italia o all'estero, che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura con associazioni o gruppi criminali;
- instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa conoscenza o rispetto ai quali sussistano elementi di sospetto in ragione anche della eventuale operatività in paesi non collaborativi, ovvero che facciano richiesta od offrano prestazioni che, pur astrattamente vantaggiose per la Società, presentino profili di sospettosità o di irregolarità; o che possano porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di circolazione dei capitali e dei beni, fiscale o contabile;
- promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per promuovere o favorire gli interessi della Società o del Gruppo o condizionare, anche indirettamente, la concorrenza o il mercato;
- riconoscere compensi in favore di fornitori, consulenti, o altri collaboratori senza adeguata giustificazione e in assenza di accordi formalizzati;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro;
- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno o più reati.
- trasferire denaro o erogare servizi intercompany fittizi, non necessari o non allineati ai prezzi di mercato e/o non definiti in specifici contratti di servizio, allo scopo di determinare redditi imponibili non corretti / veritieri o di creare fondi utilizzabili per scopi corruttivi.

Con riguardo alle predette aree di attività aziendale ove è più facilmente individuabile il rischio di reato, si rinvia ai principi di comportamento e di controllo previsti in altre parti speciali del Modello, come segue:

- nella Parte Speciale A relativa ai reati in danno della pubblica amministrazione e dell'amministrazione della giustizia:
 - approvvigionamento di beni, servizi e consulenze;
 - selezione e gestione dei provider a supporto dell'attività commerciale e dei partner in A.T.I (associazioni temporanee di impresa) e/o consorzi;
 - selezione, assunzione e gestione del personale;
 - gestione dei rapporti con i clienti sia in fase di offerta sia in fase di gestione della commessa.
- nella Parte Speciale B relativa ai reati societari e di market abuse:
 - gestione della contabilità generale.

F.4 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.D.V.

In relazione a quanto sopra, è compito dell'O.d.V.:

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	175/288

- monitorare che i responsabili delle aree a rischio di commissione dei reati siano edotti dei compiti e delle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione dei reati di criminalità organizzata;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e dei principi di comportamento e dei protocolli procedurali rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati criminalità organizzata, in particolare nelle aree a rischio;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli Organi Societari competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai compiti in concreto svolti;
- indicare al Consiglio di Amministrazione eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria e contabile adottati dalla Società, al fine di evidenziare misure idonee a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e soggetti a margini di discrezionalità;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole contrattuali finalizzate all'osservanza da parte degli appaltatori e dei partner delle norme di legge in materia di criminalità organizzata.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	176/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved – The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

PARTE SPECIALE “G”

Reati in violazione delle norme ambientali

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	177/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved – The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

G.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale ha le seguenti finalità:

- definire i principi generali di comportamento e di controllo ai quali tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati ai quali riferisce la presente Parte Speciale,
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

I Destinatari del Modello sono, come definiti nella Parte Generale, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei ed in generale tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società.

In generale, tutti gli esponenti aziendali devono adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai seguenti documenti:

- il presente Modello;
- il Codice Etico;
- i ruoli e mandati come definiti nelle disposizioni organizzative;
- le procedure aziendali;
- le procure e le deleghe;
- ogni altro documenti che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Modello.

E' fatto inoltre espresso divieto di adottare comportamenti contrari a quanto previsto da norme di legge.

I reati ai quali si riferisce la presente Parte Speciale sono i seguenti ex art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 (si rinvia al relativo allegato del Modello per una descrizione dettagliata):

- **reati previsti dal Codice penale:**
 - inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
 - disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
 - delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
 - circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
 - traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
 - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
 - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
- **reati previsti dal D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia di ambiente);**
 - art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13;
 - art. 256 commi 1, 3, primo e secondo periodo, 4, 5 e 6 primo periodo;
 - art. 257 commi 1 e 2;
 - art. 258 comma 4, secondo periodo;
 - art. 259 comma 1;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	178/288

- art. 260 comma 1 e 2 (oggi art. 452-quaterdecies c.p.);
-);
- art. 279 comma 5;
- **reati previsti dalla Legge 150/1992 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione**
 - art. 1 comma 1 e 2;
 - art. 2 commi 1 e 2;
 - art. 6 comma 4;
 - art. 3-bis comma 1;
- **reati previsti dalla Legge 549/1993 sulla tutela dell'ozono atmosferico**
 - art. 3 comma 6;
- **reati previsti dal D.Lgs. 202/2007 sull'inquinamento provocato dalle navi**
 - art. 8 commi 1 e 2;
 - art. 9 commi 1 e 2.

Questa parte speciale del Modello rappresenta parte integrante del sistema di gestione ambientale in essere presso Hitachi Rail STS S.p.A finalizzato al miglioramento continuo degli aspetti ambientali nelle sedi e nei cantieri.

Hitachi Rail STS ha adottato una Politica Ambientale ed ha attuato il relativo Sistema di Gestione definendo organizzazione, responsabilità, modalità operative e investimenti necessari.

Si impegna così al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- migliorare le proprie attività anche al fine di ridurre il proprio impatto complessivo in termini di gas clima-alteranti rilasciati in atmosfera.
- operare in garanzia del rispetto delle prescrizioni legali applicabili ai propri processi, mediante la formalizzazione di procedure che facilitino la consapevolezza del quadro legislativo di riferimento;
- prevenire l'inquinamento ambientale;
- identificare gli aspetti ambientali diretti ed indiretti significativi per le sedi e per i cantieri al fine di controllare e monitorare gli impatti sull'ambiente;
- coinvolgere e sensibilizzare il personale ed i fornitori e appaltatori verso le tematiche di tipo ambientale;
- migliorare le performance ambientali attraverso il raggiungimento di traguardi e obiettivi sempre più ambiziosi, con l'applicazione economicamente praticabile delle migliori tecnologie ambientali disponibili
- compatibilmente con l'evoluzione tecnologica del settore e con le possibilità di spesa;
- definire indicatori per un facile controllo della performance;
- avviare un dialogo aperto con le Pubbliche Autorità, le comunità e il pubblico per far comprendere i reali impatti ambientali e collaborare all'aggiornamento dei regolamenti ambientali.

Tutti gli enti aziendali hanno in carico la scrupolosa osservanza dei principi del Sistema di Gestione Ambientale, alla cui elaborazione ed aggiornamento collaborano attivamente.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	179/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved - The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

Si rinvia al relativo allegato del Modello per una descrizione dei reati ambientali.

G.2 IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Lo strumento gestionale che, sulla base dell'esperienza consolidata, meglio consente di rispondere alle esigenze sopra esposte è il sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 che, correttamente progettato ed implementato, assicura:

- la conoscenza della legislazione ambientale effettivamente applicabile alle attività dell'impresa;
- l'analisi degli aspetti ambientali significativi dell'organizzazione nel suo complesso e con riferimento allo specifico cantiere temporaneo e/o mobile;
- la pianificazione delle attività di controllo operativo necessarie a garantire il rispetto delle prescrizioni ambientali cogenti (di legge e/o contrattuali) e delle altre prescrizioni interne eventualmente previste, in funzione della sensibilità ambientale dell'impresa e del suo contesto di riferimento, per attuare la propria politica ambientale e raggiungere gli obiettivi e i traguardi ambientali della stessa impresa;
- la sensibilizzazione e la formazione del personale, con particolare riferimento a quello con responsabilità di coordinamento e controllo;
- la definizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo finalizzato alle tematiche ambientali, adeguato a soddisfare le esigenze del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati ambientali;
- la possibilità di misurare le prestazioni ambientali dell'organizzazione;
- la predisposizione e la conservazione delle registrazioni che possono dare evidenza alla direzione aziendale e ai terzi del rispetto di tutte le prescrizioni ambientali applicabili.

Hitachi Rail STS ha adottato un sistema di gestione ambientale e nell'ambito del sistema ha adottato una serie di norme e procedure sia a livello globale (valide per tutte le Società del Gruppo, anche all'estero) sia a livello locale.

In particolare le procedure globali applicabili sono:

- gestione degli aspetti ed impatti ambientali, inclusi quelli relativi ai reati ambientali: la procedura illustra compiti e modalità per l'individuazione degli aspetti ambientali, la valutazione degli impatti ambientali in condizioni normali, anomale e di emergenza; si rimanda alle istruzioni locali e specifiche (sedi e cantiere) per la valutazione della significatività ed i relativi criteri;
- gestione delle emergenze: la procedura illustra compiti e modalità per la gestione delle emergenze che hanno impatto sull'ambiente; si rimanda alle istruzioni emesse in Hitachi Rail STS S.p.A. i per la gestione operativa delle emergenze in funzione della legislazione vigente;
- gestione degli incidenti ed inquinamenti ambientali: la procedura illustra compiti e modalità per la formalizzazione e la gestione di incidenti ed inquinamenti ambientali,

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	180/288

si rimanda ad istruzioni emesse in Hitachi Rail STS S.p.A. per la gestione operativa degli incidenti e per la gestione di eventuali inquinamenti in funzione della legislazione vigente;

- gestione di controllo operativo: la procedura illustra compiti e modalità per la gestione degli aspetti ambientali significativi, si rimanda alle istruzioni emesse in Hitachi Rail STS S.p.A. per la gestione operativa degli aspetti ambientali significativi in funzione della legislazione vigente;
- gestione della conformità legislativa e monitoraggio ambientale: la procedura illustra compiti e modalità per gli aggiornamenti legislativi ambientali, per la verifica della conformità e per la sorveglianza e monitoraggio degli aspetti ambientali.

Sono state implementate le seguenti procedure (denominate istruzioni):

- gestione degli aspetti ed impatti ambientali: l'istruzione descrive compiti, ruoli e responsabilità per la definizione dei criteri di individuazione, valutazione degli aspetti ed impatti ambientali in condizioni normali, anomale e di emergenza, analisi ambientale iniziale (AAI), dichiarazione ambientale (DA) e piano di gestione ambientale (per i cantieri);
- gestione delle emergenze: l'istruzione descrive compiti, ruoli e responsabilità per la gestione delle emergenze che hanno impatto sull'ambiente in funzione della legislazione vigente;
- gestione degli incidenti ed inquinamenti ambientali: l'istruzione descrive compiti, ruoli e responsabilità per la gestione di incidenti ed inquinamenti ambientali in funzione della legislazione vigente;
- gestione di controllo operativo: l'istruzione descrive compiti e modalità per la gestione degli aspetti ambientali significativi, con particolare attenzione alla:
 - gestione dei rifiuti;
 - gestione delle sostanze pericolose;
 - gestione degli aspetti ambientali di cantiere (rumore, emissioni, polveri, etc.).

Hitachi Rail STS è inoltre in possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 per tutti gli stabilimenti.

I vantaggi derivanti dalla certificazione del SGA sono i seguenti:

- i controlli dell'Organismo di certificazione sono periodici (certificazione triennale, con verifica di mantenimento annuale) e sono finalizzati ad esaminare la capacità di prevenzione delle violazioni ambientali del sistema gestionale realizzato e non a determinare le responsabilità per eventuali violazioni;
- la scelta di sottoporre volontariamente il proprio SGA al controllo di un ente terzo indipendente testimonia lo sforzo organizzativo effettuato per realizzare un sistema di gestione ambientale efficace.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	181/288

Il Datore di Lavoro, con il supporto di HSE, organizza la formazione in materia ambientale a tutte le figure identificate come responsabili dei relativi adempimenti.

G.3 I FATTORI DI RISCHIO ESISTENTI IN HITACHI RAIL STS S.P.A

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, l'adozione e l'attuazione efficace del Modello necessita di una attività di risk assessment preliminare finalizzata ad individuare, attraverso l'inventariazione e la mappatura delle aree e attività aziendali, i rischi di commissione dei reati previsti dal decreto ed a valutare il sistema di controllo interno e la sua capacità di eliminare i rischi identificati.

Con riferimento ai reati in violazione delle norme in materia ambientale, Hitachi Rail STS riconosce l'ambiente come un bene primario da salvaguardare e a tal fine programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed imprescindibili esigenze di tutela dell'ambiente. La Società è costantemente impegnata affinché l'operatività aziendale si svolga nel pieno rispetto dell'ambiente tenendo conto anche dello sviluppo della normativa e delle innovazioni scientifiche in materia.

Tale miglioramento continuo è assicurato dall'adozione di certificazioni UNI EN ISO 14001.

Al fine di predisporre la presente Parte Speciale, sono state prese in considerazione le attività che vengono svolte sia nelle Sedi sia nei Cantieri. Sono, inoltre, state analizzate le procedure di gruppo e le istruzioni operative applicabili in materia di protezione dell'ambiente e come le medesime sono applicate dai responsabili dei siti (sedi e cantieri). Ciò anche al fine di individuare quali articoli di legge, compresi nell'articolo 25 undecies del D.lgs 231/01, siano applicabili alle attività svolte e quali violazioni potrebbero potenzialmente verificarsi.

Hitachi Rail STS nelle attività che gestisce con vari ruoli nelle Sedi e nei Cantieri potrebbe commettere violazioni di alcune leggi citate nell'articolo 25 undecies D. Lgs.231/01; in particolare nelle attività di apertura e/o modifica di nuovi cantieri/sedi e nella loro gestione.

G.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Tutti coloro che operano per e con Hitachi Rail STS, ed in particolare quelli che, a qualunque titolo, sovrintendono o controllano le attività della Società, per conto o nel suo interesse, devono seguire i principi di comportamento di carattere generale indicati di seguito.

In via generale deve essere tenuto un comportamento rispettoso delle norme di legge e delle procedure interne, ed è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, possano

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	182/288

determinare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall'art. 25 -undecies del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, coerentemente con il rispetto dei principi deontologici che da sempre hanno guidato l'agire della Società, vengono qui di seguito elencati i principali obblighi che devono essere osservati dai destinatari del presente Modello:

- osservare rigorosamente le norme, i regolamenti e le procedure in materia ambientale che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative presso le Sedi e i Cantieri di Hitachi Rail STS;
- ottenere, prima dell'inizio dei lavori, le necessarie autorizzazioni ambientali e rispettarne le condizioni e prescrizioni;
- ottenere evidenza dai fornitori e dagli altri soggetti terzi, in base alla natura delle prestazioni rese, del rispetto delle normative ambientali;
- attenersi, ciascuno nell'ambito delle proprie operatività e competenze, alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità della raccolta differenziata dei rifiuti;
- procedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti incaricando dello stesso enti terzi autorizzati alla raccolta nel rispetto delle procedure autorizzative;
- osservare le regole e le procedure di redazione del registro di carico -scarico e degli altri sistemi di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- segnalare alle funzioni competenti le eventuali emergenze ambientali;
- segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze o disallineamenti nella gestione ambientale;
- richiedere l'autorizzazione all'allaccio per gli scarichi domestici e insediamenti industriali;
- attenersi, ciascuno nell'ambito delle proprie operatività e competenze, alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità di scarico idrico;
- osservare le regole per il rispetto dei valori limite per le acque reflue;
- ottenere evidenza dei campionamenti ed analisi nel rispetto delle normative ambientali e delle prescrizioni degli organi competenti;
- verificare la necessità di autorizzazione ad emissioni in atmosfera e provvedere al loro ottenimento;
- gestire correttamente le sostanze lesive dell'ozono.

Il reato di "combustione illecita dei rifiuti" previsto dall'art. 256 bis del D.Lgs 152/2006 richiama le sanzioni interdittive contenute nel D.Lgs 231/01. Per questa fattispecie di reato la Società ritiene di richiamare i presidi già previsti nella presente parte speciale con particolare riferimento alle condotte che prescrivono la gestione dei rifiuti.

Con riferimento ai reati introdotti dalla L. 68/2015: inquinamento ambientale, disastro ambientale e delitti colposi contro l'ambiente ai sensi degli artt. 452 bis, 452 quater e 452 quinquies c.p., nonché ai reati di carattere associativo che determinano "circostanze aggravanti" ai sensi dell'art. 452 octies del c.p., si pone in rilievo come i relativi rischi appaiano già presidiati dai principi di controllo specifici sopra definiti, dalle regole previste nelle procedure, nel Codice Etico e nelle altre Parti del Modello cui si rimanda.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	183/288

Oltre a quanto sopra è prevista la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative volte a pianificare ed attuare verifiche di conformità normativa periodiche e sistematiche comprensive degli aspetti previsti nel titolo VI – bis del codice penale.

Poiché, inoltre, nell'ambito delle aree a rischio assumono rilevanza i comportamenti di ditte terze a cui l'organizzazione può affidare lo svolgimento di parte delle attività, i principi di controllo specifico prevedono l'esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di selezione dei partner e fornitori, la regolamentazione dei relativi aspetti contrattuali e il monitoraggio delle prestazioni, tesa a garantire che i partner e i fornitori a cui vengono affidate attività rilevanti da un punto di vista ambientale siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- l'identificazione delle tipologie di partner e fornitori rilevanti da un punto di vista ambientale;
- la qualifica iniziale dei partner e fornitori attraverso la verifica del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali;
- la definizione delle informazioni che devono essere date ai partner e fornitori riguardo le norme e prescrizioni da rispettarsi nell'ambito dello svolgimento della loro attività in partnership e/o per conto della Società;
- vigilanza sull'operatività dei partner e fornitori;
- segnalazione di eventuali scostamenti/potenziati scostamenti rispetto a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione e definizione di azioni correttive atte a evitare il ripetersi degli scostamenti/potenziati scostamenti individuati;
- tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione e affidamento a terzi di attività rilevanti da un punto di vista ambientale e di tutte le attività relative al processo di monitoraggio delle prestazioni dei partner e fornitori

G.5 IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

La società Hitachi Rail STS S.p.A. è organizzata nei vari siti funzionalmente autonomi (Sedi e Cantieri) attraverso un sistema di deleghe.

Questo sistema di deleghe esplica la sua funzione sia per le commesse acquisite direttamente dalla Società, sia per le partecipazioni in Associazione Temporanea di Imprese (ATI) con altri soci secondo gli accordi definiti nello specifico raggruppamento.

Il sistema di deleghe definisce poteri, compiti e responsabilità in materia di tutela dell'ambiente, come segue:

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	184/288

Datore di lavoro

Il datore di lavoro garantisce il rispetto delle procedure ambientali previste dal Sistema di Gestione Integrata (IMS) provvedendo a:

- attribuire alla linea gerarchica a lui sottoposta (Direttore di Cantiere e Dirigente di Sede in primo luogo), specifici poteri e compiti per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e delle normative in tema ambientale applicabili al sito di competenza, accertandone i requisiti di professionalità e competenza e attribuendo loro delega e poteri necessari;
- vigilare sull'applicazione dei compiti delegati.

Direttore Tecnico di cantiere e Dirigente di sede

Il Direttore Tecnico di cantiere e il Dirigente di sede devono adempiere a tutti gli obblighi ricevuti in delega dal Datore di Lavoro, vigilando sull'osservanza delle disposizioni ambientali nel cantiere/sede da parte della linea gerarchica a loro sottoposta.

Capocantiere

Il Capocantiere, in quanto preposto alle attività connesse alla realizzazione, incluso il rispetto della legislazione ambientale, deve:

- attuare le misure di prevenzione degli impatti ambientali risultanti dall'Analisi Ambientale Iniziale (AAI);
- evidenziare eventuali carenze in materia di prevenzione degli impatti ambientali;
- intervenire nelle situazioni di emergenza ambientale attivando le misure previste in AAI;
- vigilare sul rispetto delle norme di prevenzione degli impatti ambientali;
- vigilare sulla efficienza degli apprestamenti, delle attrezzature e dei macchinari.

I poteri, compiti e le responsabilità del Datore di Lavoro e del Direttore di cantiere o del Dirigente di sede, in materia di autorizzazioni, analisi degli impatti ambientali, gestione dei rifiuti, controllo operativo per l'ambiente sono regolati come segue.

Autorizzazioni

Datore di lavoro

Il Datore di lavoro, in caso di apertura di nuove attività, avvalendosi del supporto di HSE:

- verifica la completezza della documentazione necessaria in materia ambientale, predisposta dal Project Manager con il supporto del Direttore di cantiere e/o del Dirigente di sede;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	185/288

- si assicura che le opere non siano iniziate prima dell'ottenimento delle autorizzazioni.

Direttore Tecnico di cantiere e Dirigente di sede

Il Direttore Tecnico di cantiere o il Dirigente di sede, in caso di attività in essere, deve:

- tenere aggiornate le autorizzazioni in essere;
- verificare la necessità di nuove autorizzazioni o di una integrazione/modifica di quelle in essere;
- attivarsi per ottenere dette autorizzazioni;
- segnalare al Datore di lavoro tali nuove autorizzazioni necessarie e ottenute.

Analisi degli impatti ambientali

Datore di lavoro

Il Datore di lavoro predispone, in collaborazione con il Responsabile HSE, con i Dirigenti e con i Direttori Tecnici di cantiere, il documento di valutazione degli impatti ambientali correlati (Analisi Ambientale Iniziale AAI):

- alle attività che vengono svolte nelle diverse sedi (Genova, Napoli, Tito, Piossasco);
- alle attività svolte nei cantieri temporanei o mobili;
- alle attività di assistenza post-vendita;

individuando le conseguenti misure di prevenzione degli impatti ambientali negativi, incluso il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo della compatibilità ambientale dell'attività svolte e la gestione delle emergenze.

Direttore Tecnico di cantiere e Dirigente di sede

Il Direttore tecnico di Cantiere o il Dirigente di sede deve, anche con il supporto di HSE:

- analizzare gli specifici impatti ambientali derivanti dalle lavorazioni previste e dall'organizzazione del cantiere;
- individuare il programma delle misure ritenute opportune per garantire la prevenzione dell'inquinamento e la riduzione dei principali impatti ambientali.

Gestione dei rifiuti

Datore di lavoro

Al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti, il Datore di lavoro ha emanato una procedura nella quale:

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	186/288

- vengono identificate le principali categorie di rifiuti e le corrette modalità di deposito temporaneo delle stesse, con particolare riferimento ai rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- vengono definite le modalità di conferimento dei rifiuti alle società di raccolta e smaltimento, inclusi i criteri di verifica della presenza delle necessarie autorizzazioni in capo alle stesse;
- vengono riepilogate le scadenze periodiche previste dalla legislazione vigente (D. Lgs. n. 152/2006 e smi).

Il Datore di lavoro verifica la corretta applicazione della procedura, ricevendo i report relativi.

Direttore Tecnico di cantiere e Dirigente di sede

I Direttori di cantiere e i Dirigenti di sede sono responsabili della corretta applicazione della procedura di classificazione, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti nel sito di loro pertinenza, in particolare:

- deve identificare le responsabilità per la gestione dei rifiuti nel sito;
- deve verificare la corretta classificazione, deposito e smaltimento dei rifiuti prodotti da Hitachi Rail STS, compresa la loro registrazione;
- deve dare disposizioni affinché sia effettuata una rigorosa sorveglianza sul rispetto degli adempimenti contrattuali per la gestione dei rifiuti prodotti da terzi all'interno del sito e ottenerne evidenza documentale.

Controllo operativo per l'ambiente

Datore di lavoro

Il Datore di lavoro, con la collaborazione di HSE, organizza la vigilanza e gli audit ambientali, in particolare per assicurarsi che:

- le procedure previste siano applicate correttamente in tutti i siti;
- tutti i lavoratori abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi dell'ambiente e della prevenzione dell'inquinamento, inclusi quelli inerenti i reati ambientali;
- le autorizzazioni ambientali necessarie ad Hitachi Rail STS per lo svolgimento della propria attività siano adeguate e mantenute in corretto stato di validità ed efficienza;
- le procedure da adottare in caso di emergenza ambientale siano adeguate e periodicamente soggette a verifica;
- sia tenuto un registro nel quale vengono annotati cronologicamente eventuali incidenti che hanno comportato significativi impatti ambientali.

Inoltre il Datore di Lavoro effettua periodicamente il riesame del Sistema di Gestione Ambientale.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	187/288

Direttore Tecnico di cantiere e Dirigente di sede

Il Direttore Tecnico di cantiere o il Dirigente di sede, con l'ausilio dei preposti, deve:

- vigilare sull'osservanza della legislazione ambientale e delle altre misure di tutela ambientale previste;
- garantire che il sistema gestionale per l'ambiente, reso operativo attraverso la predisposizione dell'Analisi Ambientale Iniziale, sia efficace;
- far applicare le procedure da adottare in caso di emergenza ambientale;
- gestire il sito tenendo conto delle altre attività che vengono svolte all'interno o in prossimità del sito;
- predisporre e gestire un registro nel quale vengono annotati cronologicamente eventuali incidenti che hanno comportato impatti ambientali negativi.
-

Adeguamenti legislativi

Al fine di garantire la conformità legale dei contratti la funzione Legale, con la collaborazione di HSE, definisce, in particolare per quanto riguarda gli aspetti relativi alla tutela ambientale, le clausole da inserire nei contratti con terzi.

Al fine di garantire il continuo aggiornamento normativo del Sistema di Gestione e delle procedure relative agli aspetti ambientali, HSE identifica la normativa applicabile in materia di ambiente, definisce le modifiche da apportare al Modello e le comunica al Datore di lavoro, ai Direttori di Cantiere e ai Dirigenti di sede.

G.6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.D.V.

E' compito dell'O.d.V.:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio di commissione dei reati siano edotti dei compiti e delle mansioni connesse al presidio dell'area ai fini della prevenzione della commissione di reati ambientali;
- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello e delle regole di gestione rispetto all'esigenza di prevenire la commissione di reati ambientali;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti della Società affinché procedano all'eventuale adozione di misure disciplinari;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	188/288

- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai compiti in concreto svolti;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate all'osservanza da parte degli appaltatori e dei partner delle norme di legge di protezione ambientale.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	189/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved – The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

PARTE SPECIALE “H”
Reati di intralcio alla giustizia

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	190/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved – The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

H.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale ha le seguenti finalità:

- definire i principi generali di comportamento e di controllo ai quali tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati ai quali riferisce la presente Parte Speciale,
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

I Destinatari del Modello sono, come definiti nella Parte Generale, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei ed in generale tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società.

In generale, tutti gli esponenti aziendali devono adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai seguenti documenti:

- il presente Modello;
- il Codice Etico;
- i ruoli e mandati come definiti nelle disposizioni organizzative;
- le procedure aziendali;
- le procure e le deleghe;
- ogni altro documenti che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Modello.

E' fatto inoltre espresso divieto di adottare comportamenti contrari a quanto previsto da norme di legge.

I reati ai quali si riferisce la presente Parte Speciale sono i seguenti (si rinvia al relativo allegato del Modello per una descrizione dettagliata):

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui all'art. 377 *bis* c.p. e previsto nel Decreto dall'art. 25 *decies*;
- favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p. ai sensi art. 10, comma 9 della Legge n. 146 del 16.03.2006.

H.2 AREE A RISCHIO

Si identifica quale aree a rischio del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria la **Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali e rapporti con l'Autorità Giudiziaria**. In tale ambito rientrano le attività inerenti al contenzioso gestito dalla Società, anche a livello internazionale, in sede amministrativa, penale o civile.

A titolo meramente esemplificativo, si può al riguardo menzionare l'ipotesi in cui un soggetto, chiamato a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, in relazione alla commissione di un

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	191/288

reato astrattamente implicante la responsabilità della Società, venga indotto, tramite minacce (es. licenziamento) o offerte (es. progressioni di carriera), a mentire o a non rendere le dichiarazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria che potrebbero determinare il coinvolgimento della Società nel procedimento.

Quanto al reato di favoreggiamento, sempre a titolo esemplificativo, si può menzionare l'ipotesi in cui venga fornito supporto logistico (es. copertura per una missione) ad un esponente aziendale che sia oggetto di indagini in relazione ad illeciti commessi all'estero.

Ai sensi dell'art. 377-bis c.p. un soggetto può essere indotto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria con violenza o minaccia oppure con offerta di denaro od altra utilità. A quest'ultimo riguardo sono aree a rischio anche per questo reato le aree strumentali alla commissione del reato, quali:

- finanza e tesoreria;
- gestione delle trasferte e dei rimborsi spese, delle spese di rappresentanza, ospitalità e omaggi, delle sponsorizzazioni ed erogazioni liberali;
- selezione, assunzione, gestione del personale;
- approvvigionamento di beni, servizi e consulenze.

H.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

La Società persegue una politica di trasparenza nelle relazioni con l'Autorità Giudiziaria e più in generale con ogni Autorità che abbia compiti di verifica e controllo inerenti le attività svolte dalla Società. A tal fine le disposizioni della presente Parte Speciale si intendono valide non solamente nei confronti degli organi riconducibili all'Autorità Giudiziaria in quanto tali ma anche a coloro che rivestono funzioni di controllo da parte della Pubblica Amministrazione o di altro Ente.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico dei suddetti Destinatari – di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato considerate in questa parte speciale (25 *decies* del Decreto e Legge n. 146/2006, art. 10, comma 9), anche nella forma del concorso;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e del Codice Etico;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	192/288

- di coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nell'interesse o a vantaggio della società, la volontà di rispondere all'Autorità Giudiziaria di soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere;
- di indurre, in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere;
- di elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- improntare le proprie attività ed operazioni al massimo rispetto della normativa vigente nonché del Modello e del Codice Etico;
- mantenere una condotta chiara, trasparente, diligente e di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria;
- rendere all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti.

Con riferimento alla **gestione dei contenziosi ed ai rapporti con l'Autorità Giudiziaria**, l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo di cui alla Parte Speciale A (Reati in danno della Pubblica Amministrazione).

Analogamente si rinvia alla Parte Speciale A (Reati in danno della Pubblica Amministrazione) con riguardo ai principi di controllo relativi alle **aree strumentali alla commissione del reato** di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

H.4 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.D.V.

E' compito dell'O.d.V.:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato siano edotti sui compiti e sulle mansioni connessi al presidio delle aree a rischio ai fini della prevenzione dei reati di intralcio alla giustizia;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello alle strutture competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	193/288

- all'osservanza da parte dei collaboratori esterni, inclusi i fornitori, e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
- alla possibilità di Hitachi Rail STS di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	194/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved – The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

PARTE SPECIALE “I”

**Reati contro l’industria ed il commercio E REATI DI FALSITÀ IN
MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN
STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	195/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved – The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

I.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale ha le seguenti finalità:

- definire i principi generali di comportamento e di controllo ai quali tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati ai quali riferisce la presente Parte Speciale,
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

I Destinatari del Modello sono, come definiti nella Parte Generale, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei ed in generale tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società.

In generale, tutti gli esponenti aziendali devono adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai seguenti documenti:

- il presente Modello;
- il Codice Etico;
- i ruoli e mandati come definiti nelle disposizioni organizzative;
- le procedure aziendali;
- le procure e le deleghe;
- ogni altro documenti che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Modello.

E' fatto inoltre espresso divieto di adottare comportamenti contrari a quanto previsto da norme di legge.

I reati ai quali si riferisce la presente Parte Speciale sono taluni dei reati contro l'industria ed il commercio di cui all'art. 25-bis 1 e alla lettera f-bis) dell'art. 25-bis del Decreto (si rinvia al relativo allegato del Modello per una descrizione dettagliata), come segue:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)
- Vendite di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza. (Art. 513 bis c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.)

Nonché, tra i reati di cui all'art. 25-bis (reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), la fattispecie prevista dall'art. 473 c.p.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	196/288

“contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali”.

Nel caso di cui all’articolo 473 è sempre ordinata, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti. Se le stesse non sono più disponibili, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.

Non si applica la confisca qualora si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, ma sono appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l’illecito impiego, anche occasionale, o l’illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. Inoltre, sempre con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 473 c.p., qualora il delitto sia commesso in modo sistematico ovvero attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate il codice penale prevede una specifica aggravante.

I principi di comportamento e di controllo previsti nella presente parte Speciale, si considerano astrattamente idonei anche alla prevenzione delle altre fattispecie di reato, di cui dagli art. 25 bis lett. f-bis e art. 25-bis1, sopra non elencate, pur non ravvisandosi un rischio concreto di commissione delle stesse.

I.2 AREE A RISCHIO

Le aree considerate a rischio per i reati contro l’industria ed il commercio sono le seguenti:

- Stipula, esecuzione e gestione dei contratti/commesse con i clienti privati;
- Stipula, esecuzione e gestione dei contratti/commesse con i clienti/enti pubblici e/o concessionari di pubblico servizio;
- Gestione delle attività di ricerca e sviluppo e della proprietà intellettuale.

Con riguardo alla **stipula, esecuzione e gestione dei contratti/commesse** (sia con clienti privati sia con i clienti/enti pubblici e/o concessionari di pubblico servizio), vi è il potenziale rischio di commissione dei reati contro l’industria ed il commercio, ad esempio nelle seguenti ipotesi:

Turbata libertà dell’industria o del commercio (Art. 513 c.p.)

Il reato potrebbe realizzarsi nel caso di distruzione/danneggiamento di prodotti o componenti di imprese terze concorrenti della società nell’interesse e a vantaggio della società.

Frode nell’esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	197/288

Il reato potrebbe realizzarsi mediante consegna di un prodotto in parte diverso con riguardo alle specifiche tecniche da quanto richiesto dal cliente.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

Il reato potrebbe realizzarsi mediante l'utilizzo di opere dell'ingegno es. software anche di terze parti che richiamino opere simili al solo fine di trarre in inganno l'acquirente finale.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza. (Art. 513 bis c.p.)

Il reato potrebbe realizzarsi mediante la minaccia ad un concorrente di un danno ingiusto (es. danno all'immagine) per ottenere un indebito vantaggio (per es. ritiro dalla gara, riduzione del prezzo ecc.).

Con riguardo alla **gestione delle attività di ricerca e sviluppo e della proprietà intellettuale**, vi è il potenziale rischio di commissione dei reati contro l'industria ed il commercio, ad esempio nelle seguenti ipotesi:

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.)

Il reato potrebbe realizzarsi mediante realizzazione e/o utilizzo, in fase di sviluppo e/o produzione, di applicazioni o prodotti il cui titolo di proprietà intellettuale è di terzi senza riconoscere agli stessi gli oneri derivanti dal titolo di proprietà.

Contraffazione, alterazione od uso di marchi o segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

Il reato potrebbe realizzarsi mediante la contraffazione, l'alterazione o l'uso di segni distintivi, opere dell'ingegno o prodotti industriali al solo fine di trarre in inganno l'acquirente finale.

I.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate in questa parte speciale (25 bis, lett. f-bis ed art. 25-bis1 del Decreto), anche nella forma del concorso;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	198/288

- tenere comportamenti non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e del Codice Etico;
- attuare comportamenti violenti o intimidatori o condizionare le attività commerciali, industriali o produttive di terzi al fine di ostacolare/eliminare la concorrenza;
- mettere in atto comportamenti atti a scoraggiare la partecipazione degli altri offerenti, in caso di gare pubbliche, ovvero ad ottenere ogni informazione utile a procurare un ingiusto vantaggio a danno di altri soggetti coinvolti;
- attuare accordi collusivi con altre imprese, finalizzati all'aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti, ovvero scoraggiare i concorrenti a presentare offerte competitive;
- porre in essere atti di violenza sulle cose di terzi (es. danneggiare o trasformare beni di terzi/concorrenti)
- diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o appropriarsi di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- avvalersi direttamente o indirettamente di ogni mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale ed idoneo a danneggiare l'altrui azienda;
- utilizzare, in qualsiasi forma o modalità, marchi, brevetti, denominazioni e altri segni distintivi di cui non detenga esclusiva proprietà e/o legittimo titolo all'uso;
- commercializzare prodotti industriali con brevetti, marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati o di cui non si detenga proprietà;
- vendere opere di ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, la provenienza o qualità dell'opera o del prodotto
- compiere atti di concorrenza sleale, ed in particolare:
 - usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imitare servilmente i prodotti di un concorrente, o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
 - contraffare, alterare, ovvero fare uso di beni di qualsiasi genere aventi marchi o titoli industriali contraffatti al fine di rendere un danno alle ditte produttrici;
 - porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno la controparte ovvero tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti simili.

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	199/288

- tutte le attività e le operazioni svolte per conto della società siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività “sensibili” nelle aree “a rischio reato”;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività “sensibili” pongano particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi:

Con riguardo alla **stipula, esecuzione e gestione dei contratti/commesse** (sia con clienti privati sia con i clienti/enti pubblici e/o concessionari di pubblico servizio), l'attività della Società si conforma ai principi di controllo, già descritti nella Parte Speciale A (Reati contro la Pubblica Amministrazione).

Con riguardo alla **gestione delle attività di ricerca e sviluppo e della proprietà intellettuale**, l'attività della Società si conforma ai seguenti principi di controllo (si veda anche la procedura aziendale in materia di Intellectual Property – cfr. elenco procedure in allegato):

- la società ha definito procedure, ruoli organizzativi e poteri per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale propri e di altri, quali brevetti, marchi, know-how, copyright ed altri diritti;
- le relazioni con l'Ufficio competente Brevetti e Marchi per la registrazione dei marchi / nomi commerciali oppure per il rinnovo di marchi registrati, sono gestite da studi tecnici specializzate;
- la titolarità dei diritti di proprietà industriale viene tutelata attraverso apposite clausole contrattuali nei confronti di fornitori e clienti, che possono prevedere restrizioni circa l'utilizzo di marchi/brevetti/licenze; in caso di collaborazioni con partner, le parti interessate concordano esplicitamente i diritti di proprietà industriale negli accordi di collaborazione; la società, quindi, può utilizzare prodotti e/o sistemi brevettati da terzi solo previa autorizzazione formale nell'ambito del contratto; in analogia la società può utilizzare software sviluppato da terzi solo previa esplicita autorizzazione nell'ambito degli accordi (ad esclusione dei software open source per i quali viene richiesto solo il rispetto della relativa licenza);
- per accertarsi che un prodotto sviluppato internamente non sia già stato oggetto di brevetto da parte di terzi, vengono svolte apposite verifiche (ricerche di anteriorità);
- se si ritiene necessario è possibile incaricare società esterne specializzate (patent agent), o procedere autonomamente, per effettuare opportune ricerche, accedendo ai data base mondiali di riferimento, al fine di verificare l'esistenza di precedenti marchi e/o nomi commerciali registrati;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	200/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved – The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

- la società esterna rilascia una relazione scritta con i risultati delle ricerche effettuate e la situazione dei marchi e/o nomi commerciali registrati;
- esiste database che tiene traccia dei marchi, e i brevetti a disposizione della società;
- la funzione Intellectual Property effettua un coordinamento della gestione della proprietà industriale nel gruppo attraverso un apposito IP Committee nel quale sono presenti i responsabili delle funzioni tecniche;
- le pubblicazioni ed il software aziendali sono protetti da copyright e la pubblicazione di informazioni di natura tecnica è autorizzata dalla funzione Intellectual Property;
- divieto espresso di corrispondere utilità, quale ad es. una promessa di assunzione, a funzionari di società e/o ricercatori di università/centri di ricerca allo scopo di ottenere illecitamente un segreto industriale.

I.4 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.D.V.

E' compito dell'O.d.V.:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato siano edotti sui compiti e sulle mansioni connessi al presidio delle aree a rischio ai fini della prevenzione dei reati contro l'industria ed il commercio;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello alle strutture competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni, inclusi i fornitori, e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico, inclusa l'osservanza della normativa in materia di lavoro;
 - alla possibilità della Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	201/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved - The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

PARTE SPECIALE “L”
REATI TRIBUTARI

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	202/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA , 2010-2013, all rights reserved – The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

L.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale ha le seguenti finalità:

- definire i principi generali di comportamento e di controllo ai quali tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati ai quali riferisce la presente Parte Speciale,
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

I Destinatari del Modello sono, come definiti nella Parte Generale, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei ed in generale tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società.

In generale, tutti gli esponenti aziendali devono adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai seguenti documenti:

- il presente Modello;
- il Codice Etico;
- i ruoli e mandati come definiti nelle disposizioni organizzative;
- le procedure aziendali;
- le procure e le deleghe;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Modello.

E' fatto inoltre espresso divieto di adottare comportamenti contrari a quanto previsto da norme di legge.

I reati ai quali si riferisce la presente Parte Speciale sono i seguenti ex art. 25 -*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 (si rinvia al relativo allegato del Modello per una descrizione dettagliata):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, DLGS 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, DLGS 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, DLGS 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, DLGS 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, DLGS 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4, DLGS 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5, DLGS 74/2000);
- Compensazione indebita (art. 10 quater, DLGS 74/2000).

L.2 AREE A RISCHIO

Le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale sono:

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	203/288

1. gestione fatturazione/rendicontazione
2. gestione rapporti con fornitori e settori acquisti
3. gestione degli adempimenti tributari: predisposizione ed invio dei dati all'anagrafe tributaria e pagamento delle imposte

L.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE- PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

La Società è dotata di principi di comportamento idonei a eliminare il rischio di commissione dei reati indicati nella presente Parte Speciale.

In particolare l'attività di tenuta della contabilità viene svolta nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, delle norme del Codice Etico, dei valori e delle politiche della Società.

Le attività amministrative e fiscali sono gestite da una specifica Unità Organizzativa dotata di una regolamentazione nominativa per funzione dove sono evidenziati i compiti e le attività svolte da ciascuna figura apicale. In particolare rilevano i ruoli del Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, del responsabile Amministrativa e Fiscale, del Responsabile del controllo di gestione.

L'unità è dotata di procedure ed istruzioni operative che risultano particolarmente dettagliate.

Tra i principi generali di comportamento rilevano:

- 1- Segregazione delle attività: sia per quanto riguarda la fatturazione attiva che passiva viene applicato il principio di separazione delle attività tra chi sceglie un fornitore, chi esegue l'ordine e controlla le fatture.
- 2- Poteri autorizzativi e di firma: i poteri organizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e sono chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società.
- 3- Tracciabilità: ogni operazione è adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione, e svolgimento dell'attività sensibile è verificabile ex post tramite appositi supporti documentali.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta che impediscano il verificarsi dei reati previsti. La presente Parte Speciale si integra con le Parti Speciali dedicate ai <<reati societari>> e <<reati contro la pubblica amministrazione>>,. In esse sono indicate le regole di condotte da seguire con riferimento particolare alle attività di "gestione fatturazione/rendicontazione" e "gestione rapporti con fornitori e settori acquisti" e pertanto si rimanda direttamente a quanto riportato rispettivamente nella Parte Speciale "A" e Parte Speciale "B" del presente Modello.

Per quanto concerne invece l'area di rischio "gestione degli adempimenti tributari" valgono i seguenti:

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	204/288

a) Divieti:

- Perseguire finalità di evasione delle imposte;
- Nelle dichiarazioni relative a imposte e nella loro predisposizione introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tal riguardo devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente ed effettivamente ricevute dalla società;

b) Obblighi:

- controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente ed effettivamente ricevute dalla società;
- astenersi dal compiere operazioni simulate nonché dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria con il fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- agire verso l'esterno nei limiti dei poteri conferiti;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	205/288

- approntare protocolli specifici improntati alla massima trasparenza nel caso di rapporti con società che hanno sede all'esterno.

L.4 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ODV

E' compito dell'O.d.V.:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato siano edotti sui compiti e sulle mansioni connessi al presidio delle aree a rischio ai fini della prevenzione dei reati considerati;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello alle strutture competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni, inclusi i fornitori, e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico, inclusa l'osservanza della normativa in materia di lavoro;
 - alla possibilità di Hitachi Rail STS di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	206/288

PARTE SPECIALE “M”
Reati DI CONTRABBANDO

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	207/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA , 2010-2013, all rights reserved – The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

M.1 PREMESSA

La presente Parte Speciale ha le seguenti finalità:

- definire i principi generali di comportamento e di controllo ai quali tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati ai quali riferisce la presente Parte Speciale,
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

I Destinatari del Modello sono, come definiti nella Parte Generale, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche occasionali e/o soltanto temporanei ed in generale tutti coloro che intrattengono rapporti di qualsiasi natura con la Società.

In generale, tutti gli esponenti aziendali devono adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai seguenti documenti:

- il presente Modello;
- il Codice Etico;
- i ruoli e mandati come definiti nelle disposizioni organizzative;
- le procedure aziendali;
- le procure e le deleghe;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Modello.

E' fatto inoltre espresso divieto di adottare comportamenti contrari a quanto previsto da norme di legge.

Il delitto di contrabbando è inserito nel Titolo VII Capo I TULD, D.P.R. 43/1973 agli artt. 282 a 301:

- Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
- Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)
- Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
- Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
- Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga)
- Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)
- Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)
- Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
- Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).
- Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)
- Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	208/288

- Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)
- Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)
- Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10 mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).

L'art. 295 TU Doganale dispone che per i delitti previsti negli articoli precedenti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando, nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita. L'ultimo comma prevede, per gli stessi delitti, che alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di euro 49993.

M.2 AREE A RISCHIO

Si identifica quale aree a rischio del reato di contrabbando le

- finanza e tesoreria;
- import/export.

M.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni e Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "Destinatari").

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto – a carico dei suddetti Destinatari – di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato considerate in questa parte speciale anche nella forma del concorso;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	209/288

- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e del Codice Etico;

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- improntare le proprie attività ed operazioni al massimo rispetto della normativa vigente nonché del Modello e del Codice Etico;
- mantenere una condotta chiara, trasparente, diligente e di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria;

M.4 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'O.D.V.

E' compito dell'O.d.V.:

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato siano edotti sui compiti e sulle mansioni connessi al presidio delle aree a rischio ai fini della prevenzione dei reati di intralcio alla giustizia;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello alle strutture competenti affinché procedano all'eventuale assunzione di misure in sede disciplinare;
- all'osservanza da parte dei collaboratori esterni, inclusi i fornitori, e dei partner dei contenuti del Modello e del Codice Etico;
- alla possibilità di Hitachi Rail STS di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	210/288

ALLEGATO A: FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 del Decreto)

Il reato punisce chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'Ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure.

Ai fini della presente norma vengono prese in considerazione tutte quelle attività svolte dall'Ente che possono comunque presentare interferenze rispetto all'esecuzione di una sanzione interdittiva o di una misura cautelare interdittiva.

Al riguardo, si ricorda che le misure cautelari e le sanzioni interdittive previste dagli artt. 9 e 45 del Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In particolare, il reato può configurarsi quando nel corso o all'esito di un procedimento relativo alla responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto dell'Ente cui il soggetto attivo appartiene o di un altro Ente con il quale detto soggetto abbia, per conto della Società, rapporti di qualsiasi natura, sia applicata – in via cautelare o definitiva – una misura interdittiva ai sensi del Decreto.

A titolo esemplificativo, si cita il caso dell'Ente cui sia stata applicata la misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione che, in violazione di detta prescrizione, per interposta persona o in forma occulta, intrattenga rapporti contrattuali con la stessa pubblica amministrazione.

Ancora, può indicarsi il caso in cui, essendo stata applicata all'Ente la misura del divieto di pubblicizzare beni o servizi, la Società continui a reclamizzare i propri servizi mediante forme occulte di pubblicità.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati che costituiscono presupposto per l'applicazione delle sanzioni del Decreto 231/2001.

A. REATI IN DANNO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	211/288

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, il soggetto attivo procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione. Si pensi, ancora, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali, amministrazioni locali o ripartizioni di queste di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della Società.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Quanto all'oggetto materiale del reato, si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

In ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro caratterizzate da una vantaggiosità rispetto alle condizioni praticate dal mercato.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici, finalizzati, ad esempio, alla ricerca o a sostenere l'occupazione, o ancora alla realizzazione di progetti di rilevanza pubblica.

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	212/288

Si pensi alla richiesta e all'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la Società di personale appartenente a categorie privilegiate, ovvero alla ristrutturazione di immobili danneggiati in occasione di calamità naturali che, una volta conseguito, non venga destinato a dette finalità.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro – indebito - ottenimento.

Va evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

A titolo esemplificativo, si citano, in particolare, le ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante l'allegazione di false fatture attestanti prestazioni inesistenti; ovvero mediante la produzione di documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter, comma 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente pubblico.

L'interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutti questi casi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un Ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla pubblica amministrazione.

Nozione di pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio (artt. 357 e 358, 322bis c.p.)

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	213/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved - The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

Preliminare all'analisi dei delitti di concussione e corruzione è la delimitazione delle nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio, soggetti attivi di detti reati.

In particolare, vengono definiti *pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio*:

- soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri regionali e provinciali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
 - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, vice procuratori onorari, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
 - soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);
- soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
 - dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate;
 - soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
 - dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	214/288

Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);

- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale, estrinsecatesi cioè in attività di prevalente natura applicativa od esecutiva che non comportino alcuna autonomia o discrezionalità.

Le figure del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.

Anche un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione può dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p.

Inoltre, l'art. 322 bis estende la punibilità dei reati di corruzione e di concussione e di altri reati contro la PA anche alle ipotesi in cui l'illecito coinvolga:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee;
- funzionari, agenti operanti presso le Comunità europee o un soggetto che svolga funzioni equivalenti;
- soggetti che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio;
- soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e dell'incaricato di pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri non appartenenti all'Unione europea od organizzazioni pubbliche internazionali.

Concussione e Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 317, 319-quater c.p.)

Il reato di concussione si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

Il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità si configura nel caso in cui, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio,

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	215/288

abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Il reato di concussione in esame presenta per la Società un certo profilo di rischio ai fini del D. Lgs. 231/01 in quanto la Società - in particolare attraverso la Transportation Solutions Business Unit - nell'attività peculiare del proprio business di costruzione di linee di trasporto, sia in via diretta che tramite la costituzione di Consorzi, opera in taluni casi sulla base di concessioni pubbliche (di enti pubblici quali, ad esempio, i Comuni) ed in tale ambito agisce come incaricato di pubblico servizio. Si può pertanto profilare tale fattispecie di reato, in linea teorica, nel caso in cui l'incaricato di pubblico servizio utilizzi indebitamente i propri poteri per costringere o indurre taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, al fine di ottenere il riconoscimento di un vantaggio di natura economica o personale.

Nei casi in cui la Società non operi quale incaricato di pubblico servizio, la responsabilità dell'Ente potrà comunque ravvisarsi nei casi in cui un Dipendente od un Agente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, *concorra* nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute; ovvero nell'ipotesi in cui l'esponente aziendale svolga concretamente pubblici uffici o pubblici servizi e, in tale veste, favorisca la Società abusando del suo ufficio.

Corruzione (artt. 318-319-319bis-320-321 c.p.)

Il reato di corruzione per l'esercizio della funzione si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia indebitamente dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo o in generale dietro qualsiasi utilità, compia un atto relativo alla sua funzione (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una commessa).

Per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio l'art. 319 bis c.p. prevede un aumento di pena se il fatto ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	216/288

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico che solleciti una promessa o la dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la Società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa, anche tramite interposta persona (ad esempio, il proprio difensore) un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario, o un testimone) al fine di ottenerne la positiva definizione.

Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

In virtù della disposizione in esame, ricorrono i reati, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (artt. 317-320 - 319-quater e 322, terzo e quarto comma), anche se commessi da:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- giudici, procuratore, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri e addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	217/288

Le norme in materia di corruzione (artt. 319 quater, 321 e 322) si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone sopra indicate;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Tale fattispecie – aggiunta all'elenco dei delitti previsti art. 25 del Decreto dalla Legge 9 Gennaio 2019, n. 3 (*"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"*) – punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La stessa fattispecie punisce anche chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Sono previste delle aggravanti se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) la norma punisce chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986) la norma punisce ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	218/288

a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Peculato (art. 314 c.p.) la norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

A1. REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati negli artt. 25-quater la cui commissione possa comunque comportare un beneficio da parte della Società.

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25 quater al Decreto.

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	219/288

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis cod pen. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater1 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo descritte dall'art. 270-sexies.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La norma si applica anche alla persona addestrata nonché alla persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte con finalità di terrorismo descritte dall'art. 270-sexies.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	220/288

un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c. p.)

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 c.p.).

Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	221/288

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del cod. pen. ovvero nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 c.p..

Art. 2 Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999

Tale norma punisce chiunque, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi con l'intento di vederli utilizzati o sapendo che verranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

- un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato;
- qualsiasi altro atto diretto ad uccidere o ferire gravemente un civile, o qualsiasi altra persona fisica che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato, quando, per la sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione, o ad obbligare un governo o un'organizzazione a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Il rinvio espresso all'art. 2 della Convenzione di New York è da intendersi quale norma di chiusura che trova applicazione fuori dalle fattispecie di reato richiamate in precedenza.

B. REATI SOCIETARI

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati negli artt. 25-ter e 25-sexies del D. Lgs. 231/2001 la cui commissione possa comunque comportare un beneficio da parte della Società.

Al riguardo, è opportuno precisare che l'art. 25-sexies è stato introdotto nel corpo del Decreto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria per il 2004), che ha recepito la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato).

False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis)

Il capo II della Legge 27/5/2015 n. 69 "disposizioni penali in materia di società e consorzi" ha profondamente innovato le disposizioni incriminatrici in materia di false comunicazioni sociali.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	222/288

espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è precedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

La falsità nelle comunicazioni sociali è sanzionata da due diverse disposizioni incriminatrici – art. 2621 e 2622 c.c. – la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano, innanzitutto, per il diverso contesto societario in cui si realizza la falsità: la prima (art. 2621 c.c.) punisce le false comunicazioni sociali nelle società non quotate; la seconda (art. 2622 c.c.) è, invece, specificamente riferita alle società quotate.

La fattispecie di cui all'art. 2621 si realizza con la consapevole esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, di fatti materiali rilevanti che non siano veritieri (falsità commissiva) ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene (falsità omissiva); la falsità, sia attiva che omissiva, deve essere realizzata in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa inoltre che:

- nella nozione di “comunicazione sociale” previste dalla legge rientrano tutte le comunicazioni previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, ivi compresi il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501-ter – 2504-novies c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell'art. 2433 bis c.c.;
- l'esposizione di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione dei dati contabili, ma anche attraverso una valutazione estimativa artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni (ad esempio, valutazioni estimative in materia di immobilizzazioni materiali o finanziarie che fanno parte del patrimonio della Società, compiute in difformità dai criteri indicati nella

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	223/288

- relazione o da quelli previsti dalla legge o sulla base di parametri comunque irragionevoli);
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
 - i fatti materiali falsi o omessi devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene;
 - la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi;
 - il delitto è procedibile d'ufficio, ad eccezione della sola ipotesi in cui i fatti di cui all'art. 2621 c.c. riguardino società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 per cui è prevista la procedibilità a querela;

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio). Il reato può essere commesso nell'interesse della Società nel caso, ad esempio, di creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell'esercizio sociale.

Falso in prospetto (art. 173-bis TUF)

La fattispecie sanziona la condotta di chi, con modalità idonee, espone false informazioni od occulta dati o notizie nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto ed allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 del D.Lgs. n. 39 del 2010)

Il reato è commesso da parte dei responsabili della revisione legale che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale ai destinatari stessi.

La sanzione è più grave se:

- la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni,
- il fatto è commesso da parte del responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	224/288

- il fatto è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione;

Soggetti attivi sono i responsabili della revisione legale (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione di Hitachi Rail STS ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della revisione legale.

Il D.Lgs. n. 39 del 2010 n (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relative alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati) ha introdotto il nuovo reato di Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'art. 2624 c.c.

Poiché l'art. 25-ter, fa espresso richiamo all'art. 2624 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'abrogazione della norma del codice civile, cui non si accompagna l'integrazione dell'art. 25-ter con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 27 del D.Lgs. n. 39 del 2010 dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità della sanzione amministrativa ex D.Lgs. 231 del 2001 al nuovo reato di *Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*.

La mancanza di precedenti giurisprudenziali consolidati sul punto induce tuttavia, in un'ottica prudenziale, a tener conto anche di tale fattispecie.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo - legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, può comportare la responsabilità dell'Ente soltanto nell'ipotesi in cui la condotta abbia causato un danno.

La fattispecie si configura non solo quando, attraverso l'occultamento di documenti o attraverso altri idonei artifici, siano impedito le predette attività, ma anche quando siano solamente ostacolate.

Ai fini della presente norma, vengono in considerazione le attività poste in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dai dipendenti che prestino collaborazione a questi ultimi, che possono avere influenza sulle iniziative e sulle attività di controllo spettanti ai soci o agli altri organi sociali.

Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono:

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	225/288

- sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio l'art. 2422 c.c. che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;
- sulle attività di controllo del collegio sindacale, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403-bis che prevedono il potere dei membri del Collegio sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari.

Anche in questo caso, poiché l'art. 25-ter fa espresso richiamo all'art. 2625 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, il cambiamento della norma del codice civile determinato dal D. Lgs. n. 39 del 2010 (art. 37) dovrebbe determinare, quale conseguenza, l'applicabilità della sanzione amministrativa ex D. Lgs. 231 del 2001 al reato di *Impedito controllo* nella nuova accezione.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori, salva la possibilità di punire, a titolo di concorso eventuale ai sensi dell'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori con i quali potranno eventualmente rispondere, ai sensi dell'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

La fattispecie punisce gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, ovvero, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	226/288

La legge prevede poi una causa di esclusione della punibilità nel caso in cui il capitale sociale o le riserve siano ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

La norma mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge, rispetto a fenomeni di annacquamento del medesimo che potrebbero pregiudicare l'interesse dei creditori: vengono in particolare punite le condotte degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote della propria società o di quella controllante (cfr. art. 2359 c.c.), fuori dai casi consentiti dalla legge (cfr., in particolare, gli artt. 2357, 2359-bis, comma 1, 2360, 2474 e 2529 c.c.), cagionando in tal modo una lesione al patrimonio sociale.

La circostanza che la fattispecie in esame faccia espressamente riferimento ai soli casi di acquisto e sottoscrizione delle proprie azioni o quote induce a ritenere che oggi non assumano più rilievo penale le condotte descritte all'art. 2358 c.c., relative alla concessione di prestiti e alla fornitura di garanzie da parte della società per l'acquisto delle proprie azioni.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori: il socio alienante o l'amministratore della controllante potranno rispondere del reato a titolo di concorso solo qualora abbiano determinato o istigato gli amministratori a porre in essere il reato.

Il delitto in esame è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella volontà di acquisto o sottoscrizione delle azioni o quote sociali, accompagnata dalla consapevolezza della irregolarità dell'operazione, nonché dalla volontà – o quanto meno dall'accettazione del rischio – di procurare un evento lesivo per il capitale sociale.

Le operazioni sulle azioni proprie appartengono alla fisiologia della gestione delle società e possono assolvere a varie funzioni sotto il profilo economico-aziendalistico, molte delle quali perseguite nell'interesse o a vantaggio dell'ente, e dunque idonee, ove sussistano gli estremi del reato di cui all'art. 2628 c.c., a dar luogo ad una concorrente responsabilità dell'ente. Si pensi, ad esempio, ad operazioni di investimento di fondi sociali compiute a fini di speculazione finanziaria; ovvero al rastrellamento delle azioni al fine di fronteggiare la prospettiva di scalate ostili mediante offerte pubbliche di acquisto; ovvero ancora, per le banche quotate in borsa, ad operazioni volte a regolarizzare i propri corsi azionari, evitando le oscillazioni del titolo in caso di assenza di domanda delle azioni della società. Più problematica la configurabilità di una concorrente responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui l'operazione di buy back sia indirizzata più specificamente a fini interni alla compagine sociale, non direttamente riconducibili ad un interesse generale dell'ente: così, ad esempio, nel caso di acquisto di azioni realizzato al fine di rafforzare il potere di una maggioranza rispetto alle minoranze, oppure di modificare degli assetti di potere esistenti.

Un'ultima considerazione riguarda le operazioni finanziarie di c.d. *leverage buy out*, finalizzate all'acquisto di attività di un'azienda, o di partecipazioni di società (azioni o quote), finanziate da un consistente ammontare di debiti e da un limitato o nullo ammontare di mezzi propri,

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	227/288

consentiti dall'utilizzo delle attività oggetto dell'acquisizione e dal flusso di cassa che l'investimento genererà in futuro. La rilevanza penale di tali operazioni – che era stata oggetto di dibattito in passato – è oggi espressamente esclusa dal legislatore: come si legge infatti nella relazione, “le operazioni di leverage buy out ... sono espressamente considerate a parte dalla legge delega, che conferisce ad esse il crisma della legittimità (art. 7, lett. d)”. L'art. 2501-bis c.c. – introdotto dalla riforma del diritto societario (D. Lgs. n. 6/2003) entrata in vigore il 1° gennaio 2004 – prevede espressamente la possibilità di procedere alla “fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti”.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La norma punisce gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, con modalità tali da cagionare un danno ai creditori.

Si tratta quindi di un reato che può essere commesso con qualsiasi condotta che abbia come effetto quello di cagionare il danno ai creditori.

Con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale.

Con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l'esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all'art. 2503 comma 1, ove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l'autorizzazione del Tribunale.

Particolari profili di rischio si rinvencono quanto alle attività relative alle:

- operazioni di riduzione del capitale sociale (v., ad esempio, riduzione del capitale sociale per esuberanza, art. 2445 c.c.)
- operazioni di fusione o scissione della Società (v., ad esempio, art. 2503 e 2506-ter c.c.).

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art.2629–bis c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società, con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'art. 116) violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	228/288

La norma mira a rafforzare, attraverso la criminalizzazione del comportamento dell'amministratore, la sanzione civile (l'impugnativa della delibera del C.d.A) prevista dall'art. 2391 cod. civ. per i casi in cui un amministratore di una società quotata o con titoli diffusi o di una società sottoposta a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario e delle leggi in materia di assicurazioni e di fondi pensione, non abbia comunicato la presenza di un interesse proprio rispetto a quello della società in una determinata operazione.

In particolare, l'art. 2391 c.c. impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Considerato che nella gran parte dei casi di operazioni poste in essere dagli amministratori in conflitto di interessi la società è il soggetto danneggiato, come peraltro evidenziato dalla stessa norma, è necessario stabilire quando l'omessa comunicazione del conflitto di interessi sia commessa nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Sulla base di queste considerazioni, l'ipotesi di maggiore rilievo è quella in cui la condotta omissiva dell'amministratore abbia causato danni non alla società di appartenenza, bensì ai terzi che sono venuti in contatto ed hanno intrattenuto con la società medesima rapporti giuridici di qualsiasi genere.

Il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi è infatti un reato di danno, in quanto richiede ai fini della consumazione la lesione effettiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale. Pertanto, nell'ipotesi delittuosa considerata, il danno è un elemento essenziale della fattispecie e la sanzione predisposta dal legislatore per l'offesa arrecata al bene protetto colpisce non la mera condotta omissiva, bensì esclusivamente la condotta omissiva da cui è scaturito un danno per la società o anche per i terzi.

Si pensi, ad esempio, ai terzi creditori (fornitori, prestatori di garanzie, ecc.) della società i quali, in seguito alla conclusione di un affare da parte di un amministratore che abbia anche un proprio interesse coinvolto nell'operazione, abbiano vista pregiudicata la propria pretesa creditoria, oppure ai terzi che, in buona fede, hanno fatto affidamento sulle operazioni concluse dalla società.

Queste situazioni potrebbero emergere non solo in relazione ai comportamenti adottati dalle società individualmente, ma anche in una prospettiva di gruppo, laddove alcune operazioni potenzialmente svantaggiose, benché siano concluse nella prospettiva dei vantaggi compensativi del Gruppo e, quindi, siano valutate nell'interesse dell'intera struttura societaria, possono presentare invece svantaggi per i soggetti terzi rispetto al Gruppo.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	229/288

complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), quindi anche da soggetti esterni alla società.

La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente (come ad esempio la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne il voto in assemblea oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratizio l'esercizio del diritto di voto in assemblea) si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.

Ai fini della norma in esame vengono in considerazione le condotte volte alla convocazione dell'assemblea, all'ammissione alla partecipazione all'assemblea e al computo dei voti per la deliberazione, nonché le relative attività di supporto.

E' opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'ente".

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

L'abuso di mercato realizzato attraverso l'alterazione delle dinamiche relative alla corretta formazione del prezzo di strumenti finanziari viene oggi punito, come reato, dagli artt. 2637 c.c. (aggiotaggio).

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	230/288

L'ipotesi di reato ex Art. 2637 c.c. si distingue da una diversa ipotesi di reato, quella punita ex Art. 185 TUF, in relazione alla natura degli strumenti finanziari il cui prezzo potrebbe essere influenzato dalle condotte punite. Nel caso dell'aggiotaggio, vengono in considerazione strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; nel caso del reato di manipolazione del mercato ex Art. 185 TUF, si tratta di strumenti finanziari quotati o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati.

La condotta costitutiva del reato di aggiotaggio consiste:

- nella diffusione di notizie false (information based manipulation): più in particolare, la notizia è da considerare falsa "quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare";
- nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati (action based manipulation): per altri artifici si deve intendere "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi". Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi.

Inoltre, il reato di aggiotaggio punisce anche le condotte volte ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- esponendo, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste in base alla legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza;
- occultando, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, sempre concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti a vigilanza;

Il reato può, inoltre, realizzarsi ostacolando, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza, consapevolmente le funzioni di vigilanza.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti.

La nuova figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	231/288

comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime. Viene così completata secondo il legislatore la tutela penale dell'informazione societaria, in questo caso nella sua destinazione alle autorità di vigilanza settoriali.

B1. CORRUZIONE TRA PRIVATI

Corruzione tra privati

Con il D.Lgs. 38/2017 è stata data attuazione alla Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato che ha riformato l'art. 2635 c.c.

La nuova formulazione dell'art. 2635 c.c. recita *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo*

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

La riforma estende il novero dei soggetti attivi includendo tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione o di controllo, anche coloro che svolgono attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati.

Al terzo comma dell'art. 2635 c.c. viene riscritta la corruzione attiva tra privati.

È prevista la punibilità allo stesso titolo del soggetto "estraneo", ovvero, di colui che, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altre utilità non dovuti a persone indicate nel primo e secondo comma (quest'ultimo, relativo all'ipotesi in cui il fatto sia commesso da chi è soggetto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto di cui al primo comma). Anche tale

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	232/288

fattispecie incriminatrice (con la correlata ipotesi sanzionatoria) viene estesa alle condotte realizzate nei confronti di coloro che nell'ambito organizzativo dell'ente o della società esercitano a qualsiasi titolo funzioni di direzione non apicali già menzionate al primo comma dell'articolo in esame.

La nuova fattispecie inoltre prevede un ampliamento delle condotte attraverso le quali si perviene all'accordo corruttivo, individuate, ora, anche nella sollecitazione (per la corruzione passiva) e nell'offerta (per la corruzione attiva) di denaro o altra utilità qualora non dovuti da parte, rispettivamente, del soggetto *intraneo* e dell'estraneo, quali premesse dell'accordo corruttivo, fulcro del disvalore della nuova fattispecie.

Viene infine espressamente tipizzata la modalità della condotta "per interposta persona", con ulteriore fattispecie di responsabilità per l'intermediario, dell'intraneo o dell'estraneo, a seconda che venga in rilievo la corruzione passiva o quella attiva.

Ancora, viene modificato il sesto comma dell'art. 2635 del codice civile, relativo alla confisca, mediante l'aggiunta delle parole «o offerte» all'espressione «utilità date o promesse», anche al fine di raccordare la previsione alla nuova configurazione della fattispecie incriminatrice.

La principale novità della riforma è però rappresentata dall'eliminazione della relazione causale tra la condotta di trasgressione degli obblighi di ufficio e di fedeltà ed il «*documento alla società*»; quest'ultimo elemento viene radicalmente espunto dalla struttura delle fattispecie. Il D.Lgs 38/2017 ha inoltre introdotto ex novo l'art. 2635-bis c.c. che punisce l'istigazione alla corruzione tra privati.

La norma recita "chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".

Sotto il profilo attivo, è punito penalmente chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti ad un soggetto *intraneo* al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, comma 1, c.c.). Sotto il profilo passivo, d'altro canto, è prevista la punibilità dell'*intraneo* che solleciti una promessa o

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	233/288

dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (art. 2635-*bis*, comma 2, c.c.). **C. REATI COLPOSI DI OMICIDIO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

La legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche "Decreto") l'art. 25 *septies*, in seguito sostituito dall'art. 300 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25 *septies* del Decreto.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Ai fini del Decreto, rileva la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose (art. 590)

La fattispecie rilevante ai fini del Decreto è quella che sanziona chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per quanto concerne la definizione di lesione penalmente rilevante, vengono in particolare considerazione quelle idonee a cagionare qualsiasi *malattia* consistente in una *alterazione – anatomica o funzionale – dell'organismo*.

Al riguardo, si evidenzia che la fattispecie di lesioni viene in considerazione, ai fini del Decreto, con esclusivo riguardo alle ipotesi di lesioni gravi e gravissime. Si definiscono lesioni gravi quelle che abbiano messo in pericolo la vita delle persone, ovvero abbiano cagionato una malattia o l'incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, ovvero l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; sono invece lesioni gravissime quelle in cui vi è stata la perdita di un senso, ovvero la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero infine la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

In entrambi i casi la responsabilità dei soggetti preposti nell'azienda all'adozione ed attuazione delle misure preventive sussiste soltanto nell'ipotesi in cui si ravvisi il rapporto di causalità tra l'omessa adozione o rispetto della prescrizione e l'evento lesivo.

Il datore di lavoro è tenuto – in conformità al generale obbligo posto dall'art. 2087 c.c. nonché al Testo Unico ex Decreto Legislativo 81/08 – ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	234/288

l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che – in base al generale criterio di prevedibilità – si ha ragione di ritenere possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del caso concreto. Pertanto, sull'imprenditore grava l'obbligo di adottare tutte le cautele antinfortunistiche prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai costi. Nel caso di impossibilità di garantire la sicurezza, il datore di lavoro è tenuto ad interrompere l'esercizio dell'attività o l'uso delle attrezzature idonee a determinare la situazione di pericolo. Sull'imprenditore grava inoltre un puntuale dovere di informazione dei lavoratori in merito alle situazioni di pericolo esistenti nei luoghi di lavoro e le cautele necessarie a prevenirli.

C1. REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE E DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE

Il D.Lgs. n. 109 del 16.7.2012, con l'introduzione dell' art. 25 – duodecies nel D.Lgs. 231/2001, prevede quali reati presupposto per la responsabilità della persona giuridica ex D.Lgs. 231/2001 alcune fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 286 del 25.7.1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Art. 22 comma 12 bis D. Lgs. 286/1998

Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, nell'ipotesi aggravata, ossia qualora:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a 3;
- oppure se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- oppure se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis comma 3 c.p.

Art. 12 comma 3 D.Lgs. 286/1998

Tale fattispecie punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del Testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	235/288

- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Art. 12 comma 3 bis D.Lgs. 286/1998

Tale norma prevede un aggravamento di pena se ricorrono due o più delle ipotesi previste dal comma 3.

Art. 12 comma 3 ter D.Lgs. 286/1998

Tale norma prevede un ulteriore aggravamento di pena se i fatti di cui al comma 3:

- sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Art. 12 comma 5 D.Lgs. 286/1998

La fattispecie punisce chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito degli altri reati previsti dallo stesso articolo 12, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo unico, prevedendo un aumento di pena quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10 L. 146/2006, i reati di cui all'art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 286/1998 rilevano anche se commessi in modalità transnazionale ossia se, ai sensi dell'art. 3, L. 16.03.2006, n. 146, sia commesso in tutto o in parte in più di uno Stato, ovvero abbia effetti sostanziali in un altro Stato o in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

I delitti contro la libertà individuale sono stati, invece, inseriti tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa della persona giuridica ad opera della Legge n. 228/2003, "Misure contro la tratta di persone", che ha introdotto l'art. 25 quinquies.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)

La fattispecie punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	236/288

comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

Secondo la norma la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando - la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità,

- o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Il delitto tipizza due condotte punibili perché può essere commesso sia nella forma della riduzione o del mantenimento in schiavitù sia in quella della riduzione o del mantenimento in servitù.

La prima condotta è descritta semplicemente come “esercizio su una persona dei poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà. La riduzione od il mantenimento in tale situazione si distinguono in funzione del momento in cui avviene l'esercizio dei poteri corrispondenti: iniziale nel primo caso, con passaggio diretto alla situazione di schiavitù; indiretto e successivo nel secondo caso, in cui il soggetto è stato già posto in schiavitù.

Il reato è a forma libera, perché ruota attorno alla riduzione in schiavitù, accadimento che può essere perseguito con comportamenti di varia natura violenti e non. Occorre naturalmente che la condotta sia reiterata, come si evince anche dal dato testuale dell'esercizio dei poteri.

La seconda forma di condotta, che costituisce la vera novità della riforma apportata nel 2003, sanziona la riduzione o il mantenimento in servitù. La condizione di servitù viene dal legislatore definita come “soggezione continuativa, che costringe a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento”. A sua volta lo stato di soggezione deve essere il frutto di “violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità”, ovvero ancora frutto di “promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.

Si tratta dunque di reato abituale, oltre che necessariamente permanente, che richiede una pluralità di condotte funzionali alla trasformazione dell'uomo libero in servo.

Con i termini di “violenza o minaccia” la norma fa riferimento al contenuto tipico del delitto di violenza privata.

L’“inganno” a sua volta lascia trasparire la preoccupazione normativa di contrastare comportamenti che assumono una oggettiva pericolosità ed insidiosità.

L’ “abuso di autorità” prende di mira l'esercizio illegittimo dei poteri o delle facoltà di cui un soggetto, per varie ragioni, può essere titolare.

Anche la condotta di “approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica” evidenzia l'intento legislativo di estendere l'ambito della protezione nella misura più ampia possibile, fino a ricomprendervi ogni forma di strumentalizzazione della inferiorità della vittima.

L'ultima modalità di condotta consiste nella “promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”: sotto questa formula sono da ricondurre le ipotesi di negoziazione di persone (soprattutto minori) reale e mascherata.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	237/288

Il primo comma dell'art. 601 punisce chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Il secondo comma dell'art. 601 punisce chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Il terzo comma dell'art. 601 prevede una circostanza aggravante a carico del comandante o dell'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o che vi concorre.

Infine, il quarto comma prevede la punibilità del componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta e' punito, ancorchè non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi.

La norma tipizza, pertanto, quattro diverse fattispecie di reato.

La prima è costituita dall'esercizio di alcune condotte (reclutamento, introduzione nello Stato, il trasferimento anche al di fuori dello stesso, il trasporto, la cessione dell'autorità sulla persona e l'ospitalità) nei confronti di persona che si trovi già in stato di schiavitù o servitù.

La seconda fattispecie si configura nei confronti di chiunque esercita le stesse condotte su una persona che non è in stato di schiavitù o servitù, richiedendo, tuttavia, che tali condotte siano realizzate secondo specifiche modalità tra loro alternative (inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità psichica, psichica o di necessità, promessa o dazione di denaro o altri vantaggi alla persona che esercita un'autorità sulla persona oggetto della "tratta") e siano finalizzate a indurre o costringere la vittima allo svolgimento di determinate attività (prestazioni lavorative o sessuali, accattonaggio, compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento, sottoposizione al prelievo di organi).

La terza fattispecie, prevista dal secondo comma, riguarda le vittime minori di diciotto anni per cui non sono previste specifiche modalità di aggressione, essendo sufficiente, ai fini della configurabilità del reato, il compimento delle condotte ed il perseguimento delle finalità indicate dal primo comma.

Infine, la quarta fattispecie, prevista dal quarto comma dell'art. 601 c.p., contempla un reato proprio che può essere commesso solo dal componente dell'equipaggio di una nave, prima

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	238/288

previsto dal Codice della Navigazione (art. 1153) ed ora inserito nel Codice Penale dal D.Lgs. 21/2018.

Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)

Tale norma punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato ..

Il "caporalato" è un fenomeno che consiste nel reclutamento, da parte di soggetti spesso collegati con organizzazioni criminali, di lavoratori che vengono trasportati sul luogo di lavoro per essere messi a disposizione di un'impresa. I lavoratori sono spesso persone in difficoltà economica e/o immigrati irregolari senza permesso di soggiorno che si trovano in una posizione molto debole, vengono pagati pochissimo, fanno lavori con turni lunghi e faticosi e subiscono spesso maltrattamenti, violenze e intimidazioni da parte dei cosiddetti "caporali", ovvero le persone che gestiscono il traffico dei lavoratori.

Le pratiche di sfruttamento dei caporali prevedono: mancata applicazione dei contratti di lavoro, un salario di poche decine di euro al giorno, orari tra le 8 e le 12 ore di lavoro, violenza, ricatto, sottrazione dei documenti, imposizione di un alloggio e forniture di beni di prima necessità, imposizione del trasporto sul posto di lavoro effettuato dai caporali stessi.

Il caporalato, ossia l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro, era stato inserito tra i reati perseguibili penalmente nel Codice Penale nel 2011, con l' articolo 603-bis, collocato nel titolo XII del Libro II tra i delitti contro la persona e, in particolare, tra i delitti contro la libertà individuale. La fattispecie del nuovo reato era tuttavia piuttosto complicata in quanto prevedeva l'individuazione di un'attività organizzata di intermediazione, non dava una definizione di "intermediazione" e stabiliva una serie di specifiche condotte che costituivano lo sfruttamento.

La nuova legge riscrive il reato semplificandolo, aggiunge il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro tra i reati per i quali, in caso di condanna, è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	239/288

la provenienza e inserisce la responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del Dlgs 231/2001.

Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto..

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 51.645 euro.

Chiunque al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	240/288

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale (art. 600-quater¹ c.p.)

Tale norma prevede l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

D. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITA' DI ILLECITA PROVENIENZA ED AUTORICICAGGIO

Il D.Lgs. n. 231 del 2007, nel dare attuazione alla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio d'Europa concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ha operato un complessivo riordino della normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico.

Ai fini che qui rilevano, si fa presente che, nell'introdurre nel Decreto l'art. 25-octies che prevede la responsabilità degli enti per i reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, il legislatore ha disposto l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 10 della l. n. 146 del 2006 in materia di contrasto al crimine organizzato transnazionale. Tale norma prevedeva a carico degli enti la responsabilità e le sanzioni ai sensi del Decreto per i medesimi reati soltanto nell'ipotesi in cui ricorressero le peculiari condizioni poste dall'art. 3 della medesima legge con riguardo alla definizione di reato transnazionale. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 25-octies, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti commessi nel suo interesse o vantaggio, anche se posti in essere in ambito "nazionale".

La modifica normativa ha dunque reso opportuno un aggiornamento del Modello tenendo conto della natura delle attività poste in essere da Hitachi Rail STS S.p.A. anche in ambito nazionale.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	241/288

Le fattispecie di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)

La finalità comune delle norme poste dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter è quella di prevenire e reprimere l'immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni o utilità provenienti dalla commissione di delitti, al fine:

- di evitare la "contaminazione" del mercato con capitali acquisiti con modalità illecite e dunque "al netto" dei costi che gli operatori che agiscono lecitamente si trovano ad affrontare;
- di agevolare l'identificazione di coloro che "maneggiano" tali beni in modo da rendere possibile l'accertamento dei reati posti in essere;
- di scoraggiare la realizzazione di comportamenti criminosi sorretti da finalità di profitto.

Alla luce di tale premessa, si comprende la ragione per cui i reati in esame siano considerati dalla dottrina e dalla giurisprudenza penali come *pluri-offensivi*, in quanto potenzialmente lesivi non soltanto del patrimonio della persona direttamente offesa dal reato presupposto, che vede ovviamente diminuire le *chance* di recupero del bene sottratto, ma anche dell'amministrazione della giustizia, dovuta alla dispersione dei beni di provenienza illecita idonea a creare un ostacolo all'opera dell'Autorità finalizzata ad accertare i reati presupposti, nonché, in termini più generali, all'ordine economico in ragione dell'evidente lesione che reca al principio della libera concorrenza e del rispetto delle regole economiche l'immissione nei circuiti economici e finanziari leciti di denaro riciclato.

Si riporta una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-octies del Decreto:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

La norma punisce il fatto di chi, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare: tali condotte devono essere tenute in modo consapevole, cioè con la rappresentazione della provenienza da un qualunque delitto. La ricettazione presuppone che un altro reato sia stato commesso (il c.d. reato presupposto). Conviene specificare che non si richiede che il delitto rientri nel novero dei delitti contro il patrimonio o comunque lesivi del patrimonio, essendo punita la ricettazione di cose provenienti da *qualsiasi* delitto. L'acquisto viene inteso in senso lato comprensivo di ogni negozio, a titolo gratuito od oneroso, idoneo al trasferimento della cosa nella sfera patrimoniale dell'acquirente.

La ricezione fa riferimento a qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto (anche diversa dunque dalla compravendita), che si realizzi anche solo in via temporanea o per mera compiacenza. L'occultamento indica il nascondimento materiale del bene ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, idonea a far sì che altri ricetti un bene proveniente da delitto.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	242/288

La punibilità di ricettazione non è esclusa per il semplice fatto che l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (art. 648, ultimo comma).

Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto è di particolare tenuità.

Riciclaggio (art. 648-bis c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura, fuori dai casi di concorso nel reato, nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura, fuori dei casi di concorso nel reato e nei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p., nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 5.000 ad euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Nei predetti casi, alla Società si applica la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e la sanzione interdittiva fino a due anni. La sanzione pecuniaria può, pertanto, raggiungere la cifra di circa 1,25 milioni di euro (nei casi di particolare gravità la sanzione può essere triplicata).

Nelle ipotesi di commissione di reati di riciclaggio, si applicano all'ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

Quanto all'**oggetto materiale**, presupposto comune alle tre fattispecie è la precedente commissione di un delitto che abbia generato un flusso economico illecito, tale dovendosi intendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, quindi il profitto, il prezzo, il prodotto del reato e ogni altra cosa che è servita a commettere il fatto medesimo.

Con specifico riguardo al reato di riciclaggio, il legislatore menziona, quale oggetto materiale del reato, *denaro, beni* e le *altre utilità*: rientrano pertanto in tale nozione, oltre ai mezzi di pagamento, anche beni immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito ecc., ossia tutto ciò che, al pari del denaro, può avere un'utilità economica o, comunque, può formare oggetto di diritti. Il reato è ravvisabile anche quando le cose provengano da una catena di intermediari e dunque non direttamente dal delitto presupposto, a condizione, come si dirà, che il soggetto attivo sia a conoscenza dell'origine delittuosa del bene (e può avere ad oggetto anche l'equivalente, ossia quanto ricavato, ad esempio, dalla vendita del bene oggetto del delitto presupposto, ovvero il bene acquistato con il denaro proveniente dalla commissione dello stesso).

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	243/288

Quanto alla **tipologia di reato presupposto** della ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di beni di provenienza illecita, il legislatore utilizza formule assai vaghe ("*qualsiasi delitto*" nell'art. 648 c.p., "*delitto non colposo*" nell'art. 648-bis c.p., "*delitto*" nell'art. 648-ter c.p.).

Ferma dunque restando l'esclusione delle contravvenzioni, ossia dei reati minori puniti con l'ammenda o con l'arresto, possono costituire presupposto dei reati in esame tutti i delitti atti a generare flussi illeciti di denaro: si pensi, in particolare, a quelli di rapina, sequestro, estorsione, traffico di armi o sostanze stupefacenti, corruzione, reati tributari, usura, reati finanziari, reati societari, frodi comunitarie, non escludendosi, come detto, nemmeno la possibilità di una ricettazione di beni provenienti, a loro volta, da ricettazione. Non si richiede, peraltro, che vi sia stato un accertamento in sede giudiziaria della sussistenza del reato presupposto, né l'individuazione dell'autore del medesimo, potendo i delitti in esame configurarsi anche nel caso in cui risultino ignoti gli autori del fatto illecito presupposto.

La differenza tra le tre fattispecie si delinea, anzitutto, con riferimento all'**elemento oggettivo**.

Il delitto di *ricettazione* richiede il compimento di condotte di acquisto, ricezione od occultamento: la prima ipotesi sussiste con riferimento ad ogni attività negoziale, a titolo oneroso o gratuito, che trasferisca il bene all'acquirente; la seconda ricomprende qualsiasi atto che comporti il trasferimento della disponibilità, anche solo temporanea, del bene; la terza, infine, implica il doloso nascondimento della cosa, ancorché temporaneo, dopo averla avuta nella disponibilità.

Ai sensi dell'art. 648, assume rilievo penale anche la condotta di chi si intromette nel far acquistare, ricevere o occultare i beni, ossia l'intermediazione finalizzata al trasferimento del bene, senza peraltro essere necessario che quest'ultimo si concretizzi effettivamente.

Il delitto di *riciclaggio* consiste nella sostituzione, nel trasferimento dei beni di provenienza illecita ovvero, comunque, nel compimento in relazione ad essi di qualsiasi operazione in modo da ostacolare l'identificazione dell'origine dei beni: si tratta, dunque, in virtù di tale ultimo riferimento, di reato a forma libera, che finisce col sanzionare qualsiasi attività consistente nell'ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca dell'autore del delitto presupposto.

L'art. 2 del d.lgs. 231 del 2007 fornisce una articolata elencazione delle condotte che possono essere qualificate come riciclaggio, menzionando, in particolare, «la conversione o il trasferimento dei beni... l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi... l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni».

Inoltre, il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria), all'esito degli studi condotti, ha rilevato come il processo del riciclaggio possa considerarsi articolato in tre fasi caratterizzanti: collocazione (*placement*), dissimulazione (*layering*) ed integrazione (*integration*). La prima fase comporta l'introduzione del denaro sporco, di regola in forma frazionata, nei circuiti finanziari legali attraverso istituti finanziari tradizionali (banche e assicurazioni) e non tradizionali (uffici di cambio, venditori di metalli preziosi, mediatori di merci, casinò), o altri mezzi (ad esempio, contrabbando). La seconda fase si realizza di regola attraverso trasferimenti successivi,

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	244/288

finalizzati a far perdere la traccia documentale del denaro sporco, tramite, ad esempio, l'utilizzo di falsi documenti di credito o cambi di valuta presso paesi esteri. L'ultima fase, infine, mira ad attribuire un'apparente legittimità ai beni di provenienza delittuosa, re-immettendoli nel circuito finanziario legale, attraverso, ad esempio, l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti.

La fattispecie dell'art. 648-ter, infine, riguarda l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Incerto è, invero, il significato da attribuire al termine impiego, potendosi lo stesso intendere sia in senso restrittivo, ossia come investimento in vista del conseguimento di un'utilità, sia in termini più ampi, ossia come ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti in attività economiche e finanziarie, indipendentemente dalla finalità dell'agente. Le citate attività economiche devono avere, si ritiene tuttavia, natura lecita, essendo il reato volto alla tutela del mercato legale connesso alla produzione e circolazione di beni e servizi.

Venendo all'**elemento soggettivo** delle tre fattispecie, si evidenzia quanto segue.

Il dolo della *ricettazione* consiste nella volontarietà del fatto di acquistare, ricevere, occultare o intermediare la cessione del bene, nella consapevolezza della provenienza delittuosa dello stesso, non richiedendosi la precisa contezza delle circostanze di tempo, modo e luogo relative al reato presupposto. Tale consapevolezza può essere desunta da circostanze oggettive relative all'operazione, quali, in particolare, le qualità e caratteristiche del bene ceduto e del relativo prezzo, la condizione o identità dell'offerente. Il dolo specifico non è invece richiesto per quanto concerne il dolo di *riciclaggio*, per il quale è sufficiente il dolo generico della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte tipiche o atipiche incriminate.

Considerazioni analoghe valgono infine per il delitto di cui all'art. 648-ter, il cui dolo si caratterizza per consistere nella coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile i capitali illeciti di cui si conosca – anche in questo caso in termini generici – la provenienza illecita.

Art. 648 ter 1 Autoriciclaggio

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (il richiamo alla condizione o finalità di cui all'art. 7

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	245/288

D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni dalla Legge 203/91, è ora da intendersi riferito all'art. 416-bis1 c.p. a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 21/2018 sulla riserva di codice (art. 416-bis1 c.p.: "Circostanze aggravanti e attenuanti per i reati connessi ad attività mafiose").

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

La nuova fattispecie affianca il reato di riciclaggio e il reato di impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita già previsti dall'art. 648 bis e ter del Codice Penale nell'azione di contrasto alla criminalità. La giurisprudenza non ha ancora avuto occasione di occuparsi del reato di autoriciclaggio, del tutto nuovo per il nostro Codice Penale, ma si può già prevedere una applicazione molto rigorosa in quanto la sua introduzione è stata auspicata addirittura in sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

In attesa di una concreta elaborazione dottrinale e giurisprudenziale si deve osservare che la caratteristica essenziale del reato sta nel fatto di impiegare, sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

E. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

La legge 18 marzo 2008, n. 48 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno – ha modificato varie disposizioni contenute nel codice penale in tema di delitti informatici e ha introdotto nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l'art. 24-bis recante la previsione di nuove fattispecie di illeciti amministrativi derivanti dalla commissione di delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Si tratta di fattispecie finalizzate alla prevenzione e al contrasto dei reati commessi ai danni di un sistema informatico o telematico altrui o dei dati, delle informazioni e dei programmi ad esso pertinenti.

Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione, rientra nella nozione di "sistema informatico" "qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati". Tra i "dati informatici" rientra, inoltre, "qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione".

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	246/288

In particolare, è stata prevista la responsabilità amministrativa dell'ente per i seguenti delitti informatici commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso:

Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)

La norma in questione estende ai documenti informatici, la punibilità prevista dai reati di cui al Capo III dei delitti contro la fede pubblica, e, in particolare, ai delitti di falsità in atti (artt. 476 - 493-bis c.p.).

Per "documento informatico", si intende il documento pubblico che abbia rilevanza giuridica ed efficacia probatoria, idoneo a garantire la veridicità e la genuinità dei rapporti economici e giuridici intersoggettivi.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter. c.p.)

L'interesse tutelato dalla norma è quello alla riservatezza di notizie trasmesse tramite i mezzi informatici e telematici.

La condotta consiste:

- nell'introduzione abusiva (fisica o da remoto) in un sistema protetto;
- nel mantenimento/permanenza in un sistema protetto – a seguito di un accesso autorizzato - contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di esclusione.

Si tratta di un reato comune - potendo essere commesso da chiunque - e di mera condotta – perfezionandosi nella semplice esecuzione dell'azione illecita.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto.

Dal punto di vista del concorso di reati, si può pensare ad una duplice imputazione anche per il reato di frode informatica (art. 640-ter c.p.) che tuttavia presuppone necessariamente la manipolazione del sistema, elemento, quest'ultimo, non necessario per la consumazione del reato di accesso abusivo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

L'interesse tutelato attraverso la norma in esame è analogo a quello della disposizione precedente.

L'oggetto della condotta è costituito da codici, parole chiave, o qualunque altro strumento idoneo a permettere al soggetto agente di entrare in sistemi informatici e telematici protetti da misure di sicurezza.

La condotta consiste:

- nell'acquisizione abusiva di codici;
- nella riproduzione dei codici, attraverso la creazione di una copia fedele all'originale;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	247/288

- nella diffusione – a soggetti indeterminati - dei codici attraverso i mezzi di pubblica informazione;
- nella comunicazione – a soggetti determinati - attraverso la trasmissione dei codici;
- nella consegna attraverso la dazione materiale dei codici;
- nella comunicazione di indicazioni o istruzioni rilevanti idonee a consentire l'accesso abusivo.

Il reato è comune - potendo essere commesso da chiunque - e si consuma solo se l'azione si svolge nelle modalità indicate dal legislatore.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico, consistente nella previsione e volontà dell'azione unitamente al fine di procurare per sé o per altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma sanziona non soltanto le condotte afferenti ai “programmi informatici”, ma anche le “apparecchiature” e i “dispositivi”.

La disposizione include, quindi, non solo il software, ma anche l'hardware, e tutte quelle apparecchiature o dispositivi il cui funzionamento sia idoneo a danneggiare un sistema informatico, ovvero ad alterarne il funzionamento.

Integra il delitto di cui all'art. 615-quinquies c.p. non solo l'acquisizione di virus e malware in genere, ma anche la produzione e l'importazione, di dongle, smart card, skimmer etc., laddove, naturalmente, si prestino ad un utilizzo illecito, come quello di danneggiare o alterare un sistema informatico, ovvero i dati e programmi ivi contenuti.

A seguito della riforma operata con l'adesione alla Convenzione di Budapest che impone, all'art. 6, la punibilità nei casi di “approvvigionamento per l'uso”, risultano attualmente sanzionabili anche le condotte di mera detenzione di malware.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo specifico, in quanto il fatto è punibile laddove sia commesso “allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento”.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

L'interesse tutelato dalla norma è quello alla segretezza e all'inviolabilità delle comunicazioni.

L'oggetto della condotta è costituito pertanto dal contenuto delle comunicazioni riservate scambiate tra due o più soggetti attraverso sistemi informatici.

La condotta consiste nell'intercettazione, nell'impedimento o nell'interruzione fraudolenta di tali comunicazioni e il reato si consuma nel momento in cui si acquisisca la conoscenza del contenuto di un messaggio in corso di trasmissione.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	248/288

È previsto un aggravamento di pena se il fatto è commesso:

- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, essendo sufficiente la coscienza e la volontà del fatto tipico previsto dalla norma.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Come l'art. 617-quater c.p., tale norma punibilità punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Il reato è di pericolo, poiché si consuma nel momento in cui viene accertata anche la mera idoneità dell'apparecchiatura ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche ed indipendentemente dalla lesione effettiva del bene protetto.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè nella volontà di installare apparecchiature delle quali si conosce la attitudine ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni che provengono da o sono dirette ad un sistema informatico, oppure che intercorrono tra più sistemi informatici o telematici.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

A seguito della riforma operata con l'adesione alla Convenzione di Budapest, il legislatore ha modificato la norma in esame, precisando le modalità delle condotte penalmente rilevanti.

Tale fattispecie punisce, pertanto, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici.

È prevista un'aggravante se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il reato è procedibile a querela di parte e si qualifica come comune e di mera condotta - a forma libera. Peraltro, si tratta di una fattispecie sussidiaria, perché sussiste qualora non sia configurabile un reato più grave.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, ovvero la previsione e la volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice. **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	249/288

Tale norma punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

L'oggetto materiale dell'azione è costituito da:

- dati, informazioni e programmi utilizzati dagli enti pubblici;
- dati informazioni e programmi di pubblica utilità (e dunque sia pubblici che privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di natura pubblica).

È prevista un'aggravante se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici e se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Si tratta, pertanto, di un reato aggravato dall'evento per cui il fatto sussiste anche in assenza di qualunque effettivo danneggiamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Tale fattispecie si configura, pertanto, con la distruzione, il danneggiamento, l'inservibilità o il grave ostacolo al funzionamento di sistemi informatici o telematici altrui; a differenza della fattispecie precedentemente descritta, quella disciplinata dall'art. 635-quater c.p. prevede quale oggetto materiale, sul quale ricade l'azione di danneggiamento, l'intero sistema informatico e telematico.

Il reato può essere commesso mediante le condotte indicate dall'art. 635-bis c.p. (distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici) ovvero mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi; assumono, pertanto, rilevanza penale sia le azioni dirette di danneggiamento sul sistema sia quelle di danneggiamento cagionato in via mediata attraverso la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi, ovvero l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Si tratta, peraltro, di un reato di evento poiché, ai fini dell'integrazione del fatto tipico, bisogna accertare la realizzazione effettiva del danno o il procurato ostacolo al funzionamento.

La distinzione tra il danneggiamento di dati (punito ai sensi dell'art. 635-bis c.p.) e il danneggiamento del sistema è pertanto legata alle conseguenze che la condotta assume: laddove la soppressione o l'alterazione di dati informazioni e programmi renda inservibile, o quantomeno ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la più grave

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	250/288

fattispecie del danneggiamento di sistemi informatici o telematici, prevista appunto dall'art. 635-quater c.p.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

L'art. 635-quinquies c.p. corrisponde, anche sotto il profilo sanzionatorio, al "vecchio" reato, previsto dall'abrogato art. 420 c.p. commi 2 e 3 c.p., di attentato a sistema informatico o telematico di pubblica utilità.

La norma richiama espressamente le condotte di cui all'art. 635-quater c.p. prevedendo che se il fatto di cui all'art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Rispetto a tale reato, per analogia con quello previsto dall'articolo precedente, si amplia la sfera delle condotte punibili, prevedendo che il fatto possa essere diretto non solo a danneggiare o a distruggere il sistema, ma anche a renderlo inservibile, ovvero a ostacolarne gravemente il funzionamento.

Si tratta di un reato a consumazione anticipata, che non richiede l'avverarsi dell'evento di danneggiamento.

L'effettivo danneggiamento del sistema, la sua distruzione, o il fatto che venga reso in tutto o in parte inservibile è considerato una circostanza aggravante, che aumenta significativamente la pena; un'ulteriore circostanza aggravante è prevista se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccio ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

A differenza di quanto stabilito dall'abrogato art. 420 comma 3 c.p., il grave ostacolo al funzionamento del sistema o l'interruzione anche parziale del sistema stesso non costituiscono più circostanze aggravanti.

Infine, mentre per l'art. 635-ter c.p., l'oggetto materiale della condotta di danneggiamento riguarda dati o programmi informatici utilizzati dagli enti pubblici o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, il delitto di cui all'art. 635-quinquies c.p. sussiste soltanto laddove la condotta sia diretta a danneggiare, distruggere etc. dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Non è sufficiente quindi, per la sussistenza del reato, che i sistemi siano utilizzati dagli enti pubblici, ma occorre che gli stessi siano di pubblica utilità.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

La condotta punibile in base a tale norma consiste nella violazione degli obblighi di legge previsti per il rilascio di un certificato qualificato relativo alla firma elettronica.

Si tratta di un reato proprio, poiché può essere realizzato solo da parte del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualificata.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	251/288

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico in quanto il fatto è punibile laddove sia commesso dal certificatore qualificato al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno.

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comma 11 L. 133/2019)

La norma punisce la condotta di colui che, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

Con L. 23.07.2009, n. 99 che ha introdotto l'art. 25 novies del Decreto, è stata prevista la responsabilità amministrativa degli Enti in relazione anche ai **reati in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**. Si tratta, più in particolare, di alcune delle fattispecie di reati posti a tutela del diritto dell'autore allo sfruttamento esclusivo delle opere dell'ingegno, di cui nella L. 633/1941, come segue:

- la messa a disposizione del pubblico, tramite l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o di parti di esse (art. 171, comma 1);
- la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno non destinate alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171 comma 3);
- la duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore ovvero l'importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o la concessione in locazione, sempre al fine di trarne profitto, di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, ovvero di mezzi di qualsiasi tipo intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171 bis, co. 1);
- la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione in pubblico, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, di una banca di dati in violazione delle disposizioni delle disposizioni di legge a tutela dei diritti dell'autore (artt. 64 quinquies e 64 sexies), ovvero l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti del titolare della banca di dati (artt. 102 bis e 102 ter), ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati (art. 171 bis comma 2);
- se commesse a scopo di lucro e non a fini personali: a) l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	252/288

in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) anche al di fuori dalle ipotesi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, l'immissione in commercio, la concessione in noleggio o comunque la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) la detenzione per la vendita o la distribuzione, l'immissione in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, la ritrasmissione o la diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o la detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche poste a protezione delle opere o dei materiali protetti (art. 102-quater) ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti (art. 102-quinquies), ovvero la distribuzione, importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171 ter comma 1 lett. a, b, c, d, e, f, f-bis e h).

- la riproduzione, la duplicazione o la diffusione abusiva, la vendita o comunque l'immissione in commercio, la cessione a qualsiasi titolo o l'importazione a abusiva di

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	253/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved - The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutela dal diritto d'autore e da diritti connessi (art. 171 ter comma 2 lett. a);

- se commesse a fini di lucro, la comunicazione al pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualunque genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter comma 2 lett. a-bis);
- la realizzazione delle condotte di cui all'art. 171 ter comma 1 da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale l'attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (art. 171 ter comma 2 lett. b);
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171 ter comma 1 (art. 171 ter comma 2 lett. c);
- la mancata comunicazione entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, ovvero la falsa dichiarazione relativa all'avvenuto assolvimento degli obblighi in materia di contrassegno SIAE (art. 181 bis, co. 2) (art. 171 septies);

la produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, satellite, cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies). F. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZAZATA

Con la L. 15 luglio 2009 n. 94, art. 2 comma 29, è stato introdotto l'art. 24 -ter nel Decreto, individuando come reati presupposto per le sanzioni agli enti i delitti di criminalità organizzata individuati negli articoli:

- 416 c.p. – associazione per delinquere.

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4 e 22 bis comma 1 della legge 1 aprile 1999 n. 91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. (A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 21/2018 sulla riserva di codice e in forza dell'art. 7 di tale normativa il riferimento all'art. 22 bis è ora da intendersi relativo all'art. 601 bis c.p.).

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	254/288

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma .”

- 416 bis c.p. – associazioni di tipo mafioso anche straniere.

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.”

416 ter c.p. – scambio elettorale politico-mafioso.

“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici”.

630 c.p. – sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	255/288

applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.”.

- art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 – associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1 e 38, comma 2).

“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	256/288

- Reati indicati all'art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p. – reati di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra o tipo guerra.

“5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110”.

Con l'introduzione, con la L. 15 luglio 2009 n. 94, dell'art. 24-ter del Decreto, i delitti di criminalità organizzata costituiscono reato presupposto anche se commessi con modalità non transnazionale.

Pertanto, con l'introduzione dell'art. 24-ter del Decreto si è quasi totalmente svuotata l'importanza della categoria dei reati transnazionali, per cui, ai fini del Modello, conviene concentrare l'attenzione sull'art. 24-ter e quindi sui denominatori comuni dei reati di criminalità organizzata che valgono indipendentemente dalla loro qualificazione o meno di reati transnazionali. A questo proposito la giurisprudenza sulla associazione per delinquere è copiosa e consolidata.

I reati associativi si caratterizzano innanzitutto per la sussistenza di un vincolo associativo tendenzialmente stabile, destinato a perdurare anche oltre il delitto programmato. Conseguentemente, poiché l'essenza è il vincolo associativo, il programma criminoso può avere un margine di indeterminatezza, e non viene meno se l'accordo riguarda una sola determinata tipologia di reati, come dimostrano le associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti o all'immigrazione clandestina o al contrabbando di tabacchi, essendo sufficiente l'indeterminatezza del numero dei reati, dei tempi e delle modalità. L'associazione si caratterizza infine per l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, adeguata alla realizzazione degli obiettivi criminosi.

I reati associativi costituiscono figure autonome di reato, rispetto ai reati scopo; essi sono concepiti come reati di pericolo che si consumano con l'accordo di tre o più persone e prescindono dalla commissione o meno dei reati e quindi si intendono realizzati anche se non è stato commesso nessuno dei reati ipotizzati. La partecipazione può realizzarsi nei modi più vari e la specificazione non è richiesta.

E' da notare infine che la giurisprudenza ha elaborato il concetto di concorso esterno in associazione per delinquere, ossia il reato di chi, pur non partecipando ed essendo estraneo alla struttura associativa, si limiti alla occasionale e non istituzionalizzata prestazione, purché causalmente idonea al conseguimento dello scopo del sodalizio criminale.

Una attenzione particolare merita l'ultimo comma dell'art. 24-ter del Decreto secondo il quale: *“se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività....”.*

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	257/288

Il comma ripete quanto già previsto all'art. 16 comma 3 del Decreto ma, riportato in questo contesto, può assumere il significato di dare particolare rilevanza al fenomeno, significando di voler adeguatamente colpire le unità organizzative che, pure in seno ad organizzazioni lecite, svolgono attività illecite. A tal proposito, vi potrebbero essere talune società controllate o unità "di comodo" che talora operano come organizzazioni parallele alla organizzazione principale.

Con riguardo alle "associazioni di tipo mafioso anche estere", la definizione è data dall'art. 416 bis c.p. al comma 3 il cui testo è riportato sopra (al quale si rinvia) si evidenzia come le finalità esplicitate, quali la gestione e il controllo di attività economiche portano ad evidenziare il fenomeno della impresa che, per usare il linguaggio della Corte di Cassazione, opera lecitamente e soltanto in via episodica deborda nella commissione di un delitto, contrapposta all'impresa criminale la cui attività economica si polarizza sul crimine.

Si ricorda, che, ai sensi dell'art. 10 della L. 16 marzo 2006 n. 146, costituiscono reati presupposto per le sanzioni alle persone giuridiche ex D. Lgs. n. 231/2001 taluni reati di criminalità organizzata e di intralcio alla giustizia purché commessi con le modalità indicate dalla stessa legge all'art. 3 per la definizione di reati transnazionali.

I reati in oggetto sono i seguenti:

- l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- l'associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309).

La definizione di reato transnazionale è contenuta all'art. 3 della stessa L. 16 marzo 2006 n. 146 che recita: "*1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato."

Per la descrizione dei reati di cui agli artt. 416 c.p., 416-bis c.p. e 74 DPR 309/1990 che rilevano sia se commessi in modalità nazionale sia se commessi in modalità transazionale si rinvia a quanto detto in precedenza.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	258/288

Si aggiunge, in questa sede, la descrizione del reato di cui all'art. 291 -quater DPR 43/1973 che assume rilevanza solo se commesso in modalità transnazionale.

- art. 291-quater DPR 43/1973 – associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Si precisa che l'art. 291-bis, le cui condotte vengono espressamente richiamate dall'art. 291-quater, punisce chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

L'art. 291-ter, anch'esso espressamente richiamato dall'art. 291-quater, prevede delle circostanze aggravanti nel caso in cui i fatti previsti dall'articolo 291-bis siano commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato (comma 1) ovvero quando (comma 2):

- a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	259/288

d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n.328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

Per la descrizione delle fattispecie di cui agli articoli 377-bis e 378 c.p. si rinvia alla Parte Speciale "H" dedicata ai reati di intralcio alla giustizia. G. REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME AMBIENTALI

Il D. Lgs. 121/2011 ha introdotto nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche "Decreto") l'art. 25-undecies prevedendo la responsabilità degli enti per reati ambientali.

L'art. 25-undecies è stato successivamente modificato ad opera della Legge 22 maggio 2015, n. 68 "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*" che ha esteso la responsabilità degli enti alle nuove fattispecie di reato che la medesima Legge ha inserito nel libro secondo del Codice Penale (Titolo VI-bis "*Dei delitti contro l'ambiente*").

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati oggi contemplati dall'art. 25-undecies del Decreto.

L'estensione agli illeciti ambientali della responsabilità amministrativa delle società prevista dal D. Lgs. 231/2001 è destinata ad avere un impatto rilevante sulle imprese che svolgono una attività che possa, anche indirettamente e a titolo colposo, provocare danni o pregiudizi all'ambiente.

Si ricorda che per questi reati la legge sanziona sia le condotte colpose che le condotte dolose.

I reati specifici sono ricompresi nei seguenti testi normativi:

- Codice Penale: artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-octies, 452-sexies, 727-bis e art. 733-bis;
- D. Lgs. 152/2006: Testo Unico Ambientale integrato con il D. Lgs. 128/2010 e D. Lgs. 205/2010;
- L. 150/1992: sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;
- L. 549/1993: sulla tutela dell'ozono atmosferico
- D.Lgs. 202/2007: sull'inquinamento provocato dalle navi.

Si riporta di seguito la definizione delle figure delittuose richiamate dall'art. 25-undecies:

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	260/288

Art. 452-bis Codice Penale: inquinamento ambientale

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Art. 452-quater Codice Penale:disastro ambientale

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Art. 452-quinquies Codice Penale: delitti colposi contro l'ambiente

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	261/288

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Art. 452-octies Codice Penale: circostanze aggravanti

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Art. 452-sexies Codice Penale: traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

Art. 727-bis Codice Penale: “uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	262/288

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 727-bis del Codice Penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Art. 733-bis Codice Penale *“distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”.*

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis del Codice Penale, per “habitat all'interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, della direttiva 92/43/CE.

- in relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “norme in materia ambientale”, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - **per i reati di cui all'art. 137 (“sanzioni penali”):**
 - per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Art. 137 (sanzioni penali)

“1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	263/288

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'art. 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.

- **per i reati di cui all'art. 256** (“attività di gestione di rifiuti non autorizzata”):
 - per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
 - per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
 - per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	264/288

“1. Fuori dai casi sanzionati dall’art. 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

3. Fuori dai casi sanzionati dall’art. 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaquattro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.

- **per i reati di cui all’art. 257 (“bonifica dei siti”):**
 - per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
 - per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Art. 257 (bonifica dei siti)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	265/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved – The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.

- **per la violazione dell'art. 258, comma 4, secondo periodo** (“violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Art. 258 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 135/2018 (“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione”) che ha soppresso, a far dal 1 Gennaio 2019, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) le disposizioni dell'art. 258 si applicano “nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205/2010” (art. 6, comma 3, D.L. 135/2018).

“4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.

- **per la violazione dell'art. 259, comma 1** (“traffico illecito di rifiuti”) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Art. 259 (traffico illecito di rifiuti)

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	266/288

- **per il delitto di cui all'art. 260** ("attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti") la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 231/2001.

Il richiamo all'art. 260 del D.Lgs. 152/2006 è da intendersi riferito all'art. 452-quaterdecies del codice penale, in forza di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 21/2018 sulla riserva di codice.

Art. 452-quaterdecies c.p. (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 279 (sanzioni)

"2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa".

- in relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 "disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione", si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- **per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4**, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Art. 1

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	267/288

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

Art. 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	268/288

previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Art. 6

“1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	269/288

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 15.000 a euro 300.000”.

- **per la violazione dell'articolo 1, comma 2**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Art. 1

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

- **per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992**, rispettivamente:
 - la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

Art. 3 bis

“1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale”.

4) in relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 “misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente” si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Art. 3 (cessazione e riduzione delle sostanze lesive)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	270/288

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito. “

5) in relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni", si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- **per il reato di cui all'articolo 9, comma 1**, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Art. 9 (inquinamento colposo)

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	271/288

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000”.

- **per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 8 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 231/2001.

Art. 8 (inquinamento doloso)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000”.

Art. 9 (inquinamento colposo)

“Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000”.

- **per il reato di cui all'articolo 8, comma 2**, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Art. 8 (inquinamento doloso)

“Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000”.

Rileva, infine, l'art. 256-bis D.Lgs. 152/2006 che, pur non essendo inserito tra i reati presupposto in materia di ambiente richiamati dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001 ai titolari di imprese o ai responsabili di attività per la combustione illecita di rifiuti commessa nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata.

Art. 256-bis Combustione illecita di rifiuti

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	272/288

Articolo inserito dall' art. 3, comma 1, D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla L. febbraio 2014, n. 6.

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.*

2. *Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.*

3. *La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

4. *La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.*

5. *I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.*

6. *Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e).*

Per quanto riguarda Hitachi Rail STS i reati ipotizzabili sono:

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, Art. 733 bis CP;
- Scarichi e reflui, Art. 137 D. Lgs. 152;
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, Art. 256 D. Lgs. 152;
- Bonifica siti, Art. 257 D. Lgs. 152;

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	273/288

- Traffico illecito di rifiuti, Art. 259 D. Lgs. 152;
- Delitti in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti, Art. 260 bis D. Lgs. 152;
- Mancanza di autorizzazioni per attività industriali, Art. 279 D. Lgs. 152;
- Cessazione e riduzione impiego sostanze lesive, Art. 3 c. 6 L. 549/93;
- Combustione illecita di rifiuti, Art. 256 bis D.Lgs. 152;
- Inquinamento ambientale, art. 452 bis c.p.;
- Disastro ambientale, art. 452 quater.;
- Delitti colposi contro l'ambiente, art. 452-quinquies;
- Circostanze aggravanti, art. 452-octies.

H. REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA

L'articolo 4, comma 1 della legge 3 agosto 2009 n. 116, così come sostituito dall'articolo 2 del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-decies (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

Il reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Il reato potrebbe assumere astrattamente rilevanza ai fini dell'applicazione del Decreto con riguardo alle ipotesi in cui un soggetto che abbia la facoltà di non rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria venga indotto alla reticenza o a rendere false dichiarazioni nell'interesse o a vantaggio dell'Ente (ad esempio per non rivelare informazioni che potrebbero pregiudicare l'Ente nel contesto del procedimento), in cambio di minacce (licenziamenti, demansionamenti) ovvero promesse (di denaro o progressioni di carriera).

La fattispecie di cui all'art. 377 bis c.p. mira a tutelare la genuinità processuale di quanti sono chiamati a riferire fatti di causa davanti all'Autorità Giudiziaria. La condotta si realizza quando non si rendono dichiarazioni o si rendono dichiarazioni mendaci nell'interesse o a vantaggio della società e a seguito di violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra utilità.

Si ricorda che tale fattispecie, ai sensi dell'art. 10 L. 146/2006, rileva anche se commessa in modalità transnazionale.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Il reato punisce chiunque dopo che è stato commesso un reato e fuori dalle ipotesi di concorso nello stesso, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria, comprese quelle

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	274/288

svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti.

Il reato si configura anche se la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

La commissione del reato da parte di un esponente aziendale nell'interesse o vantaggio dell'Ente, può comportare la responsabilità amministrativa di quest'ultimo soltanto nell'ipotesi in cui sia commesso con modalità transnazionale, ossia, ai sensi dell'art. 3, L. 16.03.2006, n. 146, sia commesso in tutto o in parte in più di uno Stato, ovvero abbia effetti sostanziali in un altro Stato o in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

I. REATI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" introduce (art. 15, co. 7) nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-bis.1 "Delitti contro l'industria e il commercio" oltre a modificare l'articolo 25 -bis, introducendo la lettera f-bis, come segue:

Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”.

Frodi contro le industrie nazionali. (Art. 514 c.p.)

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 Euro

Se per i marchi o i segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.

Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)

“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	275/288

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.”

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro”.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.”.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517 ter c.p.)

“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.)

“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	276/288

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza. (Art. 513 bis c.p.)

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

I reati a rischio introdotti dalla lettera f-bis) dell'art. 25 bis del Decreto (a integrazione dei Reati di Falsità), sono:

Contraffazione, alterazione od uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	277/288

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

L. REATI DI PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI ED I DELITTI DI RAZZISMO E XENOFobia

L'Art. 3 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 (“Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”) ha introdotto nel D.Lgs. l'art. 25-quater.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili).

Il delitto rilevante è quello previsto dall'art. 583-bis del Codice Penale che è reato presupposto dell'ente nella cui struttura viene commesso il delitto.

Art. 583-bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

L'art. 5, comma 2, della Legge 20 novembre 2017, n. 167 (Legge europea 2017) ha introdotto nel D.Lgs. l'art. 25-terdecies (Razzismo e Xenofobia).

Nel testo dell'art. 25-terdecies viene fatto riferimento ai delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della Legge 13 ottobre 1975 (“Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966) da intendersi oggi riferito, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 21/2018 sulla riserva di codice, all'art. 604-bis del codice penale.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	278/288

Art. 604-bis c.p., Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa .

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

2. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

All'esito dell'analisi delle attività svolte dalla Società, si ritiene che il complesso dei presidi – organizzativi, procedurali ed etici – che sono stati adottati da Hitachi Rail STS per assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali siano idonei a minimizzare anche il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 25-quater 1 e 25-terdecies del Decreto.

Tutti gli esponenti aziendali sono, pertanto, tenuti ad adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi ai seguenti documenti:

- il presente Modello;
- il Codice Etico;
- i ruoli e mandati come definiti dalle disposizioni organizzative;
- le procedure aziendali;
- le procure e le deleghe;
- ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di Applicazione del Modello.

È fatto inoltre espresso divieto di adottare comportamenti contrari a quanto previsto da norme di legge.

In particolare, a tutti gli esponenti aziendali è fatto espresso divieto di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli articoli 583-bis e 604-bis c.p., anche nella forma del concorso;
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle leggi, ai regolamenti vigenti, nonché alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	279/288

M. REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE E DI ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSE

La Legge 3 maggio 2019 n. 39, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014" ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse introducendo nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *quaterdecies*, che stabilisce:

"1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: Per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; Per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

Nello specifico, il delitto di frode sportiva, già previsto dall'art. 1 L. 401/1989 incrimina "chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" nonché "il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa".

N. REATI TRIBUTARI

La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili ha esteso la responsabilità degli enti ai reati fiscali introducendo nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *quinquiesdecies* che stabilisce:

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	280/288

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Elenco dei reati tributari inseriti:

Art. 2 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Art. 3 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente :a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 4 - dichiarazione infedele- Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	281/288

elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Art. 5 -omessa dichiarazione - È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Art. 8 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 10-quater - compensazione indebita - E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	282/288

chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Art. 11 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte - E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

M. CONTRABBANDO

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282) E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283) E' punito con la multa, non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, il capitano:

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102;
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali, opposte a quelle estere, o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	283/288

doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284) E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, il capitano:

- a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;

- c) che trasporta senza manifesto merci estere, con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;

- d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

- e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;

- f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285) E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;

- b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

- c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

- d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286) E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, chiunque nei territori extradoganali

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	284/288

indicati nell'art. 2 costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287)

E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288) il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289) E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291) Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis) chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione.

Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter) Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	285/288

appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati e steri (art. 291 quater) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	286/288

Altri casi di contrabbando (art. 292) Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294) Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non siasi potuto accertare, in tutto od in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a lire cinquecentomila. In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	287/288

File Name < Modello 231_CLEAN_02 Luglio 2021.docx >

© Property of Hitachi Rail STS SpA, 2010-2013, all rights reserved - The copying, reproduction and use of this work in any form whatsoever is forbidden without the written authorization of Hitachi Rail STS SpA.

Subject	Code	Country	Rev	Page
Organizational, Management and Control Model pursuant to Legislative Decree No. 231 of 8 June 2001	MNL 005	Italy	02	288/288